Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

# RESOCONTO STENOGRAFICO

# ALLEGATI

## ASSEMBLEA

840ª seduta pubblica

giovedì 15 giugno 2017

Presidenza del vice presidente Gasparri,

indi del presidente Grasso

# INDICE GENERALE

*RESOCONTO STENOGRAFICO* ..... 5

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* .... 67

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* ..... 203

# INDICE

*RESOCONTO STENOGRAFICO*

**SUL PROCESSO VERBALE**

PRESIDENTE ....5, 6
TOSATO *(LN-Aut)* ....5
MALAN *(FI-PdL XVII)* ....5

Verifiche del numero legale

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** ....6

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione e approvazione:**

**(2853)** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

**Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:**

PRESIDENTE ....7
*QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))* ....7
COMAROLI *(LN-Aut)* ....10
MIGLIAVACCA *(Art.1-MDP)* ....13

**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI**

PRESIDENTE ....15

**DISEGNI DI LEGGE**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2853 e della questione di fiducia:**

PRESIDENTE ....38
BARANI *(ALA-SCCLP)* ....15
MAURO GIOVANNI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))* ....18
FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ....20
GUALDANI *(AP-CpE-NCD)* ....23
PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)* ....25
MANGILI *(M5S)* ....28
MANDELLI *(FI-PdL XVII)* ....31
TONINI *(PD)* ....33
SACCONI *(AP-CpE-NCD)* ....37
CRIMI *(M5S)* ....37

Votazione nominale con appello

**ORDINE DEL GIORNO**

**Discussione e approvazione di proposta di inversione:**

PRESIDENTE ....41, 43, 45, 46, 47
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* ....41
CALDEROLI *(LN-Aut)* ....41, 45, 46
CRIMI *(M5S)* ....43
MALAN *(FI-PdL XVII)* ....44
GASPARRI *(FI-PdL XVII)* ....46
ZANDA *(PD)* ....46

Verifiche del numero legale

**DISEGNI DI LEGGE**

**Discussione:**

**(2092)** ***Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Pes ed altri; Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Centemero; Bianconi; Bianchi Dorina; Fitzgerald Nissoli ed altri; Fabbri ed altri)*:

**(17)** ***MARINO Ignazio ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello*** **ius soli**:

**(202)** ***DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***:

**(255)** ***DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***:

**(271)** ***MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana***:

**(330)** ***CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza***:

**(604)** ***GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana***:

**(927)** ***GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***:

**(967)** ***BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***:

**(2394)** ***CONSIGLIO. – Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione***

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

***per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza***:

PRESIDENTE ... 49, 50
TORRISI *(AP-CpE-NCD)* ... 50

**Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

**(2856)** ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***:

PRESIDENTE ... 51, 55, 64
MANCUSO *(AP-CpE-NCD)*, *estensore del parere* ... 51
CALDEROLI *(LN-Aut)* ... 51
FALANGA *(ALA-SCCLP)* ... 55
FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))* ... 56
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* ... 57
ENDRIZZI *(M5S)* ... 57
AUGELLO *(FL (Id-PL, PLI))* ... 61
MALAN *(FI-PdL XVII)* ... 62

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017** ... 64

*ALLEGATO A*

**DISEGNO DI LEGGE N. 2853**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, , sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia . 67

Articoli da 1 a 67 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ... 67

*ALLEGATO B*

**INTERVENTI**

Integrazione all'intervento del senatore Torrisi nella discussione dei disegni di legge nn. 2092, 17, 202, 255, 271, 330, 604, 927, 967 e 2394 ... 203

**CONGEDI E MISSIONI** ... 204

**UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO**

Trasmissione di documentazione ... 204

**DISEGNI DI LEGGE**

Presentazione del testo degli articoli ... 204

**PROGETTI DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Deferimento a Commissioni permanenti ... 206

**GOVERNO**

Trasmissione di atti ... 211

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Interrogazioni, apposizione di nuove firme ... 212

Mozioni ... 212

Interrogazioni ... 220

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta ... 223

Interrogazioni, da svolgere in Commissione ... 241

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.
Si dia lettura del processo verbale.

FRAVEZZI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

## Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

## Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi ironici della senatrice Albano).*
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
*(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56)*.

## Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

**Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

**Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,57)*.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**
**(2853)** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,57)**

**Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

*QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, dopo pochi mesi ci troviamo a esaminare una nuova manovra economica. Mi dovrei in realtà correggere, dicendo che ci troviamo a ratificare una nuova fiducia al Governo: ancora una volta, infatti, in quest'Aula è approdato un testo blindato e inemendabile, sul quale far calare la scure del voto di fiducia, pratica che verrà espletata nella giornata di oggi.

Al di là dell'ironia, vorrei innanzitutto cogliere un problema metodologico. Questo decreto-legge, presentato dal ministro Padoan come una mera correzione tecnica di bilancio richiesta dall'Europa per il valore di 3,4 miliardi di euro, ha subìto via via una metamorfosi kafkiana. Il testo al nostro esame somiglia più alle leggi finanziarie della prima Repubblica che a un intervento chirurgico correttivo dei conti pubblici. È così elefantiaco e disomogeneo che risulta faticoso perfino tirare le fila del suo contenuto.

D'altra parte, signor Presidente, vi è un indicatore che, se preso in considerazione, è difficile che induca in errore: più un intervento è disomogeneo, più è una specie di *omnibus* e più i termini in inglese contenuti nel testo e nelle relazioni che lo illustrano abbondano. Infatti, in questo provvedimento partiamo dallo *split payment*. Il senatore Latorre, che sta facendo lezioni di inglese - si è allontanato ora, perché appunto aveva lezione di inglese - mi potrebbe aiutare e ci potrebbe dare una mano. Questo *split payment* è descritto dall'Esecutivo come una misura antievasione, ma io temo si concretizzerà in una vera e propria tassa sulla liquidità per imprese, professionisti e fornitori di beni e servizi per la pubblica amministrazione.

Passiamo poi alla cosiddetta *web tax*, che non è una vera e propria tassa, ma piuttosto un concordato che sana il contenzioso tra lo Stato e le multinazionali che non hanno versato le dovute imposte al nostro Paese.

Si giunge dunque alla tassa sulle locazioni brevi, meglio conosciuta come "tassa Airbnb". Anche in questo caso è meglio non sbagliarsi, altrimenti si fa come quelli che, per darsi un tono, invece di dire Italsider, dicevano "Italsaider". Tale tassa rischia non solo di soffocare uno dei pochi set-

tori - indicato come *sharing economy* - che ancora mostra segni di vitalità nella nostra economia, ma anche di impedire all'Italia di superare l'attuale inadeguatezza ricettiva rispetto alla domanda e agli *standard* internazionali.

Ci sono poi gli aumenti di accise - non mancano mai - e le clausole di salvaguardia sull'IVA, rispetto alle quali voglio ricordare, perché credo sia doveroso, che l'ex premier Matteo Renzi, sul finire del suo mandato, ci aveva detto di "stare sereni": ovviamente sono ancora lì, come una mannaia pronta ad abbattersi sui già molto timidi segnali di ripresa dei consumi degli italiani.

In sostanza, in questa manovra non c'è un filo conduttore che vada nella direzione dello sviluppo, che resta una parola magica da evocare in *slogan* pubblicitari senza trovare poi attuazione nei testi normativi, tanto meno negli indicatori dell'economia reale.

Signori del Governo, dove sono le misure a favore di piccoli imprenditori, liberi professionisti e commercianti? Da quale articolo di questo lungo testo coloro che alzano una saracinesca, aprono un'azienda o portano avanti con difficoltà un ufficio possono ricavare un incentivo per andare avanti e continuare o tornare a investire? Cosa dovrebbe indurre fiducia e ottimismo negli imprenditori che, tanto per dirne una, stanno ancora aspettando quantomeno il taglio dell'IRES, promesso ormai più di due anni fa?

Certo, la mancanza di un filo rosso ha anche alcune piccole convenienze. Sulla carta vengono finalmente aboliti gli studi di settore, mostri burocratici che rendevano per i liberi professionisti più conveniente limitare il fatturato anziché farlo crescere. Questo è un fatto positivo, però ci si consenta di evidenziare che, dopo quanto accaduto con Equitalia, bisogna sperare che i nuovi indici di affidabilità non si limitino a cambiare nome a una sostanza che non cambia. Il dubbio è legittimo: non vorremmo che, anche in questo caso, spuntasse qualcuno a dirci - e pure questa è storia e va ricordata, per quanto paradossale - «cucù, gli studi di settore non ci sono più», per poi ritrovarci fra qualche mese con amare sorprese.

Al di là di questo aspetto, in ogni caso, è arduo trovare in questi 67 articoli qualche misura di supporto al tessuto imprenditoriale. Né si può sostenere che lo sviluppo possa passare per una *spending review* di 460 milioni di tagli in capo ai Ministeri. Per tutta una legislatura abbiamo tagliato soprattutto commissari alla *spending review*; ora questa dichiarazione di intenti, non corredata da misure d'implementazione immediata, fa pensare a un intervento più estetico che di sostanza. A meno di un anno dalla fine della legislatura risulta infatti difficile che i Dicasteri italiani dimostrino autonomamente quella capacità di razionalizzazione della spesa che non hanno manifestato negli ultimi tre anni.

Questo decreto-legge *omnibus* riflette plasticamente, a me pare, le mutevoli esigenze elettorali non tanto del PD, quanto del suo segretario, rintracciabili nei favori dispensati agli uni e agli altri, conditi con mancate semplificazioni, tagli al trasporto pubblico locale e ai fondi sociali, rinvio della compartecipazione da parte delle Regioni al gettito fiscale e, di conseguenza, ulteriore differimento dell'attuazione del federalismo fiscale. Quest'ultimo invece, se strutturato flessibilmente, in funzione delle peculiarità dei diversi territori, rappresenta l'unica strada seria per responsabilizzare

il governo degli enti locali senza attentare alla loro autonomia né tornare a un centralismo che non ha più alcuna possibilità storica di affermarsi.

Signori del Governo, apro ora il capitolo relativo ai *voucher*. Credo che anche su questo tema sia necessario cercare un minimo di serietà e non lasciarsi andare a critiche preconcette. Ritengo che su questo terreno sia stato fatto l'esatto contrario rispetto a ciò che si sarebbe dovuto fare. Se si ritiene che i *voucher* siano uno strumento utile per la regolamentazione di lavori saltuari e occasionali - e questo è il nostro avviso - li si sarebbe dovuti difendere affrontando la campagna referendaria, perché a volte in politica bisogna avere il coraggio delle proprie idee, anche quando si parte da posizioni svantaggiate.

Signor Presidente, quando prendemmo posizione sul *referendum* costituzionale del 4 dicembre fummo considerati dei pazzi malinconici, perché era dato per scontato che quel *referendum* sarebbe finito con un'affermazione dei sostenitori della riforma. Le cose si sono invertite, perché in politica gli argomenti - i buoni argomenti - hanno un peso. Non tutto è tattica e non tutto è comunicazione.

I *voucher* li si sarebbe dovuti dunque difendere e, per non essere sordi di fronte alle criticità, si sarebbe dovuta proporre una razionalizzazione che rendesse tale strumento più funzionale e ne impedisse un impiego eccessivamente disinvolto. Invece si è scelto di sottrarsi al giudizio dei cittadini e ora, anziché una razionalizzazione, viene proposta una soluzione che appare più complessa e macchinosa della precedente. Una soluzione legittimamente criticata da quanti erano a favore del *referendum* abrogativo, ma comunque al ribasso anche per chi, come noi, si aspettava che questo strumento venisse difeso e reso più efficiente e ora si ritrova con un *surplus* di burocrazia. Qualsiasi compromesso, in questo Paese, viene effettuato aumentando la burocrazia e le difficoltà per i cittadini. E questo è un grande capitolo, che investe la scuola, l'università e l'economia, che dovremmo avere il coraggio di aprire.

Infine, mi pare ci sia un assente in questa manovra: il Sud. Dopo la stagione dei patti-*spot*, finiti nel nulla della propaganda prereferendaria, nemmeno in questa sede hanno trovato spazio misure concrete di rilancio dell'economia del Mezzogiorno. Devo dire che questo sembra un punto di arresto, perché do atto al ministro De Vincenti di essersi sforzato quantomeno di avere una politica e quindi di essere anche oggetto di critica, rispetto al vuoto assoluto che c'era su questo tema. *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, le chiedo ancora un minuto per concludere il mio intervento.

Come abbiamo più volte chiesto a gran voce, crediamo che per attrarre capitali produttivi nel Mezzogiorno sia indispensabile trattare con la Commissione europea un piano di fiscalità di vantaggio, che sia realmente efficace, che aiuti il Sud a colmare il divario che unitamente ad altre condizioni di contesto non consente oggi a quest'area del Paese di ripartire. Da indiscrezioni di stampa sembrerebbe che in un separato e successivo decreto, approvato nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, sia stata proposta l'istituzione di zone economiche speciali proprio nel Mezzogiorno d'Italia. Se così fosse, verrebbe da dire: finalmente! Mi chiedo però se non sarebbe stata proprio questa, signori del Governo, la sede più appropriata per

affrontare questo tema. Per quanto ci riguarda lo abbiamo proposto da tempo, abbiamo già elaborato una proposta di legge e uno studio di fattibilità anche finanziaria di una misura di questo tipo e, se le indiscrezioni troveranno conferma, ci auguriamo di poter contribuire con spirito costruttivo nel corso della conversione di un ulteriore decreto-legge.

Signor Presidente, mi avvio davvero a concludere. Per dovere di onestà, devo anche accogliere con soddisfazione il riconoscimento della zone economiche speciali a beneficio delle località colpite dal terremoto del Centro Italia. Anche questa, signori del Governo, era una richiesta che avevamo avanzato con insistenza sin dal primo momento. Avremmo sperato in una battaglia in sede europea per ampliare la portata dell'intervento, ma la direzione intrapresa è quella da noi auspicata. Più in generale, tuttavia, riguardo alle politiche di risposta all'emergenza del terremoto e, soprattutto, della ricostruzione, occorre anche in questa sede sottolineare come le frammentarie misure proposte dai due Governi succedutisi e disseminate in almeno quattro decreti-legge e in altrettanti disegni di legge, non abbiano di certo fornito ai nostri concittadini un quadro di chiarezza.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Quagliariello.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Concludo, signor Presidente.

Non abbiamo fatto nulla per trarre da questo dramma un'occasione di modernizzazione del Paese.

Signor Presidente, mi permetta di aggiungere un'ultima cosa, prima di dire che voteremo no.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ha sforato abbondantemente il tempo a sua disposizione. Conservi qualcosa per il suo prossimo intervento.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Ha ragione, signor Presidente, ma mi conceda ancora un secondo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Io chiederei anche alla Presidenza del Senato di considerare la possibilità di cambiare l'oggetto della Commissione d'inchiesta la cui istituzione è stata approvata, perché oggi una Commissione d'inchiesta sul sisma dell'Aquila, senza che ci sia una comparazione con quello che è stato fatto nei drammi successivi, veramente non ha senso.

Grazie per la sua pazienza, signor Presidente. *(Applausi dei senatori Bilardi e Giovanardi. Congratulazioni).*

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, alcuni in quest'Assemblea sembravano stupiti quando hanno appreso che sarebbe stata posta la questione di fiducia, ma in realtà già due mesi fa si sapeva che su questo provvedimento essa sarebbe stata posta *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*. Ma la questione di fiducia non è stata posta perché eravamo in ritardo e c'era l'urgenza di approvare un provvedimento in scadenza: no, l'hanno posta per paura. Tra l'altro, visto che non abbiamo fatto in prima lettura il decreto fiscale in Senato ed abbiamo lavorato in fretta, visto anche che la legge di bilancio è stata approvata in fretta e il Senato non ha potuto toccare nulla, si pensava che, essendo una questione economica, almeno la manovrina sarebbe toccata al Senato. E invece no: il Governo ha deciso di affidarla in prima lettura alla Camera, perché aveva paura dei numeri in Senato.

Dispiace, signor Presidente, vedere che il presidente del Senato Grasso, che dovrebbe tutelare questo ramo del Parlamento, perché Camera e Senato hanno uguale dignità, non si sia imposto per dire che la manovrina avrebbe dovuto essere attribuita al Senato. In questo frangente devo invece ringraziare il Presidente della 5ª Commissione, di cui sono membro: almeno, ovviamente nei limiti della sua funzione di appartenenza politica, lui ha tentato di fare qualcosa, e l'ha detto. Invece, il Presidente del Senato zero: non pervenuto.

Passiamo alla questione dell'urgenza.

Questa manovra va fatta perché bisogna rispondere alle osservazioni avanzate dall'Unione europea. Ma anche in questo caso ricordo che, a ottobre, in sede di audizione della legge di bilancio - poiché già allora l'Unione europea osservava che non tutti i numeri tornavano - io stessa avevo chiesto al ministro Padoan se avesse eventualmente un piano B. La sua risposta è stata di questo tipo: «No, sono sicuro di quello che faccio e non servirà alcuna manovra correttiva». Guardo caso, oggi stiamo facendo la manovra correttiva.

C'è una questione che spesso viene posta in televisione. Renzi va in televisione a dire: «Noi siamo l'unico Governo che ha diminuito le tasse e continuiamo a diminuirle, perché quella è la nostra azione». Ebbene, cosa vediamo invece in questo provvedimento? Un aumento delle tasse. La rideterminazione della base ACE, che era un aiuto alla crescita economica, che stava dando qualche piccolo risultato, Renzi ha deciso che non va bene e allora ha imposto delle tasse: recupererà in tal modo un gettito di 600 milioni all'anno dalle aziende. E questo provvedimento andrà a colpire un quarto delle nostre aziende.

Ho visto Gentiloni Silveri euforico perché le stime del PIL sono state riviste al rialzo. Sì, peccato che, se andiamo a vedere la graduatoria, l'Italia si colloca sempre in fondo alla classifica dei Paesi in ripresa.

Inoltre, Renzi dice sempre che non vengono aumentate le tasse, che, anzi, sono state diminuite; però adesso, per fare cassa, si va a prendere anche la liquidità delle piccole e medie imprese con lo *split payment*. Stiamo parlando di 1,4 miliardi all'anno, secondo Renzi, e perdonatemi se continuo a dire Renzi anche se il Presidente del Consiglio è Gentiloni Silveri, perché sappiamo bene chi c'è dietro questo Governo. Quindi si farà cassa con lo

*split payment*, si toglierà liquidità alle aziende e poi ci si dimentica che queste aziende dovrebbero avere oltre 64 miliardi dalla pubblica amministrazione. Quindi, oltre a pagare le aziende in ritardo, gli si dice anche che non riceveranno più l'IVA.

La tassa sulle sigarette, poi, la capirei se fosse stata imposta per motivi di salute e invece è stata pensata perché bisogna continuare a incassare dai cittadini. Nonostante Renzi dica che lui non impone nuove tasse, i cittadini troveranno una nuova tassa sulla bolletta dell'energia elettrica. Anche in questo caso è una tassa indiretta, ma saranno i cittadini che la pagheranno tutti i mesi o ogni bimestre.

Un'ulteriore tassa è stata imposta sulle vacanze dei cittadini. La gente ha lavorato tutto l'anno, va in vacanza e deve pagare la tassa di soggiorno che adesso aumenterà.

Un'altra tassazione indiretta, che io considero una tassa per i pendolari anche se non è propriamente tale, è quella che seguirà alla diminuzione del fondo per il trasporto locale. Secondo voi, infatti, su chi si ripercuoterà? Creerà disagio ai cittadini che si devono muovere per lavoro, che non avranno un servizio adeguato di trasporto e dovranno quindi trovare alternative per spostarsi, il che significherà un esborso.

Passiamo ora ad un altro tema importante: gli enti locali. Un provvedimento sugli enti locali era necessario perché, anche in questo caso, Renzi ha creato un casino con le Province. Si è fregiato di un intervento risolutivo sulla questione ma ha lasciato nei guai tante Province e ora è inutile continuare, di anno in anno, a dare loro un piccolo contentino, autorizzandole ad approvare il bilancio di previsione in deroga o assegnando 60 milioni di contributo per svolgere funzioni fondamentali. Il Governo deve prendere coscienza di quello che vuol fare, non può lasciare la questione indeterminata e impedire alle Province di fare un minimo di programmazione. Non si può lasciare che le Province non riescano a svolgere il loro ruolo fondamentale che i cittadini hanno comunque deciso di lasciargli svolgere.

Un altro aspetto di questo provvedimento è relativo alla semplificazione per gli enti locali. Sì, c'è qualcosa, forse un documento in meno al quale i Comuni devono provvedere, ma andiamo a vedere tutte le altre incombenze che hanno gli enti locali e soprattutto le incombenze dei cittadini.

Ad esempio, i cittadini, per avere diritto a fare la compensazione dell'IVA, adesso devono rivolgersi ad un professionista per la certificazione e quindi anche in questo caso sono i cittadini che devono sborsare denaro.

Oppure si pensi al rinvio ulteriore dell'entrata in vigore dei costi e dei fabbisogni *standard* delle Regioni: stando alle statistiche, con questa misura si determinerebbe un'entrata immane per lo Stato e invece si continua a rinviare.

Il Governo ha deciso, finalmente, di inserire le norme per il terremoto, ma ricordo che noi le avevamo proposte già negli scorsi decreti: perché non le avete approvate in quella sede e non così in ritardo?

Quello che non va è la modalità di operare, perché queste continue proroghe di norme creano confusione nei cittadini e finiscono per causare un disorientamento in queste povere persone che già hanno subito il disagio del terremoto e magari hanno perso una persona cara, la casa o il lavoro. Lo

Stato che dovrebbe essere un sostegno si limita a promettere norme o a fare proroghe quando poi però si è ricordato di aumentare lo stipendio delle persone coinvolte nel terremoto dell'Aquila del 2009.

Per tali motivi, dichiaro il nostro voto convintamente contrario al provvedimento, ma soprattutto alla fiducia a questo Governo, che assolutamente non la merita. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami).*

MIGLIAVACCA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIAVACCA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, dispiace dirlo, ma questo decreto-legge, nato con obiettivi di aggiustamento dei conti pubblici da noi condivisi e via via trasformatosi in un decreto *omnibus*, contiene un *vulnus* democratico che non possiamo ignorare. Il *vulnus* è rappresentato dall'inserimento dei nuovi *voucher* nella manovra, una scelta non accettabile nel metodo, perché si tratta di un aggiramento della domanda referendaria sottoscritta da più di tre milioni di cittadini, e nel merito, perché fallisce l'obiettivo dichiarato di combattere il lavoro nero.

È stato il Governo a decidere l'abolizione integrale dei *voucher*, dopo aver perso un anno senza avviare alcun confronto sui quesiti referendari innanzitutto con i promotori (la CGIL). Se si riteneva che i *voucher* andassero diversamente regolati, bisognava allora fare un'altra cosa: adottare una nuova disciplina, non abrogarli, e se questa nuova disciplina non superava le ragioni del *referendum*, bisognava sottoporla al voto dei cittadini. Così facendo, invece, si introduce un precedente grave: la maggioranza di turno potrà sempre neutralizzare un *referendum* non gradito abrogando la norma oggetto del *referendum* per reintrodurla poi, con qualche modifica, qualche giorno dopo.

Non va bene. Soprattutto per una maggioranza che si richiama al centrosinistra. Nel merito, poi, non c'era un vuoto normativo. Per le imprese, in particolare, esiste una pluralità di strumenti contrattuali che assicurano la cosiddetta flessibilità: la somministrazione di lavoro, il lavoro a chiamata, il *part-time*, la surroga e l'extra.

L'introduzione di nuovi *voucher* non deriva da una assenza di flessibilità del lavoro, ma dalla volontà di ridurne il costo riducendo tutele e diritti. Per quanto i nuovi *voucher* abbiano un costo superiore ai vecchi e diano una copertura previdenziale più alta, la differenza fondamentale dalle forme contrattuali è il mancato riconoscimento della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto (TFR), delle festività, della malattia e della maternità. La nuova normativa si presta poi agli abusi: ci sono tre giorni per revocare la dichiarazione di utilizzo, ma in assenza di controlli si può dire che la prestazione non ha avuto luogo e pagarla in nero. Altro che lotta al lavoro nero. Questo è il punto.

C'è troppa precarietà in giro, soprattutto per i giovani. Non scarseggia solo il lavoro, troppo spesso c'è mancanza di dignità del lavoro. C'è umi-

liazione. Senza diritti, senza una maggiore stabilità del lavoro non ci sarà una solida ripresa dei consumi, né una crescita vera.

Questo strappo poteva e doveva essere evitato. Se proprio si voleva disciplinare nuovamente questa materia, si doveva farlo con misure ragionevoli, a cominciare dal lavoro occasionale per le famiglie, con un provvedimento specifico, rispettoso delle prerogative del Parlamento dopo un confronto con le parti sociali e non con la riformulazione di un emendamento, non subemendabile, in un decreto-legge su cui è stata posta la fiducia sia alla Camera che al Senato. Per questa ragione abbiamo detto: togliete la norma sui *voucher* e votiamo la fiducia.

In 5ª Commissione abbiamo ritirato nostri emendamenti, compreso quello (a cui tenevamo molto) contrario all'ennesimo condono fiscale, lasciando solo quello soppressivo sui *voucher*. Volendo, i tempi tecnici per un ultimo passaggio alla Camera c'erano; il Governo e la maggioranza, invece, hanno tirato diritto insistendo su una scelta divisiva che altri hanno voluto, non noi.

Il nostro dissenso sui *voucher* non ci impedisce di vedere alcune cose buone nel decreto-legge in esame: le misure a favore delle aree terremotate, quelle per Comuni e Provincie, sia pure in un quadro ancora precario ed emergenziale; le misure per il contrasto all'evasione dell'IVA. Non mi riferisco certo al condono mascherato con la rottamazione dei contenziosi, né certo agli 8 milioni dati ad un privato quando tutto il teatro italiano boccheggia.

Conosciamo la condizione del Paese: la ripresa economica è ancora insufficiente, esposta ai rischi di nuovi *shock* interni ed esterni. La crescita degli investimenti e il contrasto alle diseguaglianze e alle povertà si devono fare senza sfasciare i conti pubblici e si possono finanziare con la riduzione delle spese improduttive, con una distribuzione più equa del prelievo fiscale, con la lotta all'evasione fiscale.

Sarebbe bene, quindi, approvare la legge di bilancio prima delle elezioni politiche, senza salti nel buio. In vista di questo appuntamento, la nostra priorità rimane sempre la stessa, cioè affrontare il disagio popolare: investimenti e non sgravi; stop ai *bonus* a pioggia; diritti del lavoro da ricostruire; progressività fiscale, scuola e sanità pubbliche da rilanciare. In altre parole, per noi la prossima legge di bilancio deve contenere novità vere, deve avere cambiamenti reali.

Ci sono, poi, altre cose urgenti e rilevanti da fare nei prossimi mesi: la legge sulla cittadinanza e il testamento biologico. Norme di civiltà già approvate dalla Camera che riguardano la vita di centinaia di migliaia di cittadini, che dopo un lungo e faticoso lavoro di mediazione possono qualificare non una parte, ma l'attività del Parlamento.

Per noi la legislatura e il Governo possono andare alla conclusione naturale. È possibile; si può fare ricostruendo la collaborazione nella maggioranza e il dialogo con le opposizioni su punti democratici essenziali come la legge elettorale e - lo ha proposto il Capogruppo del PD - la revisione dei regolamenti parlamentari. Ma la nostra responsabilità non può significare corresponsabilità verso forzature che non condividiamo come raggiramento del *referendum*.

Il Gruppo Articolo 1 non parteciperà al voto di fiducia. È la prima volta che lo facciamo; si tratta di una presa di distanza netta di cui siamo consapevoli, una scelta obbligata o l'unica possibile per non arrendersi all'accettazione in blocco o al rifiuto in blocco del decreto-legge. Diciamo no, quindi, a quella che giudichiamo una forzatura sui *voucher*, contraria ai nostri valori costitutivi: la dignità del lavoro, la partecipazione democratica. Nello stesso tempo, per la responsabilità che sentiamo verso il Paese, lasciamo una porta aperta a scelte, nel metodo e nel merito, più condivise nel futuro. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Buemi. Molte congratulazioni).*

## Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'università «La Sapienza» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2853 e della questione di fiducia (ore 10,33)

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, vengo dalla nobile prima Repubblica e credo che a lei, Presidente, non sia sfuggito l'intervento che mi ha preceduto e il fatto che non ci sia più maggioranza in questo Parlamento.

C'è un Gruppo di maggioranza che ha detto che non vota la fiducia e l'ha detto con toni forti e chiari. È una presa di distanza netta. Presidente, credo che lei debba informare il Presidente del Senato, perché nella prima Repubblica bastava molto meno per aprire una crisi di Governo e perché non penso che qui si abbia un Governo a tarallucci e vino per cui un giorno c'è una maggioranza e il giorno dopo c'è la scappatoia di dire che non si partecipa al voto per permettere che si vada avanti anche se non si condivide nulla di ciò che fa il Governo. Ciò ci preoccupa, perché significa che il Governo è sotto un ricatto costante e perenne di qualcuno che gli chiede di fare ciò che gli dice altrimenti pone delle difficoltà e degli ostacoli sul cammino.

È talmente vero ciò che sto dicendo, che il bilancio di questi ultimi quattro anni vissuti pericolosamente dal punto di vista economico è che, almeno dal punto di vista delle riforme da fare, il Paese è rimasto al palo. Noi eravamo un Gruppo che, a differenza degli altri delle bende e prebende, era pronto a sostenere tutte le riforme per fare uscire il Paese dalle secche in cui qualcuno lo ha portato, ma vedo che tutte le riforme sono rimaste al palo perché esiste questo ricatto e il Governo non è libero di portare avanti le ri-

forme necessarie al Paese e che, in un tempo lontano, avevano portato l'Italia ad essere la quinta potenza economica del mondo. Ricordo il famoso decreto di san Valentino che la CGIL ha sempre osteggiato, anche se con il senno di poi ha riconosciuto a Craxi di avere ragione.

Colleghi, durante l'intera legislatura il PIL è cresciuto a un tasso medio annuo dello 0,75 per cento. È un encefalogramma piatto durante la gestione di Enrico Letta e leggermente migliore con il Governo Renzi, ma la prognosi resta riservata perché serve un Governo forte. E oggi abbiamo visto che non è così perché non c'è proprio il Governo, perché una parte significativa della maggioranza ha detto che non voterà il provvedimento.

Alla fine del primo trimestre del 2013 i consumi delle famiglie erano pari al 59,5 per cento del PIL, mentre oggi si attestano al 60,3. Qualche zero virgola in più, che però non è sufficiente.

Ancora peggio è andata per gli investimenti, che praticamente sono rimasti al palo, in quanto erano il 17,4 e oggi sono il 17,3 per cento. Perché non ci sono investimenti? Perché non si fa la politica per gli investimenti e si sta ad ascoltare la CGIL e la magistratura (cui si dà un potere enorme, che impedisce agli investitori stranieri di venire a investire in Italia). La malagiustizia, la malasanità e la burocrazia italiana, che non si è voluto riformare in alcun modo, hanno portato questo Paese a languire. Ha tirato solo l'estero, ma in crescente affanno. Il suo contributo alla crescita complessiva è infatti diminuito dall'inizio della legislatura, passando da circa il 3 all'1,8 per cento. Questi dati spiegano l'anemia.

Sulle cause relative ci siamo più volte soffermati: si tratta soprattutto delle mancate riforme *pro-growth* (orientamento alla crescita), come dicono gli economisti, a partire dalla bassa produttività aziendale e complessiva. Il vero *handicap* è però stata la politica, con la sua incapacità di offrire un quadro di certezze, indispensabile per convogliare le energie individuali verso un obiettivo condiviso. Ci sarebbe stato bisogno di un Governo forte e omogeneo, con programmi, obiettivi e confini chiari, cosa che non esiste. Se viene meno questa spinta, la società si rattrappisce. Il piccolo cabotaggio prende il sopravvento e alimenta l'illusione che si possano separare i propri destini da quelli più generali.

Eppure, qualcosa avrebbe dovuto insegnare la crisi del 2011, con *spread* alle stelle (mi riferisco a quella crisi che ci hanno portato Monti, la Severino, la Fornero e le loro riforme incivili, che hanno fatto arretrare l'Italia). Nell'affondamento del Titanic non si sono salvati i passeggeri che occupavano le cabine di prima classe. Costruire un orizzonte e un Governo più solidi è quindi il primo requisito.

Il secondo è fare veramente i conti con l'Europa, senza levate di scudi e intemperanze, ma con la forza tranquilla che deriva dalla convinzione di essere dalla parte della ragione. Certo, Ciampi e Prodi ci hanno portato a un accordo sui regolamenti europei devastante, ma ciò non toglie che si deve e si può rimediare.

Il *fiscal compact* non può continuare a rappresentare un muro invalicabile, almeno fin quando la crisi non sarà definitivamente alle nostre spalle. Ne era consapevole il Parlamento europeo quando propose alla Commissione quel periodo di sperimentazione che ora volge al termine. Ebbene, i rela-

tivi esiti sono stati negativi. Se guardiamo alla stessa dinamica del debito pubblico, possiamo constatare come esso sia cresciuto a causa soprattutto dell'austerità e non già della crisi finanziaria internazionale. Ripeto, è stata l'austerità a far crescere il debito pubblico.

La spiegazione è semplice, come dimostra l'autocritica, seppur tardiva, dello stesso Fondo monetario internazione. È stato il suo capo economista, Olivier Blanchard, a dimostrare che avevamo ragione noi e che quei calcoli erano sbagliati, in quanto, nel predisporre le relative cure, si era trascurato di considerare l'effetto deflazionistico che l'eccesso di rigore determinava, contribuendo a deprimere oltre misura il tasso di crescita del PIL.

All'Europa, quindi, non dobbiamo semplicemente chiedere di chiudere un occhio e concederci maggiore flessibilità, ma dobbiamo batterci - questo lo possiamo fare - affinché i relativi regolamenti (mi riferisco a quelli del *fiscal compact*) non siano inseriti da subito nei Trattati (e questo lo possiamo fare) e vi sia più tempo per verificare sul campo i relativi risultati. Torneremmo, così, ai vincoli previsti dalla normativa in vigore, a quel margine del 3 per cento per l'indebitamento che dovremo usare in modo produttivo. E che deve usare un Governo omogeneo e forte, che abbia un programma vero e che non sia sempre sotto ricatto. Via *bonus* e prebende, ma investimenti pubblici e privati e riduzione del carico fiscale; via burocrazia, sì alla riforma della giustizia; sì, ovviamente, alla riforma di quella sanità regionale, che alimenta solo il debito pubblico. Ecco la certezza che serve per rimettere in moto il Paese; una sorta di programmazione di medio periodo che possa contare su risorse certe fin dall'inizio e non sulla benevolenza o l'elemosina, sempre un po' pelosa, di Angela Merkel o, peggio, del suo Ministro dell'economia. Propositi per il futuro: ne sono consapevole.

Un Governo forte dovrà però avere la forza per cambiare pagina. Affinché questo si realizzi è però necessario sin da ora porre gli strumenti cognitivi più opportuni, contribuire a far nascere una coscienza collettiva, che è il presupposto per qualsiasi possibile riscatto, se non vogliamo che la prospettiva sia quella indicata dalle pagine, che nessuno ha letto, nemmeno i signori Ministri che siedono ai banchi del Governo, circa la diagnosi che ha fatto il Fondo monetario e di quanto scritto dal Governatore della Banca d'Italia.

L'unica certezza è che l'Italia non può permettersi di crescere a quell'uno per cento che è stato indicato: sarebbe bruciare altre generazioni di giovani, alimentare una rabbia, un malcontento diffuso, sopito - come dimostrano le ultime elezioni amministrative - ma non domato.

Il nostro voto sarà quindi contrario, ma non per ragioni di tattica parlamentare. Un eventuale voto favorevole suonerebbe come un avallo alle politiche anemiche fin qui seguite da questo Governo debole; cloroformio distribuito a piene mani a un paziente colpito da una grave malattia.

Preferiamo pertanto assumerci in pieno le nostre responsabilità, anche a costo di apparire come coloro che vanno controcorrente. Sappiamo però che almeno in questo caso il tempo è galantuomo; ci darete ragione. Ancor più importante è però che ci daranno ragione tutti coloro che non hanno bisogno di analisi sofisticate per capire la reale natura di questa crisi, che è ancora lungi dall'essere superata, perché la vivono quotidianamente, sulla

propria pelle e su quella delle proprie famiglie, gli italiani che vogliono le riforme della sanità, della giustizia, la sburocratizzazione soprattutto per permettere gli investimenti stranieri in Italia. Altrimenti noi saremo costretti a perire.

MAURO Giovanni *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e cari colleghi, sin dall'inizio dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, per edulcorare i suoi contenuti, il Governo si è affrettato a definirlo manovrina; una misura che ha poi, man mano, assunto le forme di una manovra finanziaria vera e propria. Una manovra che è andata ad affondare a piene mani nell'individuazione di tre nuove tasse e capitoli da cui attingere risorse.

Dal punto di vista della redistribuzione, abbiamo invece assistito all'ormai solita, per questa maggioranza a traino del Partito Democratico, redistribuzione di carattere elettorale e contingenziale, ma decisamente non di carattere strutturale. Stavolta però si è voluta aggiungere la beffa: nel titolo cogliamo infatti che vi sono anche misure volte a favorire lo sviluppo. Ebbene, alla fine di questa legislatura e avviandoci verso l'inizio di una nuova, ci saremmo attesi - anche per compiacerci eventualmente della volontà del partito di maggioranza di questo Parlamento di voler indicare le strade - di poter capire quali sono le linee guida, cosa immagina questa maggioranza per il futuro del nostro Paese, quali sono le misure a sostegno dello sviluppo.

Si è detto in altra sede e altra occasione che uno degli elementi fondamentali dello sviluppo sarebbe dovuto essere il Mezzogiorno d'Italia. Si è detto, anche da colleghi intervenuti prima di me, che potrebbe esservi una manovra più complessiva, con un prossimo decreto sul Mezzogiorno che individui le ZES, le zone economiche speciali, e gli strumenti di una fiscalità di vantaggio.

Ebbene, come fa un Governo a non avere una visione complessiva, globale e unitaria di un problema? Se si crede veramente che lo sviluppo dell'intero Paese passi soprattutto e fortemente attraverso lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, come si fa da un lato a individuare strumenti come le zone economiche speciali e, dall'altro, a sottoscrivere i patti delle nuove vie della seta, individuando l'asse dello sviluppo per questa vie nei porti di Livorno e Trieste? Infatti, così facendo, si sposta completamente il baricentro dei commerci con i nuovi colossi della produzione mondiale, che sono l'India e la Cina, totalmente al di sopra dell'asse del Mezzogiorno d'Italia, con ciò non assolvendo nemmeno a quella normalissima logica di trarre il maggiore profitto possibile da questi commerci.

Le nuove vie della seta attraversano il Mediterraneo in virtù del Canale di Suez, che ha dovuto raddoppiare la possibilità di passaggio delle navi proprio per l'aumento delle produzioni. Ebbene, anziché individuare i

porti del Sud, anziché individuare la Sicilia come naturale piattaforma logistica naturale del Mediterraneo, costringeremo le grandi navi che provengono dal Sud-Est asiatico, dalla Cina e dall'India a entrare nell'Adriatico e nel Tirreno e poi ritornare nel Mediterraneo, perché con navi più piccole possano rifornire le altre zone del commercio europeo e africano.

Con ciò il Governo dimostra chiaramente di non avere minimamente a cuore lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Con ciò il Governo dimostra di aderire più alle logiche di tipo imprenditoriale e finanziario che a quelle dello sviluppo complessivo. Potremo creare tutte le zone economiche speciali che vorremo, ma se non ci saranno i motivi per la produzione e le occasioni per determinare nuova produzione e quindi nuovo sviluppo e nuova occupazione, non avremo risolto il problema e non avremo nemmeno contribuito a risolverlo.

Il Mezzogiorno d'Italia, che in una manovra finanziaria avrebbe dovuto trovare, almeno nel titolo, una propria presenza, continua a pagare per scelte di un Governo nazionale assolutamente lontano e nemico rispetto alle esigenze di questo territorio, anche per altri aspetti che riguardano i trattati di tipo internazionale con i Paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo. Continuiamo a subire concorrenza sleale da parte di produzioni agricole che si svolgono in altri Paesi del bacino del Mediterraneo e non si muove un dito per una revisione dei trattati che pure è stata promessa più volte. Ma di cosa pensate debba vivere il nostro Paese? Se la logistica e i commerci devono essere tagliati fuori, se la nostra agricoltura, anche quella di avanguardia, non può trovare protagonismo per via della concorrenza sleale, come pensate di poter salvare o contribuire a far rinascere questo Mezzogiorno d'Italia?

Voi siete senza un progetto. In questi anni di governo avete seguito soltanto l'alta finanza e ne sono prova gli episodi di queste ultime settimane, perché il vostro problema sono state sempre le banche; non le banche come strumento per lo sviluppo, ma come alta finanza che deve compensare se stessa e deve sopravvivere. Ma non vi rendete conto che di banche dovremmo parlare per quanto riguarda i problemi dell'accesso al credito, anziché per le operazioni di ripianamento?

Ancora, vi dimostrate vicini soltanto a queste grandi operazioni; i vostri problemi riguardano l'ILVA. Ritroviamo nella soluzione dell'ILVA lo stesso gruppo Marcegaglia che troviamo invischiato nei debiti del Monte dei Paschi di Siena e lo ritroviamo in una posizione di apparente partecipazione dell'industria italiana al salvataggio di un polo industriale come quello dell'ILVA di Taranto, pronto a sfilarsi a vantaggio del sistema bancario e finanziario.

Di finanza non si vive; di finanza si arricchiscono soltanto pochissime persone. È il lavoro che salva il nostro Paese! È la produzione che salva il nostro Paese! E lavoro e produzione e reddito in Italia lo fanno le piccole e medie imprese e le famiglie; piccole e medie imprese e famiglie che sono assenti da questo decreto-legge che voi chiamate manovrina e che definite come strumenti per agevolare lo sviluppo del Paese. Le nuove tasse che introducete non vanno nella direzione del sostegno a questi settori, che sono fondamentali; non vanno al sostegno dell'agricoltura. Mentre noi parliamo,

provvedimenti di grande semplicità potrebbero aiutare, alleviare lo sconforto e la mancanza assoluta di fiducia che sta colpendo la nostra piccola e media impresa. Cito, ad esempio, la questione delle aste giudiziarie per le case. Vengono tolte le case ad uso abitativo per 17-20.000 euro a persone che non hanno potuto pagare, in un momento di contingenza economica sfavorevole, i debiti con le banche. E mentre le banche possono cedere i loro crediti cosiddetti deteriorati al 7, 8, 9 per cento, ai poveri disgraziati che incappano nelle procedure bancarie non solo chiediamo tutto il ristoro, ma mettiamo anche all'asta le loro case con tutte le spese di procedura.

Su questi temi non possiamo abbassare assolutamente la guardia. Nel dire a questa Governo e a questa maggioranza che hanno abbandonato la strada dei bisogni reali del Paese, che continuano ad attardarsi sulla strada del sostegno alla grande finanza, alla grande industria e ai grandi centri di potere, noi ricordiamo che siamo qui come baluardo dei bisogni del Paese. E negando la fiducia su questo provvedimento, rimarchiamo che il nostro Paese ha bisogno di un programma produttivo che consideri l'Italia tutt'una, da Trieste fino a Capo Passero, che abbia la consapevolezza che senza il 55 per cento del territorio e il 60 per cento della popolazione di questo Paese, che è il Sud, il Mezzogiorno d'Italia, l'Italia non sarà mai competitiva. *(Applausi della senatrice De Pin)*.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, Vice Ministro, colleghe e colleghi, la manovra correttiva è coerente con le politiche di risanamento dei conti pubblici e con l'obiettivo di intervenire sui limiti strutturali che hanno determinato una tendenza di lungo periodo certamente segnata da una crescita debole e intermittente.

È stato comunque importante che la correzione dei conti pubblici di 3,4 miliardi, pari allo 0,2 per cento del PIL, sia avvenuta rispettando l'obiettivo di non aumentare la pressione fiscale. È fondamentale che ciò sia avvenuto mantenendo l'impegno a non intervenire con aumenti dell'IVA o con l'incremento delle accise sui carburanti nel 2018 a copertura della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia.

Il consolidamento dei risultati ottenuti per quel che riguarda il debito e la contrazione del *deficit* pubblico sono orientati alla crescita, in primo luogo, con una riduzione del carico fiscale, con il sostegno agli investimenti e con altre misure strutturali.

Condividiamo la strategia che prevede il dimezzamento dell'aggiustamento strutturale per il 2018 pari allo 0,3 per cento del PIL e, grazie a una migliore crescita del prodotto lordo, ciò consentirà di prevedere che la prossima legge di bilancio sarà una manovra equa, in grado di garantire l'eliminazione delle clausole di salvaguardia, senza che vi sia un'inversione di tendenza delle misure di risanamento, e contestualmente potrà aprire opportunità di bilancio in grado di sostenere i redditi, di finanziare più ampi e

maggiori elementi di *welfare* e, fattore decisivo, di intervenire sul costo del lavoro (il cosiddetto cuneo fiscale) per incrementare la produttività e la competitività del mondo produttivo italiano.

Le incisive politiche di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale hanno prodotto risultati significativi e liberato risorse a favore di politiche industriali e sostegno ai redditi e alle imprese, mentre non è affatto irrilevante che complessivamente la pressione fiscale sia scesa dal 43,6 per cento del 2013 al 42,3 per cento del 2016, riclassificando la riduzione Irpef di 80 euro quale diminuzione d'imposta.

Si confermano con la manovra le linee e i dati guida indicati dal Governo nel Documento di economia e finanza per il 2017. Parimenti, condividiamo la decisione di stimolare investimenti selettivi in settori di produzione coerenti con la strategia Industria 4.0 attraverso ulteriori agevolazioni fiscali.

Nel DEF il Governo ricordava come la riduzione di imposte sia avvenuta in modo strutturale con la revisione delle componenti della base imponibile di alcune imposte, in particolare IRAP (per il costo del lavoro) nel 2015 e IMU (su macchinari e impianti imbullonati) nel 2016, e la riduzione delle aliquote IRES nel 2017.

Riteniamo fondamentale l'obiettivo di sostenere la crescita mediante il completamento e il rafforzamento delle riforme. È molto importante insistere, sempre con riferimento a Industria 4.0, su una politica industriale che abbia al centro il rinnovamento tecnologico, lo stimolo della competitività del sistema impresa e l'esigenza di continuare sulla strada delle privatizzazioni attraverso un *iter* equilibrato e con misure strutturali in una prospettiva di medio termine (equilibrio nelle scelte e negli obiettivi di finanza pubblica, dunque).

Si consolida una direzione di marcia verso il risanamento di conti con il *deficit* in contrazione costante tra il 2014 e il 2016, ma con una velocità di marcia adeguata alla necessità di sostenere la ripresa dell'economia reale. È in quest'ambito che riteniamo fondamentale intervenire sia sul piano fiscale sia su quello economico, a sostegno delle politiche sociali per la famiglia.

Rilevante in questa manovra correttiva è peraltro l'insieme di misure previste a favore degli enti territoriali, a cui vengono assegnate nel periodo 2016-2020 risorse aggiuntive per oltre 2 miliardi, uno dei quali viene assegnato già nel 2017. Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto agli anni nei quali gli enti locali hanno dovuto amministrare sulla base di minori risorse in ragione dei vincoli di finanza pubblica.

In campo fiscale sono apprezzabili diverse misure, tra le quali figurano l'istituzione di una *web tax* transitoria sui colossi di Internet; la possibilità di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa; la modifica della disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale; la modifica della disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi d'incremento dell'efficienza energetica nei condomini; l'esclusione delle forme di previdenza complementare dal *bail-in* e il contrasto all'evasione fiscale. Riteniamo sia stato compiuto un

grande passo a favore dell'emersione spontanea delle basi imponibili e per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti e l'eliminazione progressiva degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Come Gruppo per le Autonomie esprimiamo soddisfazione anche per la disposizione che prevede l'esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano dai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Colgo l'occasione per ringraziare il Governo per aver accolto diversi ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo e in particolare quello che estende le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di unità di microcogenerazione e quello sull'Università di Trento. Ci auguriamo che la prossima legge di bilancio contenga le misure *ad hoc* per quest'agevolazione e traduca in disposizioni anche gli altri impegni assunti.

Come Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE abbiamo attribuito inoltre priorità, nella manovra correttiva, all'individuazione di una rinnovata disciplina per la retribuzione del lavoro occasionale e per le famiglie.

Le disposizioni introdotte nel decreto-legge sul tema migliorano la situazione, sia in ordine alla esigenza di evitare possibili abusi o violazioni, sia in relazione a fattispecie che richiedono forme di lavoro di particolare flessibilità: si delinea finalmente - così come alcuni tecnici lo hanno classificato - un contratto di lavoro che stabilisce minimi retributivi orari, molto diversi quindi dai *voucher* abrogati e, per la prima volta, si introduce una forma di salario minimo. Il contratto di prestazione occasionale rappresenta per le microimprese, fino a cinque dipendenti, uno strumento sicuramente adeguato e semplificato. Analoghe considerazioni debbono valere per l'introduzione del libretto telematico prefinanziato a disposizione delle famiglie in ordine agli asili nido, al *baby sitting* e alla retribuzione di attività di assistenza o a quelle, senza fini di lucro, gestite dai privati.

In conclusione, i dati economici confermano che non vi è dubbio che occorra operare strutturalmente per compiere progressi oltre la crescita moderata e ancora non sufficiente, soprattutto se confrontata con le altre dinamiche europee. Condividiamo però che vi siano ulteriori margini di miglioramento nelle misure di riqualificazione della spesa. Riteniamo che il tema fiscale abbia costituito e sia il punto discriminante ai fini della crescita e che tale obiettivo debba essere compatibile con una prospettiva discendente del rapporto tra debito e PIL. Dobbiamo sempre ricordare, infatti, che abbiamo un enorme debito pubblico.

Ebbene, a gennaio le stime di crescita erano dello 0,7 per cento. Oggi le previsioni di crescita del Fondo monetario internazionale prevedono che saranno dell'1,3 per cento entro la fine del 2017. Si tratta, quindi, di previsioni di crescita maggiori rispetto a quelle stimate, che ci fanno ben sperare. Sono dati macroeconomici, certamente, i cui effetti positivi si dispiegheranno nel tempo, ma mettono in evidenza come il lavoro svolto fino ad oggi e che dovrà necessariamente e con forza continuare in futuro paghi, ad iniziare - così ci auguriamo - dalla prossima legge di bilancio, che certamente do-

vrà essere equilibrata e siamo certi che non solo consoliderà i conti pubblici, ma continuerà a incentivare il cammino della crescita economica.

Per queste ragioni il Gruppo per le Autonomie - Partito socialista italiano voterà convintamente la fiducia. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e della senatrice Puppato)*.

GUALDANI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in premessa è bene parlare dello scopo e dell'obiettivo principale del decreto-legge in esame: esso nasce per una correzione sui conti pubblici richiesta dall'Unione europea, per portarci agli obiettivi di medio termine, dai quali si registra per il nostro Paese uno scostamento di poco meno dello 0,2 per cento. Infatti, la correzione sull'indebitamento netto che si realizza nella manovra è di 3,1 miliardi di euro. Si tratta di un risultato importante, che raggiungiamo senza aumentare la pressione fiscale e senza fare tagli draconiani alle spese per i servizi ai cittadini.

Com'è noto, la maggior parte della copertura di tale decreto arriva dall'estensione della platea dello *split payment*, misura molto criticata in passato. Riprendendo il dibattito svolto l'anno scorso quando introducemmo siffatta misura, ricordo i dubbi palesati sulla possibilità di ottenere l'emersione dell'evasione, che però sono stati in gran parte dissipati. I dati ci dicono, infatti, che l'emersione dell'evasione c'è stata, è stata importante e l'ampliamento porterà ulteriore emersione. Inoltre, abbiamo approvato tagli alle spese improduttive dei Ministeri e una tassazione aggiuntiva sul sistema del gioco.

Queste sono le voci fondamentali da cui si reperiscono le risorse non solo per raggiungere quella correzione sui conti pubblici di cui ho parlato, ma anche per realizzare altre misure molto importanti. Voglio ricordare che, solo per l'annualità 2017, con la manovra, rifinanziamo le spese per il terremoto nel Centro Italia di circa 700 milioni di euro. Oltre a tale fondamentale aggiunta di risorse, un'altra norma che implementiamo, grazie anche al lavoro della Camera dei deputati, prevede l'aumento complessivo della dotazione finanziaria in capo alle Province di quasi 400 milioni di euro, rispondendo a una questione posta al Parlamento negli ultimi mesi dai rappresentanti delle istituzioni territoriali di tutti i colori politici.

In questo contesto riusciamo a realizzare, oltre alla correzione dei conti, anche i primi passi del percorso di neutralizzazione parziale delle clausole di salvaguardia per il 2018 e 2019. È chiaro che rimane un grandissimo sforzo da fare: devono essere ancora neutralizzate clausole per circa 15 miliardi per scongiurare l'aumento delle tasse e, in particolare, l'aumento dell'IVA, che sarebbe disastroso in questo momento per il Paese. È uno sforzo che dobbiamo sostenere, naturalmente in un negoziato che deve continuare con l'Europa e deve essere costante. Come Gruppo Alternativa Popolare, rivendichiamo il continuo dialogo costruttivo nelle sedi europee come

uno dei maggiori risultati di questo Gruppo, purtroppo non riconosciuti né - da una parte - da chi ci dice che dovremmo essere più rigorosi con l'Europa, né - dall'altra - da chi ci dice che dovremmo uscire dall'Europa.

Crediamo che la correzione che oggi facciamo sui conti pubblici, proprio per rispettare gli obiettivi di medio termine e continuare in una strada di serietà, di rispetto in ordine alle regole europee, ci metta nella condizione politica di sedere al tavolo dei negoziati in una posizione di ancora maggiore credibilità per avere dei risultati simili, se non migliori, di quelli che abbiamo già ottenuto negli anni passati. Sono risultati - lo ricordo - che ci hanno consentito di approvare misure innovative e fondamentali per il rilancio e la crescita economica, come gli sgravi contributivi, l'abolizione dell'IRAP sul lavoro, il superammortamento delle misure per il Piano Nazionale Industria 4.0. Sono tutti strumenti varati proprio grazie a una flessibilità che questo Governo ha ottenuto dall'Europa.

Ebbene, io credo che dobbiamo continuare su quella strada, perché oggi, grazie anche a questa correzione, abbiamo tutta la legittimità per chiedere ancora dei margini di flessibilità di bilancio anche per il 2018. Dobbiamo sfruttare appieno tutte le possibilità che i trattati contengono per capitalizzare le nuove positive tendenze del sistema economico italiano certificate dall'ISTAT e, in tal senso, si è registrata un'importante apertura da parte di autorevoli autorità europee. Da questo punto di vista, è imprescindibile che ci sia un Governo a trattare e a negoziare su questi temi, e sia in grado di presentare una legge di bilancio e di affrontare una sessione di bilancio seria.

Noi abbiamo avuto un aumento dell'occupazione, negli anni in cui abbiamo governato, di circa 850.000 unità. Abbiamo un aumento del PIL che è maggiore di quello stimato. È un percorso molto lento di miglioramento, ma - ripeto - i dati ci dicono che è la strada che dobbiamo seguire. Per questo ritengo e ribadisco assolutamente irresponsabile pensare a scenari politici destabilizzanti, proprio nel periodo della gestione della manovra, sia in Italia che in Europa.

Mi soffermo ancora, signor Presidente, su due aspetti che sono stati oggetto del lavoro anche del Parlamento. Il primo, già venuto in rilievo in più sedi, è quello della questione dei *voucher*. Noi abbiamo votato l'ipotesi proposta dal Governo sulla reintroduzione parziale di un contratto per la gestione del lavoro occasionale. Pensiamo, però, che quella misura sia assolutamente deludente, insoddisfacente e non copra tutte le esigenze del tessuto produttivo e imprenditoriale. L'abbiamo votata perché comunque è un passo in una direzione per noi condivisibile: è una misura che va a coprire almeno alcune delle esigenze che abbiamo lasciato scoperte con il decreto di abolizione dei *voucher*.

I *voucher* hanno avuto un grande utilizzo. Quando vediamo che una misura ha una grande risposta, per noi è un successo, e non uno strumento da eliminare. Pur rimanendo una piccolissima percentuale all'interno dell'intero monte ore lavorate nel nostro Paese, quale fenomeno assolutamente marginale, rispondeva a esigenze importanti. Per sintetizzare, siamo assolutamente contrari all'approccio culturale del limite di personale a tempo indeterminato dentro le aziende.

Il lavoro occasionale è regolato non dalla dimensione dell'azienda, ma dalla tipologia peculiare di un'offerta e di una domanda di lavoro di fatto occasionali, che dipendono dal soggetto e non dalle dimensioni dell'azienda. Questo è discriminante, divide il mondo delle aziende, mette un paletto che può essere un problematico balzello: è chiaro che un'azienda avrà problemi ad assumere la sesta persona e naturalmente avrà convenienza a rimanere con cinque dipendenti. Quindi, da questo punto di vista, pur considerando estremamente deludente quel risultato, abbiamo votato perché pensiamo che sia comunque un piccolo passo avanti.

Per chiudere, Presidente, vorrei dedicare poche riflessioni alla questione del terremoto e del sisma nell'Italia Centrale. Nel decreto-legge sono ricomprese due misure importanti: una è rappresentata dal rifinanziamento per 700 milioni sul 2017 (e un miliardo a regime) delle misure del sisma; la seconda, novità fondamentale, è l'individuazione della zona franca, dotata di sgravi fiscali e contributivi per tutte le aziende che vi rientrano.

Noi abbiamo apportato due modifiche importanti all'impianto del decreto-legge. La prima prevede l'aumento del finanziamento e la copertura per il cosiddetto danno indiretto, sostanzialmente raddoppiata. Si tratta di una possibilità che risponde alle esigenze manifestate fortemente dalle aziende, soprattutto in particolari settori, che erano state molto penalizzate. La seconda fa riferimento alla possibilità, a *budget* fermo, di finanziare anche le ricostruzioni complete di edifici e quindi, la possibilità di ristrutturare abbattendo e ricostruendo gli edifici completamente, contribuendo in modo sostanziale alla maggiore qualità del nuovo patrimonio edilizio.

Il decreto-legge al nostro esame provvede ad affrontare situazioni diverse riconducibili alla necessità e urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; a introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti; inoltre - come detto - il provvedimento è diretto a intervenire per introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.

Concludo, Presidente, dicendo che il decreto-legge al nostro esame contiene una sintesi di misure di risanamento dei conti pubblici e di interventi per rilanciare la crescita e gli investimenti che costituiscono le basi fondamentali per lo sviluppo del sistema Paese.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole di fiducia al Governo sul decreto-legge da parte del Gruppo Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, in questo Paese si perde, troppo velocemente, la memoria del giorno che è appena fuggito. Figuriamoci di tutto quello che è accaduto solo qualche mese fa.

A novembre del 2016 la Commissione dell'Unione europea ha chiesto di assumere misure aggiuntive per il 2017, e cioè di prevedere una correzione, entro il mese di maggio, del disavanzo strutturale di bilancio previsto per il 2017, di almeno lo 0,2 per cento del PIL, pari a circa 3,4 miliardi di euro. Per chi sa leggere i numeri, ciò significava una sanzione relativa alle scelte operate da Renzi nella legge di bilancio 2017, costruita per rispondere anche alle promesse elettorali per il *referendum* del 4 dicembre, sonoramente bocciato dagli elettori italiani.

A causa delle tensioni e delle contraddizioni di questa maggioranza, ostaggio di veti incrociati in perenne campagna elettorale, il Governo, ancora una volta, ha scelto la decretazione d'urgenza, impedendo al Parlamento di esercitare pienamente le sue prerogative istituzionali. E così ci troviamo di fronte non ad una manovrina ma ad una sorta di mostro giuridico del tutto eterogeneo, con buona pace delle promesse di semplificazione della ministra Madia e dell'ex *premier* Renzi: 465 sobrie pagine in cui siete riusciti ad infilare di tutto, tranne misure efficaci per uscire dalla crisi.

Siamo 7 o 8 punti sotto il PIL del 2007; la disoccupazione è ancora sopra l'11 per cento e il CENSIS, proprio in questi giorni, ha confermato che più di 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi per mancanza di soldi, e ci sono ancora quattro milioni e seicentomila persone povere che vivono in miseria.

Dopo aver annunciato, con l'ormai famoso *tweet*, che si mandavano a casa 3.000 politici delle Province, asserita fonte di tutti gli sprechi, per chiuderle ecco arrivare risorse per le Province e Città metropolitane per garantire lo stipendio ai dipendenti, l'edilizia scolastica (ma, a proposito, non doveva passare tutto alle Regioni?), la manutenzione delle strade. E come si fa? Si dà la possibilità di fare cassa con gli *autovelox* e utilizzare quei soldi per la viabilità e polizia locale in deroga alla legislazione vigente, che impone di devolvere una quota non inferiore a un quarto dei proventi alla sicurezza stradale (segnaletica e cartellonistica). E, in virtù di questo, le amministrazioni potranno destinare i proventi delle relative multe per la copertura di costi di bilancio piuttosto che per incrementare la sicurezza sulle strade. Eppure, io ricordo ancora un ex Presidente della Provincia di Firenze che si indignava fortemente contro i Comuni che mettevano *autovelox* non segnalati solo per fare cassa.

In questa manovrina, sono tanti gli interventi *ad personam.* All'articolo 62 si inserisce un provvedimento che è arrivato con singolare tempismo proprio quando era in corso la conferenza dei servizi per la costruzione dello stadio di Tor di Valle. Si dà la possibilità infatti ad un organismo tecnico, che decide a maggioranza, di approvare una variante al piano regolatore, in barba alla competenza del consiglio comunale e si introduce la possibilità di edilizia residenziale nella costruzione degli impianti sportivi, e non solo degli stadi.

Ricordo che a inizio legislatura alcuni parlamentari hanno decantato la norma per gli stadi che esclude ogni tipo di speculazione edilizia. E voi cosa fate? Mettete una norma per lo stadio della Roma, ma non per i tifosi, bensì per finanziare uno finanziere speculatore che farà ampi profitti, assicurandogli fino al 20 per cento di edilizia residenziale, persino utilizzando

l'immagine di Totti per convincere la politica. Ma - ahinoi - abbiamo visto che l'immagine di Totti è più che sfruttata da molti politici.

Ancora, in questi ann ici avete ripetuto: mai più condoni. Ebbene, dopo la *voluntary disclosure* e la vicenda di Equitalia, siamo passati alla rottamazione delle pendenze col fisco. Tradotto: vengono trattati tutti allo stesso modo, sia chi è già stato condannato, sia chi è ancora in primo grado di giudizio. Stiamo parlando di persone che sanno già che presumibilmente quel contenzioso lo perderanno; sono stati già giudicati di fatto evasori in primo grado e adesso, con un colpo di spugna, pagando solo ed esclusivamente quanto dovuto, senza penali, senza aggravanti e ulteriori gravami, tornano puliti pur con una condanna in primo grado.

In questi anni abbiamo discusso molto di una legge su AFAM e statizzazione degli istituti pareggiati. Improvvisamente si cambia rotta e si sceglie la via breve e confusa, perché - si sa - si potrebbe votare da un momento all'altro ed è necessario dare il segnale di fare. Si dà un'ennesima delega in bianco al Governo per decidere le statizzazioni e la loro razionalizzazione, senza garantire adeguate risorse, tutele per il personale, tutele per i precari degli statizzati e i precari dei licei musicali e le accademie. E naturalmente i Comuni, quegli enti locali che in questi anni hanno visto abbattersi con ferocia la scure dei tagli anche nella cultura, dovranno farsi carico dei debiti pregressi degli istituti da statizzare. Devo dire che non si sa se ridere o piangere.

E cosa accade agli istituti i cui Comuni non potranno farsi carico dei debiti? Ma si sa: la campagna elettorale è vicina ed è meglio un miraggio per continuare a garantire almeno le risorse necessarie, pena la chiusura; per il resto si vedrà, tanto nel frattempo alcuni conservatori iniziano a chiudere e agli investimenti economici e culturali per far sopravvivere e crescere istituti dove si continua a produrre musica e arte, grazie al sacrificio e all'abnegazione di decine di musicisti e di artisti, ci penserà qualcun altro.

Ovviamente, non poteva mancare la sanatoria per i direttori dei musei. Eppure, il TAR vi ha ricordato che le leggi vanno rispettate, e non solo quelle approvate con la fiducia in fretta e furia con ansia di prestazione degna di miglior causa, ma anche quelle di cui avete persino perso traccia.

E poi abbiamo gli otto milioni al teatro Eliseo, emendamento che era stato ritirato dal mille proroghe. A quale criterio oggi corrisponde un finanziamento fuori FUS, proprio mentre in queste ore si discute in Commissione la legge sullo spettacolo dal vivo e senza un serio intervento economico e finanziario sull'intero sistema teatrale che da anni deve fare i conti con la riduzione di risorse. Si aiuta un teatro privato in difficoltà? Bene, allora sarà un principio e un precedente inderogabile da utilizzare per tutte le realtà del mondo dello spettacolo che hanno i bilanci in rosso, soprattutto per quelli pubblici, dove troppo spesso si licenziano i lavoratori per far quadrare i bilanci e poco i *manager.* Eppure, mancano ancora i soldi per ristrutturare il teatro Valle, il più antico teatro di Roma, di proprietà totalmente pubblica, che conta solo un quarto delle risorse necessarie. Noi non saremo in silenzio dinanzi alla violazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Infine, questa manovra lascerà il segno sopratutto per la grave scelta di reintrodurre i *voucher:* un'operazione grave, furba, a dir poco anticostitu-

zionale, antidemocratica, insopportabile anche solo da raccontare. Voi oggi reintroducete i *voucher* tagliati in fretta e furia a marzo per non passare dal vaglio di un *referendum* per il quale la CGIL aveva raccolto oltre 3 milioni di firme; un voto che si sarebbe dovuto svolgere a pochi giorni dalle elezioni amministrative e certamente era troppo pericoloso.

Votare o dare assenso a questa manovra anche solo uscendo dall'Assemblea vuol dire mettere in discussione i principi costituzionali. Siamo dinanzi a un arrogante esercizio del potere. Ma come si pensa di recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni? Alle elezioni amministrative ha partecipato circa il 60 per cento degli elettori e questo è un segno di totale sfiducia nella politica e nelle istituzioni. Pensate davvero che, dopo aver raccolto oltre 3 milioni di firme per richiedere un *referendum*, poi concesso, si inventa un decreto-legge per non far votare i cittadini, decreto-legge che abbiamo votato anche noi dell'opposizione, e poi alla prima occasione si reintroducono i *voucher* in maniera a dir poco subdola, invocando anche che si tratti di altro? Si tratta di un vero furto di democrazia e di un grave precedente anticostituzionale: il tutto in nome dell'emersione del lavoro nero, tralasciando di dire, in modo doloso, che esistono forme contrattuali variegate, che sempre voi avete votato, per i lavori stagionali o intermittenti e non è necessario sostituire contratti già precari con altri ancora più vergognosi.

Aggiungo che la vostra operazione è particolarmente grave perché, con le vostre leggi, state modificando la cultura del lavoro. I giovani sono ormai rassegnati alla precarietà, assuefatti e incapaci di reagire, al punto che diventa normale accettare di essere pagati dietro presentazione di scontrini; rassegnati a un futuro senza lavoro e questo è un danno per tutta la società ed è davvero molto pericoloso.

Siamo quindi dinanzi a un attacco gravissimo al nostro sistema democratico ma in perfetta sintonia con le vostre presunte riforme di questa legislatura, caratterizzate tutte dal tono autoritario. Dalla legge Delrio sulle Province, alla riforma costituzionale, passando per il *jobs act* e la legge sulla buona scuola, nonché la vostra bozza di legge elettorale, l'obiettivo manifesto e non più nascosto è l'azzeramento degli spazi e della partecipazione democratica in nome dell'ideologia dell'uomo forte o della donna forte sola al comando.

Noi di Sinistra Italiana voteremo contro questo decreto-legge in modo chiaro e coerente e sabato 17 giugno saremo in piazza con la CGIL, a ricordarvi che la democrazia è intoccabile. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e delle senatrici De Pin e Gatti)*.

MANGILI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame nasce dall'imposizione della Commissione europea all'Italia di correggere l'eccesso di *deficit* pubblico attualmente esistente; una correzione strutturale di almeno lo 0,2 per cento del PIL (circa 3,5 miliardi) che non permette al no-

stro Paese di rimanere in linea con il percorso di convergenza verso il pareggio di bilancio previsto dai trattati europei. Stiamo, dunque, parlando di una manovra correttiva dei conti pubblici chiesta da Bruxelles, che avrà un impatto recessivo inevitabile.

Si giustifica il decreto-legge in esame affermando che questo intervento si muove in uno spazio stretto, tra le esigenze di consolidamento fiscale e di sostegno alla crescita. Perché invece non ammettete che le ragioni per cui l'Italia non prospera e non cresce veramente - in termini soprattutto sociali - stanno anche e soprattutto nelle scelte europee? Perché non confessate il vero peccato originale, ovvero che l'Europa - imponendo una dose massiccia di austerità nella forma di tagli alla spesa pubblica - ha fallito miseramente, riuscendo a far aumentare le diseguaglianze, la povertà assoluta e aumentando la divergenza?

Né l'austerità né le riforme strutturali vere o presunte fino ad oggi sono riuscite a riportare quella prosperità nel nostro Paese e ciò che è peggio è che aggravano la recessione. Ma, soprattutto, l'errore principale che è stato e si continua a compiere è focalizzare tutta l'attenzione sui disavanzi di bilancio, tanto da formulare una diagnosi sbagliata del problema. La cura che ci state propinando è sbagliata, è devastante e fallimentare. A poco serve dire che queste politiche in futuro faranno stare meglio tutti o devono essere accettate dai cittadini, i quali - a vostro modo di dire - vedranno i vantaggi e non subiranno solo conseguenze negative. Non è così, non è vero. La vera vostra preoccupazione è riuscire a mettere in campo azioni per evitare ricadute negative sull'Unione economica e monetaria.

L'Italia continua a presentare squilibri macroeconomici eccessivi, a partire dalla dinamica ancora debole della produzione, dall'elevato volume di crediti deteriorati e dalla forte disoccupazione. Inoltre, le manovre recessive imposte per soddisfare Bruxelles hanno prodotto l'effetto opposto, cioè l'aumento del il rapporto debito/PIL.

Ciò che stride di più è che questo Governo nonostante tutto abbia deciso di proseguire con la logica delle manovre, ovvero con quella serie di operazioni necessarie per il funzionamento della macchina economica di un Paese che è arrivato al collasso, nonostante qualcuno faccia ancora credere che stia crescendo in termini di PIL. Stiamo parlando, quindi, di una manovra per correggere i conti che voi avete sbagliato e che l'Europa ci chiede di sistemare. Eppure, non credo che l'Europa abbia chiesto di sistemare i conti inserendo - ad esempio - il comma 4 all'articolo 22 che integra la disciplina di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010. Quest'ultimo articolo riguarda l'attribuzione di emolumenti per lo svolgimento di incarichi presso pubbliche amministrazioni, che prevede esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e l'attribuzione di gettoni di presenza fino ad un massimo di 30 euro a seduta. In sostanza, avete pensato bene di stabilire che non rientrano tra i suddetti incarichi quelli aventi a oggetto prestazioni professionali conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte di pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva.

Non posso, poi, non rimarcare alcuni punti di questo provvedimento. Intanto rimangono confermate le clausole di salvaguardia fiscali che avete fissato, seppure in parte ridotta, al 1° gennaio 2018, per un importo più contenuto di 15,2 miliardi anziché 19,6. Sul punto se ne riparlerà a ottobre. Vediamo se l'impegno assunto riuscirete a onorare veramente. Noi abbiamo più di un ragionevole motivo per pensare che non ci riuscirete se non con qualche altro taglio, ma purtroppo sempre a scapito dei cittadini che non lo meritano.

Quanto alla collaborazione volontaria, vorrei ricordare che vi hanno aderito davvero in pochi. Pertanto, sarà difficile raggiungere gli introiti da voi previsti, a maggior ragione visto che le vostre previsioni non solo sono improbabili, ma soprattutto non sono certe.

Vengo ora ai *voucher*, che sono stati ritirati mesi addietro, per poi essere inseriti nuovamente e che tuttavia non risolvono il problema del lavoro precario o del lavoro nero.

Vorrei aggiungere una puntualizzazione sulla questione Alitalia. I 600 milioni previsti nella manovra per il salvataggio di Alitalia vengono chiamati prestito ponte o finanziamento. Il motivo di questa elargizione si fonda sulla volontà di salvare l'occupazione del personale della *ex* compagnia di bandiera. Almeno questo è il motivo di facciata. Quello vero, invece, si sostanzia nella necessità di dovere coprire i buchi e le perdite causati dalla politica a un'azienda che doveva essere il nostro fiore all'occhiello. Dietro a questa scelta purtroppo manca un valido e fattibile piano industriale, ma si sa: siete soliti fare tutto senza considerare le cause, le conseguenze, ma soprattutto gli impatti in termini economici. Tanto, a chi importa se poi a Bruxelles vengono aperte procedure di infrazione per aiuti di Stato illegittimi? L'importante non sono le infrazioni, ma poter sbandierare a tutti che la questione Alitalia è stata da mesi al centro dei tavoli tecnici dei vostri Ministeri. Non vi interessa altro.

Infine, è inutile nascondere il nostro rammarico nel veder ridurre i fondi sul trasporto pubblico locale per un ammontare pari a 135 milioni di euro, nel mentre avete pensato bene di prevederne 97 a garanzia della Ryder Cup.

A fronte di tutte queste scelte del Governo, viene da chiedersi: ma dove sono andate a finire quelle politiche che garantiscono la prosperità, intesa non semplicemente come incremento del PIL, ma come una prosperità condivisa, in cui i valori democratici vengono onorati e rispettati e si promuovono la solidarietà e la coesione sociale?

Avete affermato più volte che coniugare correzione dei conti pubblici a misure di sviluppo e sostegno dell'economia è abbastanza complicato. Questo è certo; ma, dato che gli errori compiuti in questa legislatura dall'Esecutivo sono innumerevoli e riguardano molteplici aspetti della vita di noi cittadini, forse è giunto il momento di fare un'analisi più approfondita e ampia prima di commetterne altri, magari valorizzando veramente il dibattito parlamentare.

Dato che siamo certi che per il futuro farete fatica a evitare altri sbagli, io e il Gruppo politico cui appartengo esprimiamo un no convinto al voto di fiducia richiesto da questo Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il decreto-legge in discussione, giunto blindato dopo le tante modifiche apportate dalla Camera dei deputati, mortifica questo ramo del Parlamento, costringendolo a non poter affrontare un esame compiuto e a dover prendere atto che ci si trova di fronte a un testo non emendabile. Nonostante le nostre proteste, al Senato viene nuovamente impedito di entrare nel merito del testo, così come già accaduto negli scorsi mesi sulla legge di bilancio e sul cosiddetto decreto fiscale. Andiamo avanti a colpi di fiducia e il nostro ramo del Parlamento vede costantemente sminuito il proprio ruolo.

Il dibattito ci consente però di lasciare agli atti un'analisi sia del testo, che degli errori di politica economica replicati, anche ora, da questo Governo, sulla medesima scia del Governo precedente. Vorrei ragionare, in modo sintetico, per capitoli.

Mi soffermo, anzitutto, sul versante della tassazione. Dopo questa manovrina le aliquote IVA salgono a partire dal 2018: l'aliquota del 10 passa all'11,5 per cento, mentre quella del 22 sale di ben tre punti, arrivando al 25 per cento. La sterilizzazione è temporanea, rinviando solamente l'aumento al 13 per cento al 2020. In termini di copertura finanziaria, quest'operazione vale 3,5 miliardi di euro. Si tratta di un intervento dopo il quale rimangono comunque in piedi più di 73 miliardi di clausole fiscali fino al 2021. L'aumento delle accise per 350 milioni di euro viene rinviato al 2019.

La sostanza del provvedimento in esame, così ampio e variegato, è data da un aumento di imposte e tasse per circa 4,5 miliardi nel 2018, generati dagli stessi capitoli che nel 2017 originano maggiori entrate per circa 3 miliardi di euro. Tra questi, sono originati dai giochi 238 milioni di euro, che diventano 413 nel 2018, nonostante la volontà, sbandierata da tutti, di ridurre l'impatto sociale del gioco d'azzardo. Questo è lo stato dei fatti, in attesa che gli annunci superino ovviamente gli atti parlamentari.

Questi elementi sono in grado di ridurre la fiducia dei consumatori e deprimere i consumi, venendo meno il potere d'acquisto della gente, che potrebbe quindi essere generato solo e soltanto da un'importante riduzione delle imposte sui redditi. La valutazione sui quattro anni di Governo di centrosinistra - dal 2014 al 2017 - può quindi essere fatta serenamente, numeri alla mano. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi invito ad abbassare il tono di voce.

Prego, senatore Mandelli.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. La diminuzione delle tasse, fatta soprattutto con i vari *bonus,* vale 49 miliardi di euro, mentre l'aumento delle tasse

vale 57 miliardi di euro. Quindi, vi sono 8 miliardi di maggiori imposte a carico dei cittadini italiani, e non per effetto di automatismi connessi alla crescita, seppur modesta, del PIL, ma legati a scelte di politica economica.

Al contrario, continua a mancare una seria revisione della spesa pubblica, che in questa manovrina vede tagli per meno di 300 milioni di euro. Siamo così a un totale di circa 44 miliardi di euro di riduzione di spesa in quattro anni, cui sono però corrisposti aumenti della spesa per circa il doppio. E come si finanzia questa differenza? Si finanzia attraverso il ricorso all'indebitamento netto, che rimane oltre i 35 miliardi nel 2017, anche se con questa manovrina viene ridotto di 3,5 miliardi.

Siamo in presenza di una politica di correzione dei conti pubblici che contiene interventi ancora ipercentralisti, dove continuano a giocare il ruolo della cenerentola tutti i livelli di governo del territorio. Le misure qui introdotte sono volte a creare nuovi spazi finanziari o ampliare risorse, dopo essere arrivati all'impossibilità di garantire servizi essenziali ai cittadini. Ci riferiamo alle funzioni fondamentali degli enti di area vasta, quali quella di provvedere ai circa 130.000 chilometri di strade o ai 5.100 edifici scolastici o dare assistenza ai 234.000 alunni disabili.

Ora, attraverso una restituzione temporanea di 180 milioni di euro per il 2017 e il 2018, si sta cercando di rattoppare una riforma pasticciata delle Province - presenti in Costituzione, ma non nella cosiddetta legge Delrio - dopo i tagli di 5 miliardi e duecento milioni degli ultimi tre anni.

Oltre il 90 per cento della manovrina si basa, quindi, sulla crescita delle tasse. L'incremento delle imposte rappresenta sicuramente un aumento della pressione sul sistema produttivo, sia sulle imprese, che sui liberi professionisti. Sono infatti davvero poche le iniziative in loro favore in questa manovrina, che non compensano certamente l'incremento del carico fiscale qui previsto.

E proprio il provvedimento in esame, resosi necessario per correggere di 0,2 punti percentuali il rapporto *deficit*-PIL, dal 2,3 al 2,1, lo fa aumentando le entrate per un importo di 2 miliardi e 800 milioni e riducendo la spesa per 300 milioni. La regola è certa: finché c'è *deficit*, il debito sale. Ed infatti il debito italiano continua a salire. Proprio qualche minuto fa, un'agenzia di Banca d'Italia lo stima a 2.270 miliardi. È aumentato di 10 miliardi rispetto al mese scorso, con un rapporto debito-PIL che si attesta oltre il 132 per cento.

In questa manovra viene leggermente corretto il livello massimo del saldo netto da finanziare. Così come viene corretto il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ridotto di 2 miliardi e 415 milioni, rispetto all'incremento di 20 miliardi preventivato dal decreto cosiddetto salva banche. Va detto che comunque cresce di 17 miliardi e 585 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017.

Manca ancora un sostegno importante e strutturale agli investimenti, necessario a far crescere l'economia, a creare posti di lavoro stabili e a produrre un clima di fiducia nella gente, che - permettetemi il linguaggio informale - li induca a togliere i loro risparmi da sotto il mattone.

È necessario quindi continuare a sostenere il risparmio della gente, ove indirizzato a investimenti nell'economia italiana, fatta da piccole e

medie imprese, che hanno un rapporto ancora molto critico con l'accesso ai finanziamenti bancari, come hanno iniziato a fare i PIR. La formula zero tasse a chi investe per più di cinque anni sostenendo le Mid Cap italiane funziona. Risulta quindi appropriata la norma che estende questa forma di investimento anche alle casse di previdenza e ai fondi pensione. Per questa particolare eccezione c'è stato un grande apporto di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Siamo purtroppo ancora molto indietro sulla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'agosto 2016. È il quarto intervento legislativo urgente, ma non si è ancora posto fine nemmeno all'emergenza. La ricostruzione sta soffocando sotto un mare di carte. Addirittura nel saldo dare-avere di questa manovrina ci sono 35 milioni in meno per quest'anno, mentre - come tutte le altre voci - gli 885 milioni appostati nel 2018 dovranno essere confermati dalla manovra di bilancio 2018.

Infine, ci sono due aspetti che vorrei sottolineare: il primo riguarda i *voucher* e il secondo riguarda l'allargamento dello *split payment* per i professionisti. Nell'esprimere soddisfazione per la reintroduzione del *voucher*, non possiamo però non evidenziare che, con l'approvazione di questo testo, ci troveremo di fronte a un sistema macchinoso e complesso che andrà a discapito delle famiglie. E mi riferisco alle difficoltà che incontreranno i cittadini quando dovranno registrarsi sulle piattaforme INPS. E questo non può che andare contro il nostro modo di fare politica. Il futuro del mercato del lavoro dovrà essere sempre più flessibile, ma soprattutto sempre più semplificato e snello.

Siamo invece contrari all'allargamento dello *split payment* ai professionisti. Il provvedimento così formulato ha un doppio effetto negativo: quello di drenare liquidità a un settore che in questi anni di crisi è andato avanti con difficoltà e coraggio, e quello di restituire l'immagine di un Paese privo di regole certe. I professionisti oggi sono già tracciati versando la ritenuta d'acconto e l'inasprimento di regole che limitano la circolazione di liquidità è una decisione che riteniamo non produrrà reali effetti nel contrasto all'evasione.

Concludendo, sarebbe necessario riflettere, in tutta onestà, su quanti errori abbia causato il rincorrere riforme istituzionali sbagliate (sto pensando alla riforma costituzionale, all'Italicum o alla riforma Delrio) e politiche economiche volte ad inseguire un momentaneo consenso (sto pensando ai vari *bonus*, ai vari interventi a pioggia e a tutti i mancati tagli alla spesa improduttiva).

La strada non può che essere quella coraggiosa di un taglio importante delle imposte sui redditi da lavoro e un contestuale taglio della spesa improduttiva. Ma, purtroppo, si tratta di un cammino che impone una visione pluriennale e che difficilmente una esperienza politica giunta al capolinea potrà portare a compimento.

Per questi motivi, caro Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo di Forza Italia a questa ennesima fiducia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore della fiducia al Governo ed esprimerà un sì altrettanto convinto al decreto-legge al nostro esame.

**Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,42)**

(*Segue* TONINI). Voteremo a favore perché questo decreto-legge è un tassello importante all'interno di una strategia di politica economica e sociale che si sta rivelando, man mano che il tempo passa, fruttuosa, perché è stata impostata in modo al tempo stesso ambizioso e concreto.

In questo lungo dibattito ho sentito tante critiche formulate a questo o a quell'aspetto del decreto-legge. Adesso non c'è il tempo per tornare su tutti i singoli aspetti, ma i colleghi intervenuti ieri in discussione generale hanno già replicato, punto per punto: cito per tutti il collega Ichino che ha risposto, da par suo, alle obiezioni (per carità legittime, ma a nostro avviso assolutamente infondate) sulla misura a favore del lavoro occasionale. Le critiche sono state avanzate alle singole misure, ma anche e soprattutto all'impostazione generale della nostra politica economica e sociale. Ho sentito tante critiche, ma nessuno di noi è riuscito, nonostante gli sforzi nel cercare di comprendere e ascoltare le ragioni degli altri, a cogliere una strategia alternativa, altrettanto ambiziosa e - mi si consenta - altrettanto concreta.

La strategia del Governo si è concretizzata in questi anni innanzitutto nell'obiettivo di mettere in campo politiche a favore della crescita e dell'occupazione: questo è stato il nostro principale obiettivo e lo è anche in questo decreto. Obiettivo perseguito producendo il massimo impegno possibile di risorse pubbliche, attraverso sia gli investimenti che la riduzione della pressione fiscale, concentrata in particolare sull'impresa e sul lavoro, compatibilmente con l'obiettivo del consolidamento fiscale che per noi è altrettanto importante. In termini di finalità, l'obiettivo è innanzitutto quello della crescita e dell'occupazione, ma dal punto di vista strumentale è altrettanto importante ed essenziale l'obiettivo del consolidamento fiscale e cioè la progressione verso il pareggio di bilancio e quindi la stabilizzazione del debito. Ci è stato riconosciuto da tutte le autorità internazionali che il nostro debito è in una fase di stabilizzazione, in particolare in rapporto al PIL e naturalmente, una volta raggiunto il pareggio, l'obiettivo sarà quello di una riduzione del debito. Il terzo importante elemento di questa strategia è mettere in campo riforme, sia dei mercati che degli apparati pubblici, finalizzate ad aumentare la crescita potenziale e la produttività complessiva del nostro sistema.

In questi anni e con questo provvedimento prosegue il cammino verso una riduzione strutturale della pressione fiscale e al tempo stesso una sua rimodulazione e riqualificazione.

Non sto a ricordare tutte le misure di politica fiscale varate in questi anni; altro che strategia delle mance e dei *bonus*, come sento continuamente ripetere! Dieci miliardi di euro di sconto fiscale ai redditi medio bassi, sal-

dati con la riduzione dell'IMU sulla prima casa (quindi della pressione, anche in questo caso, sui ceti che posseggono la loro prima casa): due terzi di queste risorse sono andate ai consumi, quindi hanno sostenuto la crescita di questi anni. Vi è, poi, la riduzione strutturale dell'IRAP e dell'IRES che, insieme agli incentivi agli investimenti, da quelli sulle infrastrutture edilizie a quelli sui macchinari, hanno aiutato la ripresa in atto, trainata, in particolare, dal sistema industriale. Da ultimo, le misure universali e strutturali di contrasto alla povertà.

Non si tratta solo di riduzione, ma anche di riqualificazione e riorientamento della politica fiscale, proseguendo la strada della riduzione selettiva, in particolare sul lavoro e sull'impresa, finanziata anche attraverso un massiccio impegno, inedito in questa forma e in queste misure, contro l'evasione fiscale, in modo particolare contro l'evasione dell'IVA, che è la madre di tutte le evasioni. *(Applausi dal Gruppo PD*).

Si parla di 50 miliardi di euro di evasione dell'IVA; noi vogliamo finanziare la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, sull'impresa e sulle famiglie attraverso una lotta all'evasione fiscale che ci faccia aumentare il gettito dell'IVA, non perché aumentiamo le aliquote (e infatti stiamo lavorando per disinnescare le clausole che aumenterebbero le aliquote), ma perché aumentiamo il gettito attraverso misure strutturali di contrasto all'evasione fiscale. Tali misure non sono un generico impegno, ma la previsione di misure concrete. In questo decreto-legge c'è lo *split payment*, ma allo studio c'è anche l'estensione e la generalizzazione della fatturazione elettronica, che è lo strumento principe per l'eliminazione alla radice dell'evasione dell'IVA.

I frutti di questa strategia stanno arrivando e lo dimostra proprio questa manovrina, che è nata per correggere uno scostamento modesto dagli obiettivi di indebitamento, dello 0,2 del PIL, ma che, strada facendo, è diventata qualcosa di più importante. Come hanno riconosciuto anche le forze di opposizione, la parte forse più qualificante di questa manovrina è l'anticipo del disinnesco delle clausole dell'IVA del 2018: noi prevedevamo di disinnescarle nel 2018 e un quarto di questa manovra viene anticipato già nel 2017. Insieme al negoziato che è in atto con la Commissione europea, questo ci consentirà in autunno di fare una manovra di bilancio che avrà caratteristiche espansive e non restrittive e, quindi, recessive. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo è un punto cruciale, che rappresenta la registrazione della conquista da parte di questo decreto-legge.

È stato riconosciuto anche a livello internazionale che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. È stato citato da vari colleghi l'ultimo dato importante, quello della relazione del Fondo monetario internazionale, che evidenzia un aspetto importante, sul quale credo sia utile riflettere e con il quale mi avvio alla conclusione. Il Fondo riferisce che l'economia italiana è al terzo anno di una moderata ripresa (moderata: noi la vorremmo molto più incisiva e stiamo lavorando per questo), che è sostenuta da tre fattori, che il Fondo indica nell'ordine: in primo luogo, dalle politiche e dagli sforzi di riforma del Governo (questo è il primo fattore); in secondo luogo, da agevolazioni monetarie eccezionali (le politiche della Banca centrale europea, che peraltro non arrivano dal cielo, sono in gran parte anche il frutto di una poli-

tica europea del Governo italiano); in terzo luogo, dai bassi prezzi delle materie prime.

Il Fondo riporta le proiezioni di crescita per quest'anno all'1,3 per cento; prima erano dello 0,8 per cento e il Fondo le ha corrette in avanti per mezzo punto di PIL, quasi il 40 per cento in più rispetto agli obiettivi previsti. Poiché però i venti a favore diventeranno meno propizi negli anni a venire - queste istituzioni sono sempre pessimiste e preferiscono peccare di pessimismo che non di ottimismo, ed è giusto così - si prevede che la crescita si attesterà all'uno per cento, quindi meno del 2017, nel 2018 e fino al 2020. Perché le previsioni sull'anno prossimo e i successivi sono più prudenti - e vorrei dire più pessimiste - rispetto a quelle dell'anno in corso? Per la fragilità finanziaria, in gran parte dovuta alla massa del nostro debito pubblico, che ci rende strutturalmente esposti a rischi; al secondo posto ci sono le incertezze politiche e al terzo le eventuali battute d'arresto al processo e al percorso di riforma. I fattori di rischio, allora, stanno certo nel debito, perché ce l'abbiamo sulle spalle, ma esso può diventare pericoloso in presenza di instabilità politica e di una battuta d'arresto nel percorso delle riforme.

Sgombriamo il campo dal dibattito stupido che stiamo facendo, se bisogna andare a votare un mese prima o dopo. Il problema non è la conclusione di questa legislatura, che pure è un elemento importante, ma la prospettiva: cosa succederà dopo le prossime elezioni? Avremo un Paese stabile in grado di proseguire sul percorso delle riforme o entreremo in una spirale di confusione, nella quale prevarranno gli elementi di rottura rispetto alla strada portata avanti in questi anni? È chiaro che questo è il tema cruciale, sul quale in quest'Aula e in questo Parlamento ritengo opportuno avviare una discussione che naturalmente proseguirà nel Paese e nel corpo elettorale, quando, al più tardi all'inizio del prossimo anno, saremo chiamati al voto. Quella sarà la questione decisiva.

L'Europa si sta riorganizzando: ha sconfitto e isolato il focolaio d'infezione che veniva dal Regno Unito, con il rischio di una dissoluzione del percorso europeo e, in particolare, dell'Unione economica e monetaria. L'Europa va avanti, in particolare grazie al clamoroso e straordinariamente positivo risultato delle elezioni francesi: la Francia ha battuto le posizioni euroscettiche e antieuropee della signora Le Pen e ha scelto, in maniera massiccia e chiara, di restare protagonista dell'Europa e dell'euro. In Germania è scontato che il risultato a settembre sarà di continuità e stabilità, indipendentemente dal fatto che questa continuità sarà guidata dalla signora Merkel o dal *leader* della SPD Schulz.

Il problema siamo noi: vogliamo essere in questo gruppo, che sta lavorando per riorganizzare, ristrutturare, riformare e rilanciare il percorso europeo dell'euro, o decidiamo di chiamarci fuori da soli? Sia chiaro che, rispetto a qualche mese fa, quando un eventuale risultato diverso in Francia avrebbe innescato una reazione a catena dissolutiva dell'Unione europea, adesso siamo in uno scenario completamente diverso. È chiaro che una crisi dell'Italia può creare danni all'Europa, ma altrettanto lo è che gli altri Paesi hanno deciso di andare avanti. Il problema è nostro: vogliamo essere dentro questa discussione da protagonisti o vogliamo ritagliarci uno spazio di fuga

che ci porterebbe - questo sì - a una condizione d'instabilità pericolosa e di recessione? Questo credo sia il tema politico che è davanti a noi.

Il Governo - e il Partito Democratico che lo sostiene, insieme all'apporto determinante di altri alleati - è chiaramente orientato verso questa direzione: siamo per far andare avanti l'Europa e partecipare alla discussione e alla progettazione di una fase nuova per l'Europa e per l'eurozona in particolare. Per questa ragione, votiamo la fiducia a questo Governo e al decreto-legge in esame, che di tale strategia è un tassello importante. *(Applausi dal Gruppo PD).*

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, non voterò la fiducia al Governo in dissenso dal Gruppo che mi ospita, soprattutto per segnalare una vicenda di cattiva politica: quella dei *voucher* e della regolazione che li sostituisce.

Se è ben vero che la società chiede regole semplici, certe e stabili per orientarsi all'attività, nel corso di questa legislatura la disciplina relativa ai lavori brevi è cambiata addirittura quattro volte. Prima è stata ampliata rispetto al precedente sedimento normativo, poi è stata corretta con l'opportuna introduzione di adempimenti funzionali alla vigilanza, successivamente è stata cancellata di fronte alla minaccia referendaria, infine è stata reintrodotta in termini che scontentano tanto l'ideologia quanto la realtà.

Il nuovo testo viene introdotto non solo dopo la fuga dal confronto referendario, ma con modalità che non ne consentono, di fatto, un'attenta lettura parlamentare, e si vede.

Si riconosce l'esigenza di regole semplici del lavoro breve, ma la si soddisfa evocando la pesante disciplina del lavoro subordinato e, inspiegabilmente, solo nelle imprese fino a cinque addetti, come se la realtà fosse fatta per segmenti. L'unico limite importante - quello dei compensi tra lo stesso committente e lo steso lavoratore - è perfino troppo generoso, ma poi si aggiungono limiti ingiustificati ai compensi tra un committente e più prestatori e tra un prestatore e più committenti. I contratti di lavoro intermittente restano inibiti da vincoli senza senso e tutto questo risvegliando inutilmente pregiudizi ideologici.

Gente di Governo, meditate sul fatto che avete scontentato tanto chi idealizza il lavoro, quanto coloro che il lavoro lo fanno. Non mi sembra, però, che i tanti scontenti diano luogo a tanto onore.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori e sulla regolarità del voto. Mi permetta un intervento di un minuto,

esclusivamente per segnalare quanto segue: noi teniamo alla legittimità della rappresentanza parlamentare e alla regolarità dei voti. Stiamo votando una fiducia importante e altre fiducie importanti sono programmate per le prossime settimane.

Ebbene, sappiamo che alcuni colleghi sono stati eletti sindaci in città con più di 20.000 abitanti. Sappiamo che c'è un'incompatibilità tra le due cariche, che prevede un *iter* abbastanza lungo e complesso, con un termine di 30 giorni per dichiararla alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e tutto il resto. Signor Presidente, mi appello alla sua sensibilità e a quella dei colleghi e anche al fine di non inficiare future votazioni di questa Assemblea, invito a fare al più presto possibile, al momento della proclamazione, tutte le pratiche necessarie per rimuovere immediatamente queste incompatibilità. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

MIRABELLI *(PD)*. Non è che i senatori che subentrano poi votano con te!

CRIMI *(M5S)*. Ciò affinché si fughi ogni dubbio sulla volontà di arrivare alla fatidica data del 15 settembre per la pensione privilegiata da parte di questi colleghi: ennesima beffa ai cittadini! *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, prendiamo atto di questa sua segnalazione, che comunque è in via preventiva dato che noi aspettiamo le proclamazioni, prima di poter procedere a qualsiasi valutazione sull'incompatibilità.

Procediamo dunque alla votazione.

### *Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Napolitano, Pinotti, Nencini, D'Onghia, Di Giorgi, D'Ascola, Fattorini, Casini, Lucherini, Marinello e Romani Maurizio.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

*(I predetti senatori rispondono all'appello).*

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Santangelo).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Santangelo.

FRAVEZZI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i *senatori*:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fravezzi

Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gualdani, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Napolitano, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i *senatori*:

Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Bernini, Bertorotta, Bignami, Blundo, Boccardi, Bocchino, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Candiani, Cappelletti, Carraro, Cassinelli, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Comaroli, Compagna, Consiglio, Cotti, Crosio

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, Davico, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Divina, Donno
Endrizzi
Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Fucksia
Gaetti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Girotto
Iurlaro
Langella, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Mastrangeli, Mauro Giovanni, Mazzoni, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini
Nugnes
Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia
Quagliariello
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria
Santangelo, Schifani, Scibona, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Stefani
Taverna, Tosato, Tremonti
Vacciano, Volpi
Zin, Zuffada.

Si astiene il *senatore*:
Conti.

*(Il senatore Falanga dichiara di non partecipare al voto).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 251 |
| Senatori votanti | 249 |
| Maggioranza | 125 |
| Favorevoli | 144 |
| Contrari | 104 |
| Astenuti | 1 |

**Il Senato approva.**

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 50.

## Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Informo che, a norma dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, è stata richiesta l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la trattazione del disegno di legge in materia di cittadinanza rispetto alla votazione sul parere della 1ª Commissione sul decreto-legge sui vaccini.

Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare tale richiesta. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ho chiesto l'inversione insieme ad altri senatori perché, com'è noto, in linea con le richieste che avanzo da mesi, credo sia arrivato il momento di incardinare i disegni di legge che riguardano la cittadinanza. Chiedo pertanto di anteporli alla votazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sui vaccini, su cui comunque ci riserviamo di intervenire.

Credo sia assolutamente importante che questa Assemblea inizi finalmente a discutere e a esaminare il disegno di legge sulla cittadinanza; lo aspettiamo da un anno e nove mesi, quindi faccio appello all'Assemblea affinché voti a favore dell'inversione e finalmente si possa iniziare una discussione che si attende da tanto tempo.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dalla senatrice De Petris, potranno intervenire non più di un oratore contro e uno a favore.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, qualora vi fossero dei dubbi, specifico che intervengo contro la proposta di inversione dell'ordine del giorno. Sono contrario all'inversione e all'incardinamento del provvedimento sulla cittadinanza. Tale provvedimento è arrivato in Commissione nell'ottobre 2015, quindi giace in quella sede da un anno e otto mesi. È per colpa mia che vi giace, non solo per effetto di un certo numero di emendamenti, ma altresì per l'utilizzo, anche spregiudicato, del Regolamento, tant'è che dopo un anno e otto mesi si è approvato un solo emendamento.

Io credo che non si tratti di una colpa, ma che sia un merito aver fermato questa proposta di legge da fuori di testa *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Però i meriti è giusto condividerli e il primo partito con cui voglio farlo è il Partito Democratico. Perché? Noi abbiamo presentato 8.000 emendamenti e in passato ne ho presentati 85 milioni, ma quando si è voluto fare

una legge, la si è fatta: con le fiducie, con i canguri, con gli emendamenti premissivi, con gli emendamenti apocrifi. Quindi è mancata la volontà politica. Il PD ha avuto il Presidente della Commissione (l'hanno avuto fino al dicembre 2016); ha avuto il Presidente della 5ª Commissione che, bontà sua, dopo un anno non aveva ancora espresso un parere sugli emendamenti; ha la Presidenza del Senato. Quindi avrebbero potuto tranquillamente procedere. Così non è stato.

Poi, come sempre capita, il Partito Democratico, a seconda del periodo all'anno e del vantaggio elettorale, da dottor Jekyll si trasforma in Mister Hyde e decide di calendarizzare tale disegno di legge, anche senza relatore, per il 15 giugno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Però non bisogna fare troppo, perché ci sono i ballottaggi, ma bisogna dare anche il contentino a sinistra, quindi, non per un pugno di dollari ma per un pugno di voti, si sta svendendo la nostra identità; si sta svendendo l'identità dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo PD).*

Una legge la si cambia quando non funziona. La legge n. 91 del 1992 funziona fin troppo bene, andrebbe ridimensionata, come giustamente ha detto il senatore Gasparri. Qualcuno mi risponda: il numero delle cittadinanze rilasciate al livello europeo sta regolarmente calando. Qual è il Paese che nel 2016 ha fatto il *record* del numero di cittadinanze rilasciate? L'Italia con 205.000 nuovi cittadini. L'anno scorso sempre l'Italia, con 180.000 cittadinanze. In tre anni abbiamo raddoppiato il numero delle cittadinanze rilasciate. Eppure continuiamo a dire di essere troppo restrittivi sul rilascio della cittadinanza. Io lo sarei ancora molto di più, soprattutto su quelli che la acquisiscono attraverso il matrimonio che determina situazioni allucinanti nelle quali le donne vengono maltrattate e sulle quali la sinistra non dice mai niente, perché l'extracomunitario è sempre santo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Io non vedo solo un problema numerico, anche se numerico lo è sicuramente visto che si dice che ho negato la cittadinanza ad un milione di cittadini. Io penso che il problema non sia quel milione di persone che vuole la cittadinanza, bensì che qualcuno a sinistra vuole che quel milione di cittadini diventi loro elettore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ma quello che mi spaventa non è solo la svendita della nostra identità, ma l'aspetto della sicurezza. Io non posso dimenticare i Paesi dove ci sono stati attentati e non posso non considerare una legge come quella che vuole lo *ius soli*, perché gli attentatori, tutti (sto parlando di quello di Bruxelles, quello di Londra, quello di Manchester, in qualunque parte d'Europa si siano verificati gli attentati) avevano in tasca un passaporto del Paese contro cui hanno fatto l'attentato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Proteste dal Gruppo PD).*

MANCONI *(PD)*. È falso!

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Protestate pure, non porta a nulla, la verità fa male, ma intanto portatela a casa e andate a raccontarla ai vostri cittadini ed elettori.

MANCONI *(PD)*. Quello di Berlino di dov'era?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Dirò di più: il signore di Manchester, figlio di libici che grazie allo *ius soli*, cioè quella legge che oggi volete portare avanti, ha preso la cittadinanza e il passaporto inglese, ha fatto l'attentato a Manchester e, *dulcis in fundo*, aveva preso 7.500 euro di borsa di studio e invece di studiare con quei soldi ci ha comprato la bomba. Bravi, complimenti! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Proteste dal Gruppo PD. Commenti del senatore Manconi.).*

Dopo si discuterà di trattamenti sanitari obbligatori. Il primo posto dove applicare il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione è questo Parlamento che invece di impegnarsi per i cittadini italiani pensa solo ai loro voti. Bravi. Andate avanti, non so dove andrete. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Sono scaduti da quattro minuti i termini per la presentazione degli emendamenti. Preparatevi a contare, perché sono tanti. Qualcuno ha detto che siamo pronti a metterci la fiducia. Abbiamo qui il ministro Finocchiaro, siamo già pronti, mettiamola già oggi, senza neanche la discussione generale, ma ricordatevi che con una fiducia non si fa niente, perché se questo provvedimento dovesse essere approvato con un voto di fiducia, un articolo interamente sostitutivo, poi tornerebbe alla Camera e là morirebbe. Oppure preparatevi a metterne quattro. Vi auguro buona fortuna e buon voto a tutti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede che sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno possano intervenire non più di un senatore a favore e uno contro. Abbiamo sentito la versione contro del senatore Calderoli. Ora può parlare un oratore a favore.

MANCONI *(PD)*. Quell'intervento era a favore!

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ho già ricordato cosa dice il Regolamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Sì, ma io devo dire altro, Presidente.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, si esprime contro o a favore?

CRIMI *(M5S)*. Solo una precisazione, Presidente, non mi esprimo né contro, né a favore.

PRESIDENTE. E allora non può parlare.

CRIMI *(M5S)*. Perché mi ha detto che non posso parlare? Se vuole mi esprimo contro.

PRESIDENTE. Non può.

CRIMI *(M5S)*. Lo so. Avevo chiesto di intervenire per questo. Lei non me lo consente, perché il Regolamento non lo consente. Massimo rispetto del Regolamento, sempre, da parte nostra e non da parte di altri. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Ma non può parlare! Stai zitto!

CRIMI *(M5S)*. Detto questo, vorrei aggiungere una precisazione, Presidente. Questa è la dimostrazione di cosa state facendo. Voi state consegnando il dibattito... *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, io non le ho dato la parola per esprimere il suo parere sulla votazione.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, mi permetta, voi state consegnando il dibattito su un tema così importante a queste esternazioni, da cui mi dissocio, e ad altre che sentirò dall'altra parte, da cui mi dissocio ugualmente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Voglio fare un duplice richiamo al Regolamento. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Silenzio!

MALAN *(FI-PdL XVII)*. L'ordine del giorno recherebbe, a questo punto, la discussione riguardante l'applicazione dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento per i presupposti del decreto-legge in materia vaccinale. Non si tratta di un punto dell'ordine del giorno qualsiasi, ma è un obbligo preciso previsto dal Regolamento. L'articolo 78 prescrive infatti che quella votazione debba avere luogo entro cinque giorni dalla votazione avvenuta in Commissione. La votazione in Commissione è avvenuta martedì, non mi risulta che ci siano sedute previste per venerdì, per sabato o per domenica, di conseguenza abbiamo l'obbligo di farlo adesso. C'è la possibilità di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, ma non quando si rischia, a causa di questo, di venire meno ad un preciso obbligo previsto dal Regolamento.

In secondo luogo, la mia obiezione è che quest'anticipazione viene fatta non solo contro il Regolamento, ma contro la Costituzione, che all'articolo 72, comma 1, prevede che ogni disegno di legge sia esaminato dalla Commissione e dall'Assemblea. Per esame da parte della Commissione non

credo che si intenda l'aver sventolato in quella sede qualche foglio. Gli emendamenti sono stati presentati il 12 aprile 2016, quindi quattordici mesi fa, ed al loro esame è stata dedicata mezza seduta. Mezza seduta in quattordici mesi non è un esame del provvedimento, pertanto il provvedimento va ancora discusso in Commissione. Tanto meno si può anticipare un provvedimento non discusso in Commissione a danno di un punto che l'ordine del giorno ed il Regolamento prescrivono tassativamente: non è che si poteva fare oggi, ma possiamo farlo tra due o tre settimane come una mozione qualsiasi. È un obbligo previsto dal Regolamento quello di discutere le richieste di cui all'articolo 78, peraltro derivante dall'obbligo previsto all'articolo 77 della Costituzione, per cui i decreti-legge vanno sottoposti alle Camere entro cinque giorni dalla loro emanazione. Questo, pertanto, è un termine fondamentale. Se il Parlamento decidesse che non ci sono i presupposti, il decreto-legge decadrebbe. È un obbligo costituzionale, non è uno dei tanti punti, con tutto il rispetto per ciascun punto del Regolamento. È un punto fondamentale che non possiamo rinviare. Si esamina questo e poi si deve andare avanti con l'ordine del giorno normale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Malan, poiché comunque si tratta di cinque giorni, nulla esclude che si possa convocare il Senato per rispettare il Regolamento se oggi non riusciamo a farlo. Ancora non siamo a quel punto. Noi speriamo di riuscire a concludere tutto entro le ore 14 che è il termine previsto per la fine della seduta. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Scusate, ma se dobbiamo far passare il tempo per arrivare alla fine della seduta, fatemelo sapere così interrompiamo subito e ce ne andiamo.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sarei intervenuto ad inizio seduta ma lo faccio per avere da lei una risposta.

Il nostro Regolamento prevede, per i disegni di legge di conversione, che il Presidente del Senato sottoponga entro cinque giorni al voto dell'Assemblea il parere contrario espresso dalla 1ª Commissione per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato e su questo viene fatta una votazione nominale con scrutinio simultaneo. I cinque giorni scadrebbero nella giornata di lunedì.

Quello che vorrei chiederle è se dovesse venir meno il numero legale su quella votazione, il parere si intende respinto, visto che è un parere favorevole? C'è la necessità di un'ulteriore convocazione o che interpretazione dà lei a questo punto del Regolamento?

PRESIDENTE. Mi meraviglio di questa domanda, perché se non c'è la votazione non si può respingere e la mancanza del numero legale non è una votazione. In quel caso, si convoca la seduta finché non c'è il numero legale e si può votare. La mia interpretazione è che abbiamo cinque giorni di tempo che possiamo utilizzare.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ho capito.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non entrerò nel merito dello *ius soli* e delle valutazioni che abbiamo espresso in Commissione e che esprimeremo altrove.

Poiché lei ha detto che nulla impedisce che poi entro cinque giorni il Senato si possa convocare, chiedo che sia convocata la Conferenza dei Capigruppo per decidere il calendario dei giorni successivi. *(Applausi del senatore Malan)*

PRESIDENTE. Quando saremo a quel punto, non c'è dubbio.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Altrimenti lei sui vaccini rischia di fare una cosa complicata rispetto a un tema su cui c'è l'attenzione del Paese.

PRESIDENTE. No, io sono vaccinato.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dobbiamo prima sentire l'opinione favorevole, poi interverrà. Non può intervenire sempre lei.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, le senatrici e i senatori del Partito Democratico voteranno a favore della proposta della presidente De Petris

per un'inversione dell'ordine del giorno, sapendo anche di lasciare tutto il tempo in questa stessa seduta per altri adempimenti.

Il senatore Calderoli mi ha fornito gli argomenti che motivano questo nostro voto e lo ha fatto quando ha ricordato il numero degli emendamenti presentati in Commissione, che sono la ragione che ci consente di qualificare come ostruzionistico il comportamento di quanti in quella sede non volevano l'approvazione del disegno di legge. Devo anche dire che questo brevissimo dibattito che ha preceduto il mio intervento mi conferma sempre l'esistenza di un atteggiamento ostruzionistico nei confronti di questo testo.

Devo altresì dirvi con molta franchezza una mia opinione personale. Naturalmente tutte le condotte parlamentari previste dal Regolamento sono legittime, ma credo che politicamente non sia un atto nobile da parte del Parlamento quando, invece di discutere nel merito, si abbandona ad atteggiamenti che hanno a che fare soltanto con eccessi di utilizzo delle procedure. *(Commenti del senatore Volpi).*

Inoltre, dall'intervento del senatore Calderoli ho capito che esiste un problema ulteriore, relativo cioè alla necessità che noi si discuta di questo disegno di legge dopo averlo letto, perché senza averlo fatto le questioni diventano più complicate. Noi non stiamo parlando soltanto di dare la cittadinanza a dei bambini e a dei ragazzi che sono nati in Italia, ma di dare la cittadinanza a dei bambini che hanno vissuto e studiato in Italia. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Bencini).* Stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che sono italiani e che per questo che hanno diritto di avere la cittadinanza. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Uras e Bencini. Commenti dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fattori).*

Io mi auguro che il dibattito in Assemblea su questo provvedimento non abbia a seguire la linea ostruzionistica che è stata invece introdotta in Commissione e sia veramente un dibattito importante nel merito del disegno di legge.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Voi lo avete fatto, l'ostruzionismo!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di inversione dell'ordine del giorno.

**Verifica del numero legale**

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

CARDINALI *(PD)*. Alla faccia dell'ostruzionismo!

PRESIDENTE. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

Calma, non siamo allo stadio.

VOCI DAL GRUPPO PD. Bravi!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Non siamo allo stadio!

**Ripresa della discussione della proposta di inversione dell'ordine del giorno**

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dalla senatrice De Petris.

**Non è approvata.** *(Commenti dal senatore Esposito Stefano)*.

Dispongo la controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvata**. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

MANCONI *(PD)*. Pusillanimi!

**Discussione dei disegni di legge:**

**(2092)** ***Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza****(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Pes ed altri; Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Centemero; Bianconi; Bianchi Dorina; Fitzgerald Nissoli ed altri; Fabbri ed altri)*

**(17)** ***MARINO Ignazio ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello*** **ius soli**

**(202)** ***DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***

**(255)** ***DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***

**(271)** ***MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana***

**(330)** ***CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza***

**(604) *GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana***
**(927) *GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***
**(967) *BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***
**(2394) *CONSIGLIO. – Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza***
**(ore 13,16)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2092, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Pes ed altri; Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Centemero; Bianconi; Bianchi Dorina; Fitzgerald Nissoli ed altri; Fabbri ed altri, 17, 202, 255, 271, 330, 604, 927, 967 e 2394.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Torrisi, per riferire sui lavori della Commissione. *(Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire. Commenti dal Gruppo PD).* Un attimo, prima facciamo riferire il Presidente della 1ª Commissione. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut).* Ho già dato la parola al Presidente della 1ª Commissione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiedo di intervenire sul Regolamento.

PRESIDENTE. Presidente Torrisi, riferisca sui lavori della Commissione. *(Il senatore Volpi rivolge un insulto all'indirizzo del Presidente).*

Senatore Volpi, questo stigmatizza il suo stile da senatore. *(Proteste dal Gruppo PD)*. Senatore Volpi, la prego di accomodarsi fuori. *(Proteste dal Gruppo LN-Aut. Commenti del senatore Volpi).* Senatore Volpi, è espulso. *(Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

CORO DI VOCI DAL GRUPPO PD. Fuori! Fuori!

PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari e i senatori Questori di dar seguito alla mia decisione.

Senatore Calderoli, lei è un Vice Presidente. Il senatore Volpi non può usare queste parole in Aula; le dica fuori. Senatore Volpi, esca dall'Aula.

VOLPI *(LN-Aut)*. Tutte le volte che c'è un Regolamento non applicato, lei è un venduto.

CORO DI VOCI DAL GRUPPO PD. Fuori!

PRESIDENTE. Prendiamo atto di ciò che ha detto.
Senatore Torrisi, svolga il suo intervento.

TORRISI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla legge n. 91 del 1992 e altre disposizioni in materia di cittadinanza. In particolare, è affrontata la questione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Vergogna!

TORRISI *(AP-CpE-NCD)*. Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita, il cosiddetto *ius soli*, e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto *ius culturae*.

Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015 e, una volta trasmesso al Senato, è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali che ne ha iniziato l'esame il 27 ottobre 2015 con la relazione introduttiva della relatrice Lo Moro. *(Alcuni senatori del Gruppo LN-Aut occupano i banchi del Governo, dando spinte ai membri del Governo ivi seduti, ed espongono cartelli con la scritta in colore verde: «NO IUS SOLI» e "STOP INVASIONE". Intervengono i senatori Questori)*.

PRESIDENTE. Silenzio!

TORRISI *(AP-CpE-NCD)*. Dopo la discussione e la reiezione delle questioni pregiudiziali proposte da alcuni Gruppi di opposizione, il 15 dicembre 2015 ha avuto inizio la discussione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sospendere la seduta!

PRESIDENTE. Concluda.

CORO DI VOCI DAL GRUPPO PD. Fascisti! Fascisti!

TORRISI *(AP-CpE-NCD)*. Sono intervenuti 24 senatori e le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo... *(Generali proteste).*

PRESIDENTE. Silenzio, per favore. Senatore Calderoli, mi meraviglio di lei che è un Vice Presidente.

TORRISI *(AP-CpE-NCD)*. Vista la situazione, chiedo l'autorizzazione a consegnare alla Presidenza la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e la autorizzo in tal senso.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Torrisi, il disegno di legge n. 2092, non essendosi concluso l'esame in Commissio-

ne, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Passiamo ora all'altro punto all'ordine del giorno.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Non può!

ARRIGONI *(LN-Aut)*. La pagherete!

**Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**
**(2856) *Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale* (ore 13,21)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 2856: «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale».

MANCONI *(PD)*. Grillini vili!

PRESIDENTE. Senatore Manconi, per cortesia.

Nel corso della seduta del 14 giugno scorso la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Mancuso, se intende intervenire.

Senatore Mancuso, rinuncia all'intervento?

MANCUSO, *estensore del parere*. Signor Presidente, confermo il parere.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, fate silenzio. Adesso basta.

Senatore Calderoli, ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prima di intervenire sul merito, faccio un richiamo al Regolamento. Lei ha completamente disatteso quanto previsto dal nostro Regolamento, perché ha espulso dall'Aula un senatore, che è però ancora presente. Finché questi non esce dall'Aula, lei è obbligato a sospendere la seduta. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Allo stesso modo, lei, signor Presidente, sarebbe stato obbligato a sospendere la seduta se una serie di parlamentari avessero occupato i banchi del Governo e se avessero esposto ripetutamente dei cartelli.

Pertanto, le chiedo di ristabilire l'ordine, sospendendo la seduta e concedendomi di poter prendere la parola tranquillamente, non obbligando il presidente Torrisi a consegnare un testo scritto, perché gli è stato impedito di parlare, così come avvenuto al senatore Mancuso. Signor Presidente, le chiedo di applicare il Regolamento. Quando verrà applicato, prenderò la parola.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, abbiamo proceduto comunque dopo che era stata data la parola al senatore Torrisi per l'illustrazione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Non è vero!

PRESIDENTE. Se il senatore Volpi è ancora qui, risponderà nelle sedi opportune di quello che ha fatto.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. No, c'è il Regolamento!

PRESIDENTE. Revoco l'espulsione del senatore Volpi. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut. Applausi ironici dei senatori Candiani e Divina. Commenti dal Gruppo PD)*.

Prego, senatore Calderoli.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la prenda con l'amicizia che ci lega (magari non ci stimiamo, ma siamo amici), ma un precedente così mi fa venire in mente solo l'arbitro Moreno! Non ho mai visto una cosa del genere.

PRESIDENTE. Quando ci sono giocatori che fanno i falli e si nascondono, è chiaro che l'arbitro può reagire in questo modo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Io non mi nascondo!

PRESIDENTE. Quando si agisce in maniera leale, l'arbitro è leale.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Magari può capitare al Presidente del Gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, Renato Brunetta, di non essere visto, ma che capiti con il senatore Volpi mi sembra proprio...

PRESIDENTE. Mi sono meravigliato che il senatore Volpi si sia espresso in quella maniera soprattutto nei miei confronti. Non mi risulta che rientri nello stile che conosco del senatore Volpi, con cui peraltro c'è anche un bel rapporto personale.

VOLPI *(LN-Aut)*. Vuol dire che mi ha fatto arrabbiare!

PRESIDENTE. Mi dispiace che l'agonismo politico possa portare a questi eccessi.

Ritorniamo al punto all'ordine del giorno.

Prego, senatore Calderoli. *(Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Falanga, ancora una volta, quando do la parola vi prego di non interrompere. *(Commenti del senatore Falanga)*.

Prego, senatore Calderoli.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, provo un certo disagio a parlare a fianco di un senatore espulso, ma cercherò di superarlo e tornare al merito della questione.

Prima di soffermarmi sui presupposti di legittimità costituzionale, voglio dire due cose che probabilmente molti dei colleghi presenti, che dovranno poi votare, non sanno. Mi siano consentite dunque alcune brevi considerazioni nel merito.

Con il provvedimento in esame il numero delle vaccinazioni obbligatorie viene portato da quattro a dodici. Si prevede l'impossibilità di accedere agli asili nido o alle scuole materne per coloro che non hanno eseguito le vaccinazioni; a livello della scuola dell'obbligo, è invece prevista una sanzione da 500 a 7.500 euro ed, eventualmente, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, in particolar modo, al tribunale dei minori.

Presidente, sono adulto, addirittura un po' vecchio, sono vaccinato e sarei fuorilegge in questo momento: ho fatto vaccinare mio figlio e credo fortemente nei vaccini e nei loro effetti benefici. Vengo dalla Lombardia, la Regione *record* per le vaccinazioni non solo obbligatorie, ma anche facoltative, e ne sono orgoglioso. Non esprimo pertanto alcuna contrarietà sui vaccini, anzi. Il relatore nel corso della discussione in Commissione mi ha detto che quello che vale in Lombardia può non valere nel resto del Paese, citando le parti meridionali dove, a suo avviso, non esiste ancora una cultura vicina alla vaccinazione, facendo al contempo il parallelo con la cultura della donazione degli organi. La cosa mi ha stupito perché dopo aver visto con sorpresa un Governo intervenire con un decreto-legge su una questione come quella delle vaccinazioni, non vorrei, senatore Mancuso, trovarmi la prossima volta un decreto-legge che obblighi a donare gli organi e lo Stato che fa una specie di magazzino con tanti fegati e cuori, per poterli usare come merce di ricambio. Questa non è la mia cultura, ma non entro nel merito.

La battaglia in Lombardia si è vinta grazie ad una triade che ha portato sempre grandissimi risultati: l'informazione, la consapevolezza e il dirit-

to di poter liberamente decidere. Questi sono i presupposti che a mio avviso devono essere applicati.

Rispetto al fatto che siano o no sussistenti i presupposti di necessità e urgenza, l'articolo 77 della Costituzione prevede che «in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta». Il Presidente del Consiglio ha affermato che non si ha, al momento, una situazione di emergenza nazionale; appare pertanto di tutta evidenza che non sussistono i presupposti fattuali per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Non solo. L'unico allarmato per la situazione di emergenza è il Ministro della salute, ma non il Ministero. Ricordo infatti che anche i dati riferiti al morbillo, pubblicati dall'epicentro e dal Ministero della salute, da gennaio ad aprile, hanno registrato un calo. Quindi, *per tabulas*, i presupposti di necessità e urgenza non ci sono.

Veniamo ora agli altri punti su cui claudica il provvedimento. L'articolo 3, uno dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, al comma 2, stabilisce che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». A me sembra curioso che un Governo della sinistra, o che si definisce tale (che dovrebbe quindi essere più attento e vicino alle classi più deboli) vada ad introdurre non il divieto di ingresso, ma il pagamento da 500 a 7.500 euro di multa. Allora cosa c'è? Il ricco va a scuola e ogni anno paga e il poveretto invece resta fuori? Questa è eguaglianza sociale? Questo è il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Neanche un Governo di estrema destra avrebbe mai saputo mettere dei paletti economici rispetto ad un diritto-dovere che è un principio fondamentale della nostra Carta costituzionale.

Proseguiamo con il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione che, tra l'altro, consente - e ci sarà modo di divertirsi - il voto segreto. Tale comma stabilisce: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

E mi viene ancora più da ridere se penso che quelli che non pagano e non vaccinano il bambino possono vedersi segnalati dalla ASL al tribunale dei minori e vedersi, sotto la discrezionalità del giudice, revocata la patria potestà del proprio figlio. È rispetto della persona umana togliere un bambino alla propria famiglia?

Proseguiamo: ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, quello di cui stiamo trattando in questo momento è materia concorrente. Nessuna intesa è stata raggiunta all'interno della Conferenza Stato-Regioni. Tutte le volte si ricorre alla scusa di inserire queste materie all'interno dei LEA, riconducendole così alla competenza dello Stato. La Regione Veneto - e mi auguro che presto lo facciano anche la Lombardia e la Liguria - ha sollevato il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale e lo vincerà, perché è *per tabulas* che perderanno questo ricorso.

Ma più che agli articoli della Costituzione, credo che questo provvedimento sia contrario al buon senso. Non è con le grida manzoniane o con gli obblighi di legge che si sensibilizza una persona a farsi vaccinare. Bisogna istruirla, formarla, renderla consapevole e poi andrà a vaccinarsi spon-

taneamente. Io dico sì ai vaccini, ma no agli obblighi. Informiamo i genitori, facciamo loro sapere attraverso i medici di famiglia quali sono i vantaggi possibili e i rischi di una vaccinazione, ma poi ciascuno decida a casa propria. Con questo decreto-legge otterrete l'effetto opposto. Si sta risvegliando una curiosità e una diffidenza da parte delle famiglie, per cui al posto di vedere aumentare il tasso di vaccinazione, lo vedrete decrescere.

Richiamo tutti al buon senso. Non è la battaglia politica di un singolo, ma stiamo parlando dei nostri figli. Pensiamoci bene prima di ricorrere a grida manzoniane che non produrranno nulla se non dei disastri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine del lavori, ma ho la sensazione che lei, non di rado, trascuri chi da questa parte dell'emiciclo le chiede la parola. Credo che le abbia una considerazione di senatori di serie A, di serie B e giù fino alla Z.

Se mi permette, Presidente, io non ho sentito il relatore Torrisi e non ho potuto ascoltare la sua relazione. Devo premettere che ho presentato un disegno di legge sul tema della cittadinanza e quindi nel merito dirò quello che penso.

PRESIDENTE. Non ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori? Non ho compreso bene.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Mi faccia finire, la prego. Come dicevo, non ho ascoltato la relazione del relatore. Lei ha detto che sarà depositata. Nel momento in cui ha incardinato quel provvedimento, in quest'Aula non si capiva che cosa stesse accadendo: i banchi del Governo erano occupati da colleghi della Lega Nord e lei, nonostante ciò, ha ritenuto di raggiungere lo scopo di un incardinamento che non fa bene a quel provvedimento. Lei, Presidente, come ha avuto il coraggio di revocare, per superare l'eccezione...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei ha ottenuto la parola per intervenire sull'ordine dei lavori. In questo momento i nostri lavori sono dedicati alla deliberazione sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Lei può intervenire su questo tema, non su cose passate.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Di qui a un attimo, con l'arroganza che la contraddistingue...

PRESIDENTE. La medesima arroganza che ha lei.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. ...lei mi consentirà di chiedere la revoca dell'incardinamento del disegno di legge sulla cittadinanza, cui ha dato luo-

go prima ancora di porre ordine in quest'Aula. *(Proteste dal Gruppo del PD. Commenti del senatore Mirabelli)*.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Non può semplicemente revocare la decisione di allontanare il senatore Volpi, ma deve assumersi il coraggio di dare a questo Senato un minimo di contegno, altrimenti lo perdiamo dinanzi alla pubblica opinione, poiché lei è il rappresentante massimo di questa Assemblea. Poi decida come vuole.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, sull'obbligo delle vaccinazioni, a mio avviso, non ci sono assolutamente problemi di costituzionalità, perché la tutela della salute è anche tutela dei terzi, oltre che diritto alla cura. Tuttavia, il decreto-legge sarebbe emendabile, a mio avviso, su alcuni punti. Trovo, infatti, assolutamente assurda, ad esempio, la sanzione della multa: è come se io potessi, pagando una multa, fumare in un luogo in cui non è permesso o potessi pagare tranquillamente un condono edilizio; ma questo non tutela di più la salute, quindi viene meno il principio ispiratore del decreto-legge.

Non mi preoccuperei, invece, per quanto è stato detto da certe campagne antivacciniste in merito agli eventi avversi da vaccinazione. Infatti, nel mondo le varie analisi (*systematic review* e meta-analisi Cochrane e altre) documentano un effetto avverso da vaccino su 3 milioni di vaccinazioni svolte. In Italia nascono circa 500.000 bambini all'anno, quindi posso attendermi un effetto avverso da vaccinazione ogni sei anni. Contemporaneamente, invece, per quanto riguarda il morbillo, si possono avere anche mille morti, come si è verificato - nel mondo vaccinato, tra l'altro - nell'ultimo anno (poi le cifre possono variare). Quindi, un effetto avverso ogni 3 milioni è sicuramente preferibile a mille morti in un anno.

Un'altra cosa importante da dire è che, se ogni anno, per morbillo (solo per morbillo), secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, si hanno 130.000-170.000 morti e in Italia, rispetto agli altri Paesi europei, si ha una copertura inferiore, sotto l'85 per cento, mentre in Europa è del 95-98 per cento...

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Fucksia. Non siamo in sede di discussione del provvedimento sui vaccini, ma stiamo discutendo sul parere contrario, che dobbiamo votare, circa i presupposti di necessità e urgenza. Mi spiace che lei abbia preparato un intervento sui vaccini.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Ha ragione. A mio avviso, la necessità e l'urgenza non ci sono; vi è, però, la necessità di normare la materia in modo dettagliato, non con necessità e urgenza. Vi è la necessità di mettere a

norma e di riparare a un *bias* che il nostro Paese ha. Tante volte abbiamo discusso in urgenza temi che non lo erano e sicuramente c'è qualcosa di più urgente. Possiamo chiarire il provvedimento e poi dettagliarlo nei termini.

Vi è necessità di far chiarezza. Più prolunghiamo il tempo dell'incertezza, più non chiariamo come stanno le cose e più la disinformazione si muove a valanga. Quindi, da questo punto di vista, può esserci un'urgenza nel chiarire, ma non per istituire urgentemente l'obbligo, entro settembre, perché non siamo preparati a farlo. Da questo punto di vista, come dice lei, il discorso entra nel merito del decreto-legge emanato e delle proposte emendative. Per me si può tranquillamente procedere - quindi sono a favore - purché, poi, discutiamo il provvedimento in Aula e provvediamo a emendarlo correttamente.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, avremmo tempo e modo di discutere nel merito di questo decreto-legge. Arrivo subito al dunque. Per quanto ci riguarda, confermiamo il nostro voto contrario, che abbiamo espresso in 1ª Commissione, sui presupposti di necessità e di urgenza, perché onestamente, signor Presidente, non riteniamo che ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Se ci fosse stata un'emergenza, credo che tutto sarebbe stato giustificato. Ma l'emergenza sanitaria bisognava proclamarla sulla base dei dati e, quindi, con un'assunzione di responsabilità in questo senso da parte della Ministra. I dati che fino ad oggi sono stati riportati ci dicono invece, per quanto riguarda il morbillo, che siamo al di sotto della copertura auspicata, ovvero siamo al di sotto della soglia del 95 per cento, ma non è così per le altre malattie per le quali è stato esteso l'obbligo.

Da questo punto di vista, i dati non sono tali da conclamare un'emergenza per il Paese. Confermando dunque il nostro voto contrario, signor Presidente, concludo dicendo che lo scetticismo vaccinale - così come è stato definito anche dall'Organizzazione mondiale della sanità - si può combattere non con operazioni come questa, ma solo attraverso un grande lavoro di strategia informativa e di coinvolgimento delle famiglie. Abbiamo invece l'impressione che il decreto-legge in oggetto produrrà l'effetto opposto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, prima di entrare nella questione dei presupposti costituzionali sul decreto-legge in materia di vaccini, va chiarita la valenza del dibattito: stiamo discutendo non dell'utilità dei vaccini, ma di come il Governo interviene su una materia tanto delicata.

Il Movimento 5 Stelle ha elaborato le sue proposte per un sistema vaccinale moderno, basato su evidenze scientifiche e in linea con le migliori pratiche dei Paesi più avanzati. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Il Governo ha "calato" invece un provvedimento normativo che la Costituzione ammette solo in limitate ed eccezionali condizioni. Siamo qui a discutere della costituzionalità di questo strumento. I decreti-legge traggono la loro legittimazione da casi straordinari e sono destinati a operare immediatamente, per fronteggiare sopravvenute e urgenti necessità.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007, ha rilevato come non sia sufficiente che la necessità e l'urgenza siano apoditticamente enunciate, bensì rileva l'effettivo e concreto bisogno di un intervento normativo urgente: insomma, ci deve essere un'epidemia o un rischio conclamato di epidemia.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di 12 tipi di vaccinazioni, triplicando il numero di vaccini obbligatori previsti attualmente. A questo proposito va rilevato che i requisiti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione, che in questa sede rilevano, dovrebbero, pertanto, avvincere l'intero ventaglio dei vaccini menzionati, presupponendo un evento epidemiologico complessivo, concernente le malattie che si intende prevenire e/o contrastare. Dovremmo cioè avere 12 emergenze in atto. Dovremmo pensare che l'intero sistema di sorveglianza epidemiologica nel nostro Paese sia saltato e dovreste chiedere voi, innanzitutto, le immediate dimissioni del ministro Lorenzin. La cogenza di un'epidemia in corso (o, più precisamente, di più epidemie in corso) è, però, confutata dallo stesso piano vaccini, emanato proprio dal Ministero della salute che, nel gennaio 2017, non evidenziava alcun tipo di emergenza, né di epidemia.

Si può obiettare che il piano risale al lontano mese di gennaio, ma lo stesso Presidente del Consiglio, all'atto della presentazione del decreto-legge in oggetto, ha dichiarato che non sussiste alcuna emergenza nazionale. Dunque, la necessità e l'urgenza di un simile decreto è un'invenzione e lo dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, lo stesso *iter* di approvazione del decreto-legge, a dir poco ridicolo. Ricordo in proposito alcune date.

Giovedì 11 maggio la ministra Lorenzin annuncia un decreto-legge sui vaccini e lo stesso 11 maggio interviene formalmente il Governo precisando che l'indomani non ci sarebbe stato alcun decreto-legge sui vaccini all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Venerdì 12 maggio il Consiglio dei ministri esamina una bozza del decreto-legge. Venerdì il 19 maggio, dopo una settimana, il Consiglio dei ministri approva il decreto-legge, ma il testo rimane fantasma e scoppiano polemiche interne al Governo, con il ministro Fedeli che contesta la violazione del diritto allo studio. Mercoledì 7 giugno il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*: diciotto giorni dopo.

Se è in corso un'epidemia - ma anche se fossero in corso dodici epidemie - perché aspettare diciotto giorni, nei quali potrebbero morire o infettarsi migliaia di persone? Più credibile è che il tempo sia occorso per trattative interne e coprire, ma non del tutto, le pudenda del Governo. A questo punto è chiaro che le necessità e l'urgenza sono ipotesi fantasiose, e più fon-

dato sarebbe, allora, chiedere le dimissioni dell'intero Consiglio dei ministri per procurato allarme.

Ma non è tutto. Connesso ai presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione è il criterio di ragionevolezza, legato a sua volta a quello della proporzionalità. Introdurre l'obbligatorietà vaccinale per una quantità abnorme di vaccini - non c'è un caso simile in tutta Europa - attraverso la decretazione d'urgenza contrasta, infatti, in maniera diretta e indiretta anche con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione. La previsione di dodici trattamenti vaccinali obbligatori non risulta proporzionato né al risultato annunciato, né al fine perseguito dal legislatore.

Peraltro i presupposti costituzionali per la emanazione di un decreto legge...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, concluda il suo intervento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, ma non ho dieci minuti di tempo? Chiedo scusa, ma mi fa perdere il filo.

PRESIDENTE. Non la interrompo più, ma concluda.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, non sono comunque passati dieci minuti. La prego di essere corretto.

Dicevo che la decretazione d'urgenza contrasta in maniera diretta e indiretta anche con il principio di ragionevolezza. In relazione all'articolo 32 della Costituzione, ricordo che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Ma la legge è vincolata in questo senso, perché in nessun caso possono essere violati «i limiti imposti dal rispetto della persona umana». E una misura che comprima la libertà imponendo obbligo di cura dovrebbe essere certa, ordinaria, stabile, condivisa, direttamente approvata dal Parlamento e non un decreto-legge che, per sua natura, è provvisorio.

L'adozione di un simile provvedimento in vista del nuovo anno scolastico fa scattare un obbligo in capo alle famiglie. Scuole materne e asili si apprestano a chiedere le certificazioni delle vaccinazioni; avremo famiglie costrette a vaccinare senza garanzia che il decreto-legge verrà convertito (ovvero in che forma sarà convertito), pena il diniego di iscrizione. Già la sanzione è irragionevole: ammesso e non concesso che rifiutare dodici vaccinazioni in blocco costituisca omessa tutela per un minore e non, invece, la protezione da un evento stressante per un sistema immunitario immaturo, è assurda una sanzione che ricade proprio sui bambini e li priva del diritto di frequentare asili e scuole materne. Né si può addurre in modo generico e superficiale la difesa del diritto alla salute per gli altri bambini, su vaccinazioni che hanno risibile rilevanza nell'infanzia (epatite B) o alcun rischio infettivo (antitetanica). Ed è clamoroso che si preveda una sanzione che ricade proprio su di loro.

PRESIDENTE. Lei sta intervenendo sul merito, senatore Endrizzi, mentre deve limitarsi a intervenire sulla necessità e l'urgenza del provvedimento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Sto parlando dell'irragionevolezza rispetto all'articolo 77 della Costituzione. Signor Presidente, aveva anche detto che non mi avrebbe più interrotto.

Ed è il Governo stesso a palesare il costrutto incongruo, laddove fa scattare il divieto di iscrizione per le scuole materne e non per le scuole elementari o medie, come se il Governo ritenesse - e mi riferisco all'epatite B - più probabile lo scambio di siringhe, le trasfusioni in classe o i rapporti sessuali tra bambini rispetto ai preadolescenti. *(Commenti dal Gruppo PD).*

BIANCONI *(AP-CpE-NCD)*. Ma cosa c'entra?

ENDRIZZI *(M5S)*. Vergognatevi. Siete voi che create questo paradosso, e non io che lo denuncio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, l'ho invitata a parlare sulla necessità e l'urgenza, come richiesto dal parere.

ENDRIZZI *(M5S)*. È evidente che questa misura ha come finalità non la tutela sanitaria, ma il fatto di coprire l'assurdo del Governo, che stava creando un contrasto addirittura tra obbligo scolastico e obbligo vaccinale, come se la scuola non fosse anche un diritto, lo stesso identico diritto per un bimbo e per un ragazzo.

E adesso concludo veramente, Presidente.

In più punti appaiono violazioni dei presupposti di necessità e urgenza, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità connessi.

È evidente che si sta abusando dello strumento della decretazione e su questo abbiamo espresso in Commissione affari costituzionali il nostro voto contrario.

Abbiamo portato in quest'Aula il dibattito perché sia chiaro davanti agli italiani come il Governo interviene su materie delicatissime come la salute, il diritto e la libertà di cura, la famiglia, la tutela dei minori, il diritto alla salute e all'istruzione. Il dibattito va sottratto agli appetiti propagandistici del Governo e affrontato con responsabilità, rigore giuridico e scientifico. *(Commenti del senatore Mirabelli)*.

Il Movimento 5 Stelle - ripeto - ha già elaborato le sue proposte per un sistema di vaccinazioni moderno, efficace e basato sulle migliori pratiche al livello internazionale.

MIRABELLI *(PD)*. Le abbiamo lette!

ENDRIZZI *(M5S)*. E chiama il Governo e la maggioranza a un confronto parlamentare serio e non frettoloso, come vorreste.

Per questo esprime voto contrario alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

AUGELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scuso se non le ho dato prima la parola, ma avevo interpretato la sua richiesta di intervento come relativa al tema che stiamo trattando e non all'ordine dei lavori.

Ne ha facoltà, senatore Augello.

AUGELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, purtroppo può capitare nella concitazione di non essere visti. Avevo chiesto di parlare per un richiamo al Regolamento esattamente un minuto prima che lo chiedesse il senatore Calderoli. E il contenuto del mio richiamo al Regolamento non era solo sul medesimo articolo trattato dal senatore Calderoli, che possiamo considerare concluso con la curiosa revoca del provvedimento da lei fatta.

Presidente, io porto un grande rispetto per il suo ruolo istituzionale e, ovviamente, per la sua persona. Non sono, però, disponibile - e credo come me molti altri colleghi - a ignorare che sono stati varati alcuni precedenti, pochi minuti fa, che dobbiamo considerare una parentesi emotiva della nostra abitudine a lavorare in questa Aula.

Presidente, il punto non è soltanto la sua meraviglia nel registrare un atteggiamento a dir poco confidenziale del collega Volpi nei suoi confronti che l'ha amareggiata. Ancor più meraviglioso è il principio in base al quale lei, che è il Presidente del Senato e al quale non devo insegnare nulla, ha invitato il collega Torrisi, che era relatore, dopo aver per tre volte semplicemente recitato il titolo della sua relazione, a concludere.

Presidente, se io fossi relatore e lei facesse una cosa di siffatto genere *(Commenti dal Gruppo Misto-SI-SEL)*, non la prenderei con filosofia, perché o faccio il relatore e devo poterlo fare in un'Aula in cui....

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Augello, ma non era relatore: era il Presidente della Commissione che riferiva sui lavori della Commissione.

AUGELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. È lo stesso, Presidente, perché lei sa bene che, essendo Presidente ed essendo senza relatore...

PRESIDENTE. Comunque, se arriva a parlare dell'ordine dei lavori....

AUGELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Il mio è un richiamo al Regolamento, Presidente.

Le sto chiedendo a quale titolo, e secondo quale articolo del Regolamento, lei ritiene pensabile come Presidente di intimare di concludere l'intervento al Presidente della Commissione che sostituiva il relatore, perché il relatore non c'è, o a un relatore. Per quanto lei possa consultare il Regolamento, non troverebbe un simile articolo, e quindi non è nei suoi poteri. E meno che mai è nei suoi poteri far svolgere l'intervento del senatore Torrisi in un Maracanà in cui si gioca ad acchiappa foglietto tra gli assistenti parlamentari e i senatori che stanno portando avanti una protesta.

Non è poi comprensibile quale articolo del Regolamento consenta di utilizzare il meccanismo della sospensione con l'elasticità da lei usata.

Concludo dicendo che sono tutti precedenti pericolosi. *(Commenti della senatrice Cardinali)*.

Lei capisce che, se entriamo nell'ordine di idee che io mi posso rivolgere a lei in quel modo e lei poi mi può revocare l'espulsione, questo luogo diventa il Bagaglino. *(Applausi delle senatrici Mangili e Rizzotti)*.

La pregherei sinceramente di tenere conto di questo intervento, con tutto il rispetto che le è dovuto, e non come un giochino nell'ambito del quale fa il maestrino sul Regolamento. Occorre fare una riflessione su quanto oggi è accaduto, perché non può più accadere, Presidente. Non deve più accadere. *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, voglio innanzitutto precisare che il Gruppo di Forza Italia ritiene la profilassi vaccinale uno strumento utile e indispensabile per la salute dei cittadini.

Tuttavia, qui non stiamo discutendo se i vaccini vadano o no fatti, come lei ha giustamente sottolineato durante l'intervento di un altro collega, ma stiamo discutendo se sussistano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione per un decreto-legge su questo argomento. Il Presidente del Consiglio ha detto di no, anche se non direttamente. Egli ha detto che non ci sono né un'emergenza sanitaria, né un'epidemia, e non c'è scritto da alcuna parte che vi sia. Ha detto che non ci sono perché non ci sono e dunque bastano già le parole autorevolissime del Presidente del Consiglio perché vengano a mancare i presupposti. La Costituzione parla di casi di straordinaria necessità ed urgenza, e non di quando si ha fretta o di quando i giornali parlano tanto di un argomento.

Ci sono degli aspetti del decreto-legge in esame - stavo per dire disegno di legge, perché dovrebbe essere tale - che noi condividiamo, come ad esempio l'articolo 2, che parla di informazione alle famiglie. Riteniamo, però, non solo che in questo caso non ci siano i presupposti, ma addirittura che ci siano tutti i motivi per optare non per un decreto-legge ma per un disegno di legge, che deve essere affrontato conoscendo le questioni. Qui si parla della salute delle persone, sia di quelle che devono essere vaccinate, sia di quelle che possono essere contagiate.

Esiste al mondo una statistica su 12 vaccinazioni obbligatorie? Non esiste, perché non c'è alcun Paese al mondo che imponga 12 vaccinazioni obbligatorie. Noi siamo favorevoli alle vaccinazioni, ma purché si abbia un minimo di cognizione scientifica, medica e sperimentale sull'opportunità di introdurre l'obbligo per così tanti vaccini. E con uno di essi, quello per la varicella, ho avuto di recente a che fare personalmente. Ci sono centinaia, migliaia di medici, molti dei quali pediatri, che non consigliano, anzi sconsigliano la vaccinazione contro la varicella. Ebbene, dall'oggi al domani si

scopre che tale vaccinazione è obbligatoria e si rischia che lo Stato rapisca i bambini a chi non assolva a tale obbligo. Questo è il punto che veramente mi indigna personalmente e credo di non essere certo il solo.

L'articolo 1, al comma 5, prevede che le famiglie impongano ai loro figli un numero di vaccini più alto di qualunque altro Paese al mondo. Diversamente, si rischia che lo Stato, approfittando di ciò - questo è il modo tipico - porti via i bambini a chi li ha portati a scuola, fiducioso di averli affidati in mani che si prendono cura di loro. Lo Stato può prelevarli dalla scuola e portarli in un posto che non ti dice qual è, come avveniva con le dittature del Sudamerica che portavano via i poveracci. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S. Commenti dal Gruppo PD).* Questo è, colleghi, l'articolo 403 del codice civile che io da anni chiedo che sia modificato, e invece su di esso si fa un decreto-legge.

Non giochiamo con la salute dei bambini come scusa per dare allo Stato un potere incredibile che non dovrebbe avere nessuno, quello di portare via i bambini ai loro genitori.

Ci sono poi altre incongruenze nel decreto-legge. C'è l'obbligatorietà assoluta per istituzioni del tutto facoltative come l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, mentre c'è un'obbligatorietà mitigata per la scuola dell'obbligo. Capisco le giustificazioni dal punto di vista dell'obbligatorietà della scuola, ma qui state facendo un decreto-legge. *(Il microfono del senatore Malan lampeggia).*

Chiedo scusa, ma trovo del tutto fuori luogo che il mio microfono lampeggi, perché sto parlando da cinque minuti.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Malan, ma è prevista la seduta congiunta alla Camera dei deputati.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Allora devo proseguire il mio intervento in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Lei può proseguire il suo intervento quando avrà luogo il seguito della discussione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio per avermi ritenuto esauriente, ma sono più modesto e ritengo di aver bisogno di dieci minuti come gli altri per esprimere un pensiero.

Stavo dicendo che qui non stiamo discutendo dell'obbligatorietà della scuola, per cui non c'è bisogno di un decreto. Stiamo discutendo di un fatto di salute. Se si tratta di un fatto di salute, bisognerebbe studiarlo meglio e scrivere qualcosa che non sia palesemente illogico. E chiedo poi: dove sta la logica nell'imporre ai bambini 12 vaccini, che - lo ripeto - sono più di quelli che qualunque altro Paese dentro e fuori l'Unione europea imponga, quando poi, anche grazie al provvedimento che avete testé incardinato, si fanno venire in Italia, prelevandoli direttamente dalle coste africane, centinaia di migliaia di persone le quali - secondo le statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità - sono ad alto o altissimo rischio di infezioni?

Per questi va tutto bene, mentre a un genitore, che magari esita a fare obbligatoriamente al proprio figlio quel vaccino che la settimana precedente il suo pediatra gli aveva sconsigliato, portiamo via il bambino.

BIANCONI *(AP-CpE-NCD).* Non c'entra!

MALAN *(FI-PdL XVII).* C'entra invece, signora Capogruppo!

Che senso ha fare questo? Ricordo che in quei Paesi non c'è alcun obbligo di vaccinazione e non c'è alcun piano per vaccinare bambini, ragazzi e adulti.

Va bene la schizofrenia, che è indice di un pensiero problematico fin dall'interno del cranio o che probabilmente diventa problematico per voler fare un proclama di qua e uno di là, per accontentare questo e quello. Il risultato, però, è un quadro veramente sconfortante di un disprezzo totale per la logica, per le famiglie e gli italiani, che sono le vittime di un Governo che, con l'articolo 1, comma 5, si ritiene il padrone dei bambini *(Applausi del senatore Consiglio).*

Lo Stato non è il padrone! Lo Stato deve essere semmai colui che garantisce e protegge le famiglie e i bambini. Non ne è il padrone, non lo era, non avrebbe mai dovuto esserlo e non lo era neanche in alcune dittature. Lo era quando si sacrificavano i primogeniti agli idoli! Questo è l'idolo dello Stato e io non voglio sacrificare neanche un'unghia di un bambino! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione sulla deliberazione in titolo ad altra seduta.

## Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

## Ordine del giorno per le sedute di martedì 20 giugno 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 20 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di mozioni sui vertici CONSIP

II. Discussione di mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari

III. Seguito della discussione della deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (2856)

IV. Discussione dei disegni di legge:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2134)

- Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (456)
- CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (799)
- GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione (1180)
- Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata (1210)
- Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (1225)
- Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione (1366)
- FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa (1431)
- Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (1687)
- MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (1690)
- DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confi-

scate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (1957)
- Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)
- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2089)
- *Relatori* LUMIA e PAGLIARI *(Relazione orale)*

La seduta è tolta *(ore 14,04)*.

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (**2853**)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.

3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 2853. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 840.

ARTICOLI DA 1 A 67 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 1.

*(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

*b)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

*a)* società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

*b)* società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

*c)* società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere *a)* e *b)*, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera *d)* ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*d)* società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»;

*1-quater*. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-*bis* devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

*1-quinquies*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico»;

*c)* il comma 2 è abrogato.

*c-bis)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società».

2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1º luglio 2017.

4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

4-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-*bis*.

4-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-*ter*) della parte II-*bis* della tabella A e del numero 127-*novies*) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 1-*bis*.

*(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)*

1. Le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multina-

zionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera *d)*, appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà.

7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.

8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.

10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le società e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo comma 1.

12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monito-

raggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.

15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-*ter*.

*(Modifiche alla disciplina della* voluntary disclosure*)*

1. All'articolo 5-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;

*b)* alla lettera *c),* dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

*c)* alla lettera *g)*:

1) all'alinea, le parole: «alla lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera *f)*»;

2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera *e)*» e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera»;

3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera *e)*» e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera

*b)*, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

Articolo 1-*quater*.

*(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi)*

1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.

3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 2.

*(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono sostituite

dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.»

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.

Articolo 2-*bis*.

*(Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari)*

1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-*bis*2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Articolo 3.

*(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)*

1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» e le parole «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole «5.000 euro annui»;

*b)* dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con

l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.»

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al numero 7:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono inserite le seguenti: «o l'istanza»;

3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:

«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.»

*b)* al numero 7-*bis* le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «5.000 euro».

3. All'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».

4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

4-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-ter*. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».

4-*ter*. All'articolo 3, comma 1-*ter*, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407».

4-*quater*. A decorrere dal 1º gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

4-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 4-*quater*, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*sexies*. Agli oneri valutati di cui al comma 4-*quinquies*, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater,* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 4.

*(Regime fiscale delle locazioni brevi)*

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

3-*bis*. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-*ter*. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-*bis* del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

7-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Articolo 4-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomìni)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«*2-ter*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, e comma 5, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

*b)* il comma 2-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«*2-quinquies*. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-*quater* è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-*quater*. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021»;

*c)* al comma 2-*sexies,* dopo le parole: «i soggetti beneficiari» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 2-*ter*,».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:

*a)* quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

*c)* quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 5.

*(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)*

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5-*bis*.

*(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti* web *dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono inseriti i seguenti:

«*50-bis*. Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti *web* contenenti:

*a)* offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

*b)* pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera *a)* o dei contenuti di cui al comma 50;

*c) software* relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.

*50-ter*. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-*bis* comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

*50-quater*. Nei casi in cui nello stesso sito *web*, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 50-*bis*, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito *web*, senza riconoscimento di alcun indennizzo».

Articolo 6.

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del predetto testo unico, è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1º ottobre 2017.

3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º ottobre 2017.

4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º ottobre 2017.

4-*bis*. All'articolo 1, comma 636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

Articolo 6-*bis*

*(Riduzione degli apparecchi da divertimento)*

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

*a)* alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

*b)* alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera *a)* del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

Articolo 7.

*(Rideterminazione delle aliquote dell'ACE)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 8.

*(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)*

1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».

1-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«*1-ter*. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere

confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Articolo 9.

*(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)*

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, le parole «è incrementata di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2020»;

*b)* alla lettera *b)*, le parole «e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021»;

*c)* alla lettera *c)*, le parole «2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2019».

Articolo 9-*bis*.

*(Indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determina-

te attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

*a)* ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

*b)* dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:

*a)* l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

*b)* l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

*c)* l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

*d)* l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*e)* l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*f)* l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere *c), d), e)* e *f)*, del presente articolo.

14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilità fiscale». La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai princìpi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-*bis* e 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-*ter*.

*(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;

*b)* al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

Articolo 9-*quater.*

*(Compensazione di somme iscritte a ruolo)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis,* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-*bis* è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Articolo 10.

*(Reclamo e mediazione)*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.

3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e dell'agente della riscossione».

3-*bis*. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014».

Articolo 11.

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-*bis*. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

*a)* le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

*b)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: *a)* per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; *b)* per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.

12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n, 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 11-*bis*.

*(Disposizioni in materia di magistratura contabile)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concor-

suali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 11-*ter*.

*(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)*

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 12.

*(Rimodulazione delle risorse)*

1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata, per gli anni 2017-2019, in 507 milioni di euro per l'anno 2017 e in 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1-*bis*. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano na-

zionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti.

Articolo 12-*bis*.

*(Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere)*

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo».

Articolo 13.

*(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)*

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

1-*bis*. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del programma «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

1-*ter*. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-*bis*, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Articolo 13-*bis*.

*(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90)*

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Articolo 13-*ter*.

*(Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate».

Articolo 13-*quater*.

*(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.

4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.

5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impat-

to delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 14.

*(Riparto del Fondo di solidarietà comunale)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*0a)* al comma 448, le parole: «A decorrere dall'anno 2017, la dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e dopo le parole: «è stabilita in euro 6.197.184.364,87» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018»;

*0b)* al comma 449:

1) alla lettera *b)*, le parole: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 66 milioni di euro»;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c)*, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»;

*a)* al comma 450, le parole: «8 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

*b)* dopo il comma 450 è inserito il seguente: «*450-bis*. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera *b)* del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a tito-

lo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni *standard* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del –1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.».

1-*bis*. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera *0a)* del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*ter*. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-*bis* trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.

Articolo 14-*bis*.

*(Acquisto di immobili pubblici)*

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi».

Articolo 14-*ter*.

*(Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462-*bis*, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente decreto, è inserito il seguente:

«*462-ter*. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'arti-

colo 31, comma 26, lettera *e)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

Articolo 15.

*(Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari)*

1. Alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno -- Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui al comma 1, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.

Articolo 16.

*(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane)*

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.».

1-*bis*. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.

Articolo 17.

*(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)*

1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario, è stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto.

Articolo 18.

*(Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane)*

1. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane:

*a)* possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017;

*b)* al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

2. Al comma 3, dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente».

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:

«*462-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.

3-*bis*. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-*ter*, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

3-*ter*. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.

3-*quater*. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Articolo 19.

*(Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 470, è inserito il seguente: «*470-bis*. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Articolo 20.

*(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dal-

la data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.

1-*bis*. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 170 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contri-

buto in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016.

4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 21.

*(Disposizioni in favore delle fusioni di comuni)*

1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

2-*bis*. All'articolo 1, comma 450, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio».

2-*ter*. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

«*132*. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa».

Articolo 21-*bis*.

*(Semplificazioni)*

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

*a)* all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

*b)* all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Articolo 21-*ter*.

*(Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE)*

1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-*bis* dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 22.

*(Disposizioni sul personale e sulla cultura)*

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

1-*bis*. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente

una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento».

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento».

3. All'articolo 1, comma 479, lettera *d)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».

3-*bis*. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

3-*ter*. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore *pro capite* mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste»;

*b)* al terzo periodo, le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*ter*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».

5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, delle legge 7 aprile 2014, n. 56.

5-*bis*. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».

5-*ter*. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

5-*quater*. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.

5-*quinquies*. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.

6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2015, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.

7-*bis*. L'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-*ter*. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e

paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7-*quater*. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7-*quinquies*. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8-*ter*. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* erogazione di borse di studio»;

*b)* al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti: «, l'università popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8-*quater*. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-*ter*.

8-*quinquies*. Per le medesime finalità di cui al comma 8-*ter*, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti «, in Montenegro»;

2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono soppresse;

*b)* al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti «, in Montenegro».

Articolo 22-*bis*.

*(Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali)*

1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *l)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:

*a)* quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*b)* quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*c)* quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*d)* quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

*b*) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».

Articolo 22-*ter*.

*(Organici di fatto)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000

per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

*a)* quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

*b)* quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*c)* quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*d)* quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*e)* quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina

la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere *b)*, *c)* e *d)*. Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

Articolo 23.

*(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana)*

1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016:

*a)* i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

*b)* i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.

Articolo 24.

*(Fabbisogni* standard *e capacità fiscali per Regioni)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:

«*534-bis*. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017-2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni *standard* e capacità fiscali *standard* delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e nelle materie diverse dalla sanità.

*534-ter*. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni *standard* come approvati ai sensi del comma 534-*bis* e delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.»

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

*a)* all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;

*b)* all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

2-*bis*. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2019»;

*b)* all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;

*c)* all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;

2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»;

*d)* all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

Articolo 25.

*(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti:

«*140-bis*. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

*a)* le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

*b)* gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata, entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

| | | SNF | IN |
|---|---|---|---|
| Regioni | Percentuale | Riparto quota fondo investimenti | Quote investimenti nuovi e aggiuntivi |
| Abruzzo | 3,16% | 12.650.315,79 | 4.187.920,33 |
| Basilicata | 2,50% | 9.994.315,79 | 3.308.644,54 |
| Calabria | 4,46% | 17.842.315,79 | 13.956.969,86 |
| Campania | 10,54% | 42.159.368,42 | 13.956.969,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 8,51% | 34.026.315,79 | 11.264.501,39 |
| Lazio | 11,70% | 46.813.263,16 | 15.497.653,96 |
| Liguria | 3,10% | 12.403.157,89 | 4.106.098,06 |
| Lombardia | 17,48% | 69.930.105,26 | 23.150.545,37 |
| Marche | 3,48% | 13.929.473,68 | 4.611.388,92 |
| Molise | 0,96% | 3.828.842,11 | 1.267.548,25 |
| Piemonte | 8,23% | 32.908.842,11 | 10.894.558,78 |
| Puglia | 8,15% | 32.610.736,84 | 10.795.870,25 |
| Toscana | 7,82% | 31.269.263,16 | 10.351.771,86 |
| Umbria | 1,96% | 7.848.210,53 | 2.598.170,75 |
| Veneto | 7,95% | 31.785.473,68 | 10.522.664,71 |
| TOTALE | 100,00% | 400.000.000,00 | 132.421.052,63 |

*140-ter*. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140».

2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole «di cui ai commi 140 e 141» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui ai commi 140, 140-*bis*, 140-*ter* e 141».

2-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-*ter* dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio tri-

ennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-*ter*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito *internet* istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

*a)* al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

*b)* all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;

*b)* al comma 488:

1) all'alinea, le parole: «attribuisce a» sono sostituite dalle seguenti: «individua per»;

2) alla lettera *a)*, le parole: «nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017»;

3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge»;

4) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge»;

5) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

*c-ter)* altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;

*c)* dopo il comma 488 è inserito il seguente:

«*488-bis*. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488»;

*d)* il comma 489 è sostituito dal seguente:

«*489.* Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;

*e)* al comma 492:

1) all'alinea, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio»;

2) alla lettera *0a)*, le parole: «, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa» sono soppresse;

3) alla lettera *a)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;

4) la lettera *b)* è abrogata;

*f)* al comma 493, le parole: «alle lettere *a), b), c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *0a), a), c)* e *d)*».

Articolo 26.

*(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 468, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: «*b-bis)* all'articolo 175, comma 5-*quater*, lettera *c)* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»;

*a-bis)* al comma 468, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera *g)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;»;

*b)* al comma 468, alla lettera *e)*, dopo le parole «economie di spesa» sono inserite le seguenti «, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa».

*c)* dopo il comma 468 è inserito il seguente comma:

*«468-bis.* Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.».

Articolo 26-*bis*.

*(Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti)*

1. All'articolo 187, comma 2, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi».

Articolo 27.

*(Misure sul trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 534-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

«*534-quater*. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.

*534-quinquies*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 26 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017».

2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri:

*a)* suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;

*b)* suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi *standard*, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;

*c)* suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)*, secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;

*d)* riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da *a)* a *c)*, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

*e)* in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da *a)* a *d)* non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.

3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-*octies* del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-*bis* del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:

*a)* i commi 3 e 5 sono abrogati;

*b)* al comma 4, primo periodo, le parole: «Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole: «, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni»;

*c)* al comma 9, primo periodo, le parole: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

8-*bis*. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislati-

vo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-*ter*. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali»;

*b)* il comma 6 è abrogato.

8-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 8-*ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-*quinquies*. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-*sexies*. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

8-*septies*. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e

25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.

8-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*septies*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-*septies*, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.

10. All'articolo 84, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto di persone,» sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».

11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.

11-*bis*. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

11-*ter*. I contratti di servizio di cui al comma 11-*bis* prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.

11-*quater*. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

11-*quinquies*. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli *standard* qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o *leasing*, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei princìpi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.

12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta

giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

12-*bis*. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera *g)*, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza».

12-*ter*. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e al miglioramento dell'efficienza energetica»;

*b)* al quarto periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la seguente: «, anche».

12-*quater*. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o *in house* del predetto ente.

12-*quinquies*. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12-*sexies*. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«*4-quater*. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente».

Articolo 28.

*(Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica)*

1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» sono soppresse.

Articolo 29.

*(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche)*

1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008, secondo modalità definite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.

3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30.

*(Altre disposizioni in materia di farmaci)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente:

«*402-bis*. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condi-

zionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401 per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.».

Articolo 30-*bis*.

*(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza)*

1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-*bis* al presente decreto, siano individuati e allestiti *ad personam* per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31.

*(Edilizia sanitaria)*

1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

Articolo 32.

*(Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri)*

1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.

2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 33.

*(Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 495, è inserito il seguente:

«*495-bis*. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto

stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

*a)* le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

*b)* gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

| | | | Profilo investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regioni** | **Percentuale** | **Riparto spazi finanziari 2017** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| ABRUZZO | 3,16% | 15.812.894,74 | 5.534.513,16 | 4.332.733,16 | 4.111.352,63 | 1.676.166,84 | 158.128,95 |
| BASILICATA | 2,50% | 12.492.894,74 | 4.372.513,16 | 3.423.053,16 | 3.248.152,63 | 1.324.246,84 | 124.928,95 |
| CALABRIA | 4,46% | 22.302.894,74 | 7.806.013,16 | 6.110.993,16 | 5.798.752,63 | 2.364.106,84 | 223.028,95 |
| CAMPANIA | 10,54% | 52.699.210,53 | 18.444.723,68 | 14.439.583,68 | 13.701.794,74 | 5.586.116,32 | 526.992,11 |
| EMILIA-ROMAGNA | 8,51% | 42.532.894,74 | 14.886.513,16 | 11.654.013,16 | 11.058.522,63 | 4.508.486,84 | 425.328,95 |
| LAZIO | 11,70% | 58.516.578,95 | 20.480.802,63 | 16.033.542,63 | 15.214.310,53 | 6.202.757,37 | 585.165,79 |
| LIGURIA | 3,10% | 15.503.947,37 | 5.426.381,58 | 4.248.081,58 | 4.031.026,32 | 1.643.418,42 | 155.039,47 |
| LOMBARDIA | 17,48% | 87.412.631,58 | 30.594.421,05 | 23.951.061,05 | 22.727.284,21 | 9.265.738,95 | 874.126,32 |
| MARCHE | 3,48% | 17.411.842,11 | 6.094.144,74 | 4.770.844,74 | 4.527.078,95 | 1.845.655,26 | 174.118,42 |
| MOLISE | 0,96% | 4.786.052,63 | 1.675.118,42 | 1.311.378,42 | 1.244.373,68 | 507.321,58 | 47.860,53 |
| PIEMONTE | 8,23% | 41.136.052,63 | 14.397.618,42 | 11.271.278,42 | 10.695.373,68 | 4.360.421,58 | 411.360,53 |
| PUGLIA | 8,15% | 40.763.421,05 | 14.267.197,37 | 11.169.177,37 | 10.598.489,47 | 4.320.922,63 | 407.634,21 |
| TOSCANA | 7,82% | 39.086.578,95 | 13.680.302,63 | 10.709.722,63 | 10.162.510,53 | 4.143.177,37 | 390.865,79 |
| UMBRIA | 1,96% | 9.810.263,16 | 3.433.592,11 | 2.688.012,11 | 2.550.668,42 | 1.039.887,89 | 98.102,63 |
| VENETO | 7,95% | 39.731.842,11 | 13.906.144,74 | 10.886.524,74 | 10.330.278,95 | 4.211.575,26 | 397.318,42 |
| TOTALE | 100,00% | 500.000.000,00 | 175.000.000,00 | 137.000.000,00 | 130.000.000,00 | 53.000.000,00 | 5.000.000,00 |

».

Articolo 33-*bis*.

*(Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

*b)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera *b-bis)*, si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».

Articolo 34.

*(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 712-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nell'esercizio 2015» sono inserite le seguenti: «e in quelli antecedenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016».

2. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2016 e per l'anno 2017.

3. All'articolo 9-*undecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuato, ove non siano già fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di

anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale già stabiliti dalla legislazione vigente.

*2-ter.* Il regime di anticipazione di cui al comma 2-*bis* si applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*2-quater.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, è autorizzato ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.

*2-quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.».

4. All'articolo 77-*quater*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

«A decorrere dall'anno 2017:

*a)* fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

*b)* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 68 del 2011;

*c)* il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera *a)* del presente comma, è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme

a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.».

Articolo 34-*bis*.

*(Programma operativo straordinario della regione Molise)*

1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:

*a)* il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

*b)* il medesimo commissario *ad acta*, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.

Articolo 35.

*(Misure urgenti in tema di riscossione)*

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 3, le parole da «dei comuni» a «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse»;

*b)* all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: «*2.* A decorrere dal 1º luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.».

*b-bis)* all'articolo 2-*bis*, comma 1, dopo le parole: «conto corrente di tesoreria dell'ente impositore», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati».

Articolo 36.

*(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)*

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«*1-ter*. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio».

2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:

«*457*. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*bis*. - *(Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali)*. - *1*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

*2*. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta

ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori"».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

3-*bis.* Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data.

4. All'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole «debiti fuori bilancio» sono aggiunte le seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto».

4-*bis*. Dopo il comma 714-*bis* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

«*714-ter*. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».

Articolo 37.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o».

1-*bis*. All'articolo 1, comma 449, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.» è inserito il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard.* Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo».

Articolo 38.

*(Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e successive modificazioni, dopo il comma 12, è inserito il seguente: «*12-bis*. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.». L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*».

Articolo 39.

*(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al

comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.

Articolo 40.

*(Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)*

1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Articolo 40-*bis*.

*(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri)*

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

TITOLO III

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Articolo 41.

*(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici)*

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

*a)* interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 *bis*, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;

2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;

3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

*b)* interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*:

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera *a)* e per i relativi progetti di adeguamento. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente;

2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività.

*c)* incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 *bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

4-*bis*. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

Articolo 41-*bis*.

*(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico)*

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).

3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

*a)* progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

*b)* progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

*c)* progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

*d)* progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

*e)* progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute

dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società Invitalia Spa o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate.

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Articolo 42.

*(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

3-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

3-*ter*. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis,* dopo le parole: «continuità aziendale» sono inserite le seguenti: «, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale» e le parole: «con posa in opera» sono soppresse;

*b)* al comma 1-*ter,* dopo le parole: «previa disposizione» sono inserite le seguenti: «del commissario delegato o» e le parole: «con posa in opera» sono soppresse.

Articolo 43.

*(Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi).*

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole del «30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017»;

*a-bis)* al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;

b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge

9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017;

*c)* al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «febbraio 2018»;

*d)* dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «*12-bis*. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

*12-ter*. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi» sono aggiunte le seguenti: «e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.»

4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «nei termini previsti» sono sostituite dalle seguenti «entro il 16 di-

cembre 2017» e dopo le parole «pagamento dei tributi» sono aggiunte le seguenti «oggetto di sospensione».

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5-*bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli *skilift* siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

5-*ter*. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, dopo le parole: «gennaio 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017»;

*b)* al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017».

Articolo 43-*bis*.

*(Assegnazione di spazi finanziari).*

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a)* del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli» sono soppresse.

Articolo 43-*ter*.

*(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione).*

1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-*bis*. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Articolo 43-*quater*.

*(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).*

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«*1-quater*. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Articolo 44.

*(Proroga incentivi)*

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

1-*bis*. All'articolo 20-*bis,* comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis,* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 45.

*(Compensazione perdita gettito TARI)*

1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

Articolo 45-*bis*.

*(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017)*

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

Articolo 46.

*(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)*

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa degli eventi si-

smici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

*a)* esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

*c)* esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

*d)* esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-*bis* e che hanno subìto nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relati-

vo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 46-*bis*.

*(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428 sono inseriti i seguenti:

«*428-bis*. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.

*428-ter*. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-*bis* i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze».

Articolo 46-*ter*.

*(Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)*

1. In deroga all'articolo 205, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.

Articolo 46-*quater*.

*(Incentivi per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

«*1-septies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

*a)* quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;

*b)* quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 46-*quinquies*.

*(Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere)*

1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a), b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:

*a)* le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

*b)* qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

Articolo 46-*sexies*.

*(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)*

1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 46-*septies*.

*(Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;

*b)* al comma 531, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

*c)* al comma 532, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.

Articolo 46-*octies*.

*(Modifiche all'articolo 20-*ter *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45)*

1. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile,» sono inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo,» e le parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 500 milioni di euro»;

*b)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma».

Articolo 46-*novies*.

*(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7)*

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1º maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TITOLO IV

## MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

## CAPO I

## MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE

### Articolo 47.

*(Interventi per il trasporto ferroviario)*

1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli *standard* tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee.

4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del com-

ma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la singola regione interessata e in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138T.

6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, nonché alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.

7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite al patrimonio della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della società, esclusivamente a copertura delle passività, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni già realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2016, n. 218, ivi compreso il trasferimento della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della sussistenza, in capo alla medesima società, di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuità del lavoro e del servizio, nonché l'impegno della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi

del medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società».

8. È autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario già eserciti nella Regione Siciliana per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea.

9. Nelle more del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le modalità di cui all'articolo 2, commi 232, lettere *b)* e *c)*, e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera è monitorata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

10. Al fine di promuovere, in applicazione del Regolamento (UE) 1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11-*bis*. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.

11-*ter*. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

11-*quater*. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

11-*quinquies*. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Articolo 47-*bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto su strada)*

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

*a)* ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

*b)* in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

*1-ter*. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera *b)*.

*1-quater*. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

*a)* contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

*b)* prospetti di paga»;

*b)* all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 7, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose»;

*b)* all'articolo 10, comma 3, lettera *e),* dopo le parole: «contenitori o casse mobili di tipo unificato» sono inserite le seguenti: «o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale»;

*c)* all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente:

*«o-bis)* nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite»;

*d)* all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»;

*e)* all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera *g)*, dopo le parole: «alle aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e scarico di merci,».

4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.

6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma-parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018».

Articolo 48.

*(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)*

1. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile.

2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane. Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono società interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

3. La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilità in base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalità di trasporto che intende soddisfare, che è eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonché delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le Regioni hanno la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f)* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera *a)*, del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può

prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più Regioni, previa intesa tra le regioni interessate.

5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadrà tra la predetta data e l'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo.

6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *f)* sono anteposte le seguenti parole: «a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché»;

*b)* al comma 2, lettera *f)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società *in house* o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività.».

7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale l'Autorità di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:

*a)* svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

*b)* obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*c)* adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al

comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

*d)* in alternativa a quanto previsto sulla proprietà dei beni strumentali in applicazione della lettera *c)*, limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facoltà per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie;

*e)* in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.

8. Alle attività di cui ai commi 6 e 7 l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.

11-*bis*. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.

12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di assicurare il più efficace contrasto dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio

anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.».

12-*bis*. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere *d)*, *e)* e *l)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili.

12-*ter*. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una

cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.

13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.

Articolo 49.

*(Disposizioni urgenti in materia di riordino di società)*

1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.

2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura. L'aumento di capitale è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della società e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento. Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343, 2343-*ter*, 2343-*quater*, nonché l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 è subordinato alle seguenti condizioni:

*a)* perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*b)* acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi 7 e 8, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

*b-bis)* l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati.

5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della società è oggetto di preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: «successive modifiche» le parole: «dello statuto o» sono soppresse e il comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato.

7. ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione.

8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al comma 7. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.

10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 5 è abrogato.

11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando, finché l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la società ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di interventi nonché, nel limite di un ulteriore 15% delle medesime risorse, a svolgere attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale. Le attività svolte ai sensi del presente articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020 e le relative spese sostenute devono essere rendicontate secondo le modalità previste per il «Fondo Unico ANAS», come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la società ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari.

12-*bis*. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020».

Articolo 50.

*(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall'Alitalia Spa)*

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa

europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei princìpi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 51.

*(Contenimento dei costi del trasporto aereo)*

1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza.

Articolo 52.

*(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche)*

1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono so-

stituite dalle seguenti: «, Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica».

Articolo 52-*bis*.

*(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma)*

1. All'articolo 17-*septies*, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;».

Articolo 52-*ter*.

*(Modifiche al codice dei contratti pubblici)*

1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

*1-ter*. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

*1-quater*. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*».

Articolo 52-*quater*.

*(Organizzazione dell'ANAC)*

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 1º febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52-*quinquies*.

*(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)*

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera *c),* della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.

CAPO II

MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

Articolo 53.

*(APE)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera *d)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subìto interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative

siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera *d)*, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subìto interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.»

Articolo 53-*bis*.

*(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale)*

1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.

2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione

dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.

4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Articolo 53-*ter*.

*(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 54.

*(Documento Unico di Regolarità Contributiva)*

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 1º giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei

termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc *On Line*» l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio «Durc *On Line*» in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.

4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 54-*bis*.

*(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

*a)* le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

*b)* gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera *a)*, del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

*a)* nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

*b)* per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

*c)* per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

*d)* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

*a)* titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

*b)* giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

*c)* persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

*d)* percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso

l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)*, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: *a)* piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; *b)* assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; *c)* insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)*, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera *b)*, e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

*a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

*b)* da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

*c)* da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

*d)* nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della

dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera *a)*, e al comma 6, lettera *b)*, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

Articolo 55.

*(Premi di produttività)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente:

«*189.* Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.».

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

Articolo 55-*bis*.

*(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Articolo 55-*ter*.

*(Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito)*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di *welfare*, anche attraverso la bilateralità del settore.

Articolo 55-*quater*.

*(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga)*

1. All'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di en-

trata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data».

Articolo 55-*quinquies.*

*(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri)*

1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate».

2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«*13.1*. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera *b)* del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso».

Articolo 56.

*(*Patent box*)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

*a)* al comma 39, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.»;

*b)* al comma 40 la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

*c)* il comma 42-*ter* è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

*a)* per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;

*b)* per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

3. Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

Articolo 56-*bis*.

*(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 57.

*(Attrazione degli investimenti)*

1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le pa-

role: «*start-up* innovative» e «*start-up* innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «PMI.»

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*0a)* al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;

*a)* al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo minimo di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie,» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,»;

*a-bis)* al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;

*b)* al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole: «diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;

*c)* dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

«95-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

95-*ter*. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.

*95-quater*. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»;

*d)* al comma 101, dopo le parole: «investimenti qualificati indicati al», le parole: «comma 90» sono sostituite dalle seguenti: «comma 102» ed è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma»;

*e)* al comma 106, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

*f)* il comma 113 è sostituito dal seguente: «*113.* L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati.».

3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».

3-*ter*. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,».

3-*quater*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-*quinquies*. All'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di di-

ritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.».

Articolo 57-*bis*.

*(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione)*

1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il

criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 57-*ter*.

*(Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili)*

1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2017».

Articolo 57-*quater*.

*(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici)*

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012.

*4-ter*. La misura della decurtazione di cui al comma 4-*bis* è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

*4-quater*. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

*4-quinquies*. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.

*4-sexies*. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria».

Articolo 58.

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime)*

1. All'articolo 55-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.»

Articolo 59.

*(*Transfer pricing*)*

1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7*. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.».

2. Dopo l'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

«Art. 31-*quater*. - *(Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale). - 1*. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:

*a)* in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99;

*b)* a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

*c)* a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera *a)*, ove ne ricorrano i presupposti.».

Articolo 60.

*(Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori)*

1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:

*a)* l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

*b)* i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

*c)* le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al comma 1, lettera *a)*, si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.

3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1, lettera *a)*, si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 60-*bis*.

*(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)*

1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo».

Articolo 60-*ter*.

*(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation)*

1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di *social innovation*, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.

3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a princìpi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.

Articolo 60-*quater*.

*(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'Amministrazione della giustizia)*

1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 60-*quinquies*.

*(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal* bail-in*)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

«*3-quater*. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».

Articolo 60-*sexies*.

*(Cartolarizzazione di crediti)*

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8»;

*b)* dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7.1. – *(Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). – 1.* Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.

*2.* Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-*ter*.

*3.* Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-*bis* e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

*4.* Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi

compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

*5.* Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-*ter*.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

*6.* Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito *internet* in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

*7.* Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.

*8.* Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo».

## CAPO III

## INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI

### Articolo 61.

*(Eventi sportivi di sci alpino)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, è nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:

*a)* alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

*b)* alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

*c)* alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

*d)* alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

2. Entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a

disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.

3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti *internet* istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale,

nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.

7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.

10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente *pro tempore* della società ANAS S.p.a. è nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti *internet* istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della società ANAS S.p.a.

18. Nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.

19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 è ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.

20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussisten-

done i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive. La suddetta facoltà è esercitata mediante decreto, che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, è notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui è situato l'immobile e nei siti *internet* istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennità di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.

25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.

26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Articolo 62.

*(Costruzione di impianti sportivi)*

1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-*bis* e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *d)* e *f)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Il progetto definitivo di cui alla lettera *b)* del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; com-

prende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; è corredato:

*a)* nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;

*b)* nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

*c)* nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

2-*bis*. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e

per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

*a)* il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

*b)* il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

*c)* l'aggiudicazione della concessione.

5-*bis*. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

5-*ter*. All'articolo 1, comma 304, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» è soppresso.

Articolo 63.

*(Misure per la* Ryder Cup *2022)*

1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup* 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di *Ryder Cup Europe* LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato al-

lo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.

2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI

### Articolo 64.

*(Servizi nelle scuole)*

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.

2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una suddivisione

in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalità occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto-quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5-*bis*. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le sta-

zioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 64-*bis*.

*(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

*a)* esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

*b)* non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»;

*b)* l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:».

2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *(Apertura di nuovi punti vendita)*. – *1*. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*2*. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

*3.* Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

*4*. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera *d-quinquies)* sono aggiunte le seguenti:

*«d-sexies)* le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

*d-septies)* le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale».

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis. – (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). – 1.* Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni

economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogati.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65.

*(Autorità nazionale di regolazione del settore postale)*

1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

Articolo 65-*bis*.

*(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».

Articolo 65-*ter*.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 66.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017».

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-*bis,* 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

*a)* quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

*b)* quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

*b-bis)* quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.

5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 67.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per gli Allegati 1 e 1-*bis* e per le Tabelle si rinvia all'Atto Senato 2853, pagg. 410-465.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 12 giugno 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 840 .

*Allegato B*

**Integrazione all'intervento del senatore Torrisi nella discussione dei disegni di legge nn. 2092, 17, 202, 255, 271, 330, 604, 927, 967 e 2394**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla legge n. 91 del 1992 e altre disposizioni in materia di cittadinanza. In particolare, è affrontata la questione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita, il cosiddetto *ius soli*, e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto *ius culturae*.

Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015 e, una volta trasmesso al Senato, è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali, che ne ha iniziato l'esame il 27 ottobre 2015, con la relazione introduttiva della relatrice Lo Moro.

Dopo la discussione e la reiezione delle questioni pregiudiziali proposte da alcuni Gruppi di opposizione, il 15 dicembre 2015 ha avuto inizio la discussione generale, nella quale sono intervenuti 24 senatori. Le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo si sono svolte nella seduta del 10 febbraio 2016.

Accogliendo le richieste avanzate, anche per le vie brevi, dai rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari, si è svolto un ciclo di audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza nelle riunioni del 30 marzo e del 12 aprile 2016. Si è quindi convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di mercoledì 27 aprile 2016.

Alla scadenza prevista risultavano depositati in Commissione circa 8.000 emendamenti, che furono trasmessi alla Commissione bilancio, per il prescritto parere, il 14 luglio 2016.

L'esame è quindi ripreso nella seduta del 20 aprile 2017, nella quale la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere.

Nella seduta del 26 aprile ho proceduto con la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

La Commissione bilancio, il 23 maggio, ha espresso parere su una parte degli emendamenti presentati.

Nella seduta del 24 maggio, quindi, ha avuto inizio la votazione degli emendamenti.

Considerando che il disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta odierna, nella seduta di ieri, la Commissione non ha potuto far altro che prendere atto dell'impossibilità di concludere i lavori con il conferimento del mandato alla relatrice in tempo utile per l'inizio dell'esame in Assemblea.

## Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori, Floris, Formigoni, Gambaro, Gentile, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Sciascia e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

## Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data 8 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, unitamente alla relazione illustrativa, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2016, che sarà pubblicato quale allegato al conto consuntivo per il medesimo anno del Senato della Repubblica (*Doc*. VIII-*bis*, n. 7).

## Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/06/2017 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

dep. Gadda Maria Chiara ed altri
"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" (2134)
(presentato in data 16/11/2015);

sen. Amati Silvana ed altri
"Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza" (456)
(presentato in data 10/04/2013);

sen. Cardiello Franco ed altri
"Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" (799)
(presentato in data 05/06/2013);

sen. Gasparri Maurizio

"Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione" (1180)
(presentato in data 20/11/2013);

sen. Ricchiuti Lucrezia ed altri
"Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata" (1210)
(presentato in data 18/12/2013);

sen. Finocchiaro Anna
"Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali" (1225)
(presentato in data 08/01/2014);

sen. Ricchiuti Lucrezia
"Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione" (1366)
(presentato in data 05/03/2014)

sen. Falanga Ciro ed altri
"Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa" (1431)
(presentato in data 08/04/2014);

"Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" (1687)
(presentato in data 20/11/2014);

sen. Mirabelli Franco ed altri
"Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (1690)
(presentato in data 24/11/2014);

sen. Davico Michelino
"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate" (1957)
(presentato in data 10/06/2015);

sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio
"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più effi-

ciente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate" (2060)
(presentato in data 16/09/2015);

sen. Campanella Francesco, sen. Bocchino Fabrizio
"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" (2089)
(presentato in data 09/10/2015)
*C.1039 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1138, C.1189, C.2580, C.2737, C.2786, C.2956)*.

## Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM (2017) 85 definitivo) (Atto comunitario n. 363), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 3ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'obbligo relativo alle aree d'interesse ecologico nell'ambito del regime dei pagamenti diretti d'inverdimento (COM (2017) 152 definitivo) (Atto comunitario n. 364), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio "Relazione sul criterio di riferimento della mobilità per l'apprendimento" (COM (2017) 148 definitivo) (Atto comunitario n. 365), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª, 14ª;

proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (COM (2017) 154 definitivo) (Atto comunitario n. 366), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 9ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2002/49/CE (COM (2017) 151 definitivo) (Atto comunitario n. 367), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Terza relazione annuale sull'attuazione della parte IV dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra" (COM (2017) 160 definitivo) (Atto comunitario n. 368), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attuazione del terzo programma d'azione comunitaria in materia di salute nel 2014" (COM (2017) 149 definitivo) (Atto comunitario n. 369), alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio sull'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2014-2015 (COM (2017) 159 definitivo) (Atto comunitario n. 370), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "La protezione dei minori migranti" (COM (2017) 211 definitivo) (Atto comunitario n. 371), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Quadro di valutazione UE della giustizia 2017" (COM (2017) 167 definitivo) (Atto comunitario n. 372), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) (COM (2017) 196 definitivo) (Atto comunitario n. 373), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (COM (2017) 184 definitivo) (Atto comunitario n. 374), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale" (COM (2017) 183 definitivo) (Atto comunitario n. 375), alle Commissioni riunite 10ª e 13ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia" (COM (2017) 198 definitivo) (Atto comunitario n. 376), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 9ª 10ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM (2017) 250 definitivo) (Atto comunitario n. 377), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (COM (2017) 254 definitivo) (Atto comunitario n. 378), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" (COM (2017) 252 definitivo) (Atto comunitario n. 379), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea "Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali" (COM (2017) 225 definitivo) (Atto comunitario n. 380), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione sul potenziamento di SOLVIT. Portare i benefici del mercato unico ai cittadini e alle imprese" (COM (2017) 255 definitivo) (Atto comunitario n. 381), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale" (C (2017) 2616) (Atto comunitario n. 382), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2017) 212 definitivo) (Atto comunitario n. 383), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) (COM (2017) 221 definitivo) (Atto comunitario n. 384), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 9ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Sesta relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM (2017) 213 definitivo) (Atto comunitario n. 385), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Programma indicativo per il settore nucleare presentato a norma dell'articolo 40 del trattato Euratom - Final (previo parere del CESE) (COM (2017) 237 definitivo) (Atto comunitario n. 386), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio "Riesame delle misure transitorie per l'acquisizione di proprietà agricole di cui al trattato di adesione della Croazia all'UE del 2011" (COM (2017) 217 definitivo) (Atto comunitario n. 387), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale Un mercato unico digitale connesso per tutti (COM (2017) 228 definitivo) (Atto comunitario n. 388), alle Commissioni riunite 8ª e 10ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)" (COM (2017) 193 definitivo) (Atto comunitario n. 389), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Un nuovo impulso al partenariato Africa-UE" (JOIN (2017) 17 definitivo) (Atto comunitario n. 390), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio e su un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario e le prospettive per il futuro (COM (2017) 236 definitivo) (Atto comunitario n. 391), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013 del Consiglio (COM (2017) 124 definitivo) (Atto comunitario n. 392), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (COM (2017) 234 definitivo) (Atto comunitario n. 393), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che definisce la posizione della Commissione a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 relativa agli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti e riferisce sui progressi compiuti (COM (2017) 227 definitivo) (Atto comunitario n. 394), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione "Terza Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea" COM (2017) 219 definitivo) (Atto comunitario n. 395), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 4ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara unico europeo (DGUE)" (COM (2017) 242 definitivo) (Atto comunitario n. 396), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018 all'evoluzione dell'RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020) (COM (2017) 220 definitivo) (Atto comunitario n. 397), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2017) 259 definitivo) (Atto comunitario n. 398), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 dell'Italia (COM (2017) 511 definitivo) (Atto comunitario n. 399), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della comunicazione della Commissione "Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco. Una strategia globale dell'UE (Com (2013) 324 final del 6.6.2013)" (COM (2017) 235 definitivo) (Atto comunitario n. 400), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

raccomandazione della Commissione del 12.5.2017 relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen (C (2017) 3349 definitivo) (Atto comunitario n. 401), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM (2017) 239 definitivo) (Atto comunitario n. 402), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Semestre europeo 2017: raccomandazioni specifiche per paese" (COM (2017) 500 definitivo) (Atto comunitario n. 403), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

## Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 giugno 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente l'integrazione dei compiti già attribuiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 2017 al prefetto dottor Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino, Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Commissione permanente.

## Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03657 della senatrice Fasiolo.

## Mozioni

MANCUSO, BIANCONI, VICECONTE, COLUCCI, CONTE, PAGANO, VICARI, ANITORI - Il Senato,

premesso che:

la Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, suo azionista unico, e opera secondo i suoi indirizzi strategici, al servizio esclusivo della pubblica amministrazione;

Consip nasce nel 1997 come leva di cambiamento nella gestione delle tecnologie ICT dell'allora Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, sono state affidate alla Consip le attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile, mentre, con i decreti del Ministero del tesoro 22 dicembre 1997 e 17 giugno 1998, è stato assegnato alla società l'incarico di gestire e sviluppare i servizi informatici dello stesso Ministero;

due anni dopo, con il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, viene attribuita alla Consip anche l'attuazione del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, previsto dalla legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488);

nel corso degli anni, molteplici interventi hanno caratterizzato lo sviluppo delle attività. In ultimo si rammenta, tra il 2013 e il 2014, il riassetto delle attività ICT del Ministero dell'economia e di *procurement* dello Stato, che ha rafforzato il ruolo dell'azienda nel nuovo sistema nazionale degli approvvigionamenti pubblici, in attuazione delle norme sulla "*spending review*";

considerato che:

l'azienda svolge attività di assistenza e supporto negli acquisti delle amministrazioni pubbliche, agendo su tre aree principali: l'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e strumenti innovativi; lo sviluppo di progetti-gara, per singole amministrazioni sulla base di specifici disciplinari, e per tutte le amministrazioni come centrale di committenza; la realizzazione di progetti per la pubblica amministrazione, individuati attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, in virtù della capacità di gestire progetti complessi;

l'azienda è caratterizzata da un modello organizzativo del tutto innovativo nella realtà italiana, che coniuga le esigenze delle amministrazioni con l'attenzione alle dinamiche del mercato, in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative. Consip dovrebbe rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo alle amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti di beni e servizi, stimolando le imprese al confronto competitivo con il sistema pubblico;

dall'analisi dei dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2016 emergono dati positivi sull'operato della Consip con il sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati. La "spesa presidiata" ha raggiunto nel corso dell'ultimo anno la soglia di 48,3 miliardi di euro, con un incremento del 20 per cento rispetto al 2015. Il dato rappresenta oltre la metà dell'intera spesa pubblica per beni e servizi, che ammonta a complessivi 89 miliardi di euro. La spesa "intermediata" direttamente dalla Consip ha raggiunto nel 2016 la soglia di 7,9 miliardi di euro con un incremento del 7 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il "risparmio" conseguito grazie all'operato della società ha raggiunto la soglia di 3,4 miliardi nel 2016, con un incremento del 10 per cento rispetto al 2015;

nell'ultimo triennio i risparmi cumulati dall'area pubblica grazie all'azione della Consip sono stimati in oltre 11 miliardi di euro, a cui vanno aggiunte altre voci di risparmio indirette per un valore di oltre 2,5 miliardi di euro;

la legge di bilancio per l'anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto nuovi ed ulteriori compiti per la Consip, al fine di garantire interventi più incisivi e il raggiungimento di ulteriori risparmi di spesa, in particolare ampliando il novero dei soggetti obbligati ad utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione predisposti dalla società ed estendendo il ricorso ai medesimi anche per le attività di manutenzione;

considerato, inoltre, che:

la Consip si è ritrovata al centro di un'inchiesta, condotta in un primo momento dalla Procura di Napoli e in seguito di concerto con la Procura di Roma, che riguarda l'assegnazione degli appalti nella pubblica amministrazione. L'inchiesta giudiziaria è iniziata con una gara d'appalto, la Facility management (FM4), che si occupa della fornitura di servizi (come la pulizia e la manutenzione) per gli uffici della pubblica amministrazione e che è stata bandita dalla centrale acquisti nel 2014. Il suo valore complessivo am-

montava a circa 2,7 miliardi di euro e il bando è stato suddiviso in lotti. La Facility management è finita al centro del "caso Consip" in seguito all'inchiesta nata a Napoli, e condotta dai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia Henry John Woodcock e Celeste Carrano su presunte irregolarità nell'assegnazione di alcuni appalti come quello per il servizio di pulizia all'ospedale "Cardarelli". Da quest'inchiesta è nato poi il filone che si concentra sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, andata alla Procura di Roma per competenza territoriale;

da notizie sull'inchiesta giudiziaria in corso, che sono divenute di dominio pubblico, risulta che l'amministratore delegato della Consip avrebbe testimoniato alla magistratura di aver ricevuto esplicite richieste, da soggetti esterni alla società, finalizzate ad orientare gli esiti di importanti gare d'appalto indette dalla Consip;

da queste dichiarazioni, la cui veridicità è tuttora sottoposta alla verifica della magistratura, emerge che l'amministratore delegato della Consip non avrebbe provveduto a denunciare tempestivamente alla magistratura i fatti indirizzati ad alterare il corretto svolgimento delle gare e non avrebbe provveduto a revocare o sospendere le relative procedure d'appalto a tutela degli interessi della società, con ciò venendo meno ai doveri di professionalità e ai criteri di onorabilità e correttezza richiesti ai *manager* di una società a totale partecipazione pubblica;

l'omessa denuncia dei fatti, oltre a rappresentare il venir meno di un dovere d'ufficio da parte dell'amministratore delegato di Consip, violerebbe il codice etico della Consip;

a tali fatti si sarebbe poi aggiunta la rimozione dagli uffici dell'amministratore delegato della Consip della strumentazione utilizzata dagli inquirenti per le attività investigative avviate a tutela degli interessi pubblici in tema di appalti e contratti pubblici, con conseguente condizionamento delle indagini in corso;

un altro filone di indagine della magistratura è focalizzato sulle vicende di corruzione e traffico di influenze illecite che coinvolgerebbero dirigenti della Consip sospettati di aver aiutato, dietro dazione di denaro, la partecipazione di taluni imprenditori ai bandi di gara a partire dal 2012;

il complesso di queste indagini in corso, oltre a delegittimare gli attuali vertici e il *management* della Consip, rischia di frenare e compromettere l'operato della società, alla quale è assegnato un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di supervisionare, nell'ambito delle prerogative di vigilanza e controllo ad esso spettanti, la regolarità delle gare bandite da Consip e valutare, eventualmente, un loro annullamento, nel caso in cui si riscontrino anomalie;

2) a procedere in tempi celeri e solleciti al rinnovo dei vertici della Consip coinvolti nei fatti descritti, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, al fine di garantire la piena e corretta funzionalità della società;

3) ad esercitare tutte le funzioni e le prerogative di vigilanza e di indirizzo di competenza dell'azionista di riferimento, al fine di garantire un rigoroso rispetto della legalità da parte degli amministratori della Consip, di salvaguardare l'immagine della società, anche tutelandone il profilo di azienda pubblica, e di promuovere il rilancio della stessa intorno ad un *management* qualificato ed estraneo alla vicenda giudiziaria in corso.

(1-00796)

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, SCAVONE, VERDINI - Il Senato,

premesso che:

Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, suo azionista unico, e opera secondo i suoi indirizzi strategici al servizio esclusivo della pubblica amministrazione (PA), svolgendo attività di assistenza e supporto negli acquisti delle amministrazioni pubbliche attraverso l'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, tramite l'utilizzo di tecnologie informatiche e strumenti innovativi e realizzando progetti per la PA, individuati attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, in virtù della capacità di gestire progetti complessi;

recentemente, la società è assurta agli onori della cronaca a seguito del trapelare, attraverso gli organi di stampa, di un'indagine giudiziaria partita dapprima dalla Procura della Repubblica di Napoli e che è attualmente in corso presso la Procura della Repubblica di Roma;

detta inchiesta, atta ad accertare eventuali condotte corruttive nell'ambito di una gara indetta da Consip nel 2014 e denominata "Facility Management 4", vede attualmente indagato un unico dipendente (ormai ex) della controllata del Ministero dell'economia e delle finanze, l'architetto Marco Gasparri;

l'architetto Gasparri, dipendente in Consip dal 1° dicembre 2003, secondo le dichiarazioni rese ai pubblici ministeri e ribadite in sede di incidente probatorio, avrebbe fornito informazioni riservate, agevolando l'impresa dell'imprenditore Alfredo Romeo, per favorire l'eventuale aggiudicazione della suddetta gara FM4 (ad oggi non ancora aggiudicata), in cambio di una somma di denaro pari a circa 100.000 euro elargitagli in tre anni, quindi presumibilmente a far data dall'anno 2013;

gli attuali vertici Consip, facenti parte del consiglio di amministrazione della società, sono stati nominati nel giugno del 2015, mentre il rinnovo del collegio sindacale è avvenuto nel 2016;

a seguito della comunicazione datata 22 dicembre 2016, attraverso la quale Marco Gasparri informava Consip di aver ricevuto notifica di un ordine di esibizione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, l'amministratore delegato della società, ingegner Luigi Marroni, provvedeva a modificare l'assetto delle responsabilità organizzative, affidando ad altro dirigente la gestione della direzione precedentemente guidata da Gasparri e collocando quest'ultimo su attività non operative e non collegate a gare;

successivamente, acquisiti ulteriori elementi in merito alla vicenda e alle responsabilità in capo a Marco Gasparri, la Consip ha disposto prima il congelamento delle sue competenze economiche e poi ha formulato nei suoi confronti, in data 8 marzo 2017, una contestazione disciplinare per la violazione del Codice Etico, del Modello, *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001 e del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con contestuale sospensione cautelare dal servizio. Detto procedimento si è concluso con il licenziamento del dirigente per giusta causa, *ex* art. 2119 del codice civile e la società si è costituita come parte offesa nel giudizio penale pendente in questione;

Consip in data 16 giugno 2017, ha comunicato all'interessato l'esclusione della Romeo Gestioni dalla gara Facility management 4 per perdita del requisito previsto dall'art. 38, comma 1, lett. *f)* del decreto legislativo n. 163 del 2006;

per quanto attiene, invece, alla posizione della società Romeo Gestioni, in data 1° giugno 2017, il giudice per l'inchiesta preliminare, dottor Gaspare Sturzo, si è pronunciato sulla misura cautelare, *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001, richiesta dal pubblico ministero procedente, irrogando la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi. L'efficacia di tale sanzione è peraltro, alla data, sospesa, ai sensi degli artt. 17 e 49 del decreto legislativo n. 231 del 2001, per consentire alla Romeo Gestioni di porre in essere gli adempimenti necessari alla riparazione delle conseguenze del reato;

salvo che per quanto riguarda le posizioni di Romeo e Gasparri, le indagini sono attualmente ancora in corso e hanno recentemente visto emergere chiari tentativi di forzature e di potenziali depistaggi e strumentalizzazioni, operati dalla Polizia giudiziaria impegnata sul caso, tanto che alcuni autorevoli esponenti dell'Arma dei Carabinieri sono stati essi stessi sottoposti a indagine o comunque sono stati ascoltati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ne ha disposto anche il sequestro degli apparecchi telefonici portatili;

considerato che:

nel mese di marzo 2017, è stato completato il piano di riorganizzazione aziendale, già da tempo avviato anche a seguito delle risultanze del piano industriale 2016-2018 e del nuovo disciplinare di servizio tra Consip e

Ministero dell'economia e delle finanze in materia di riorganizzazione acquisti, funzionale al rafforzamento della *mission* aziendale e all'adozione di un programma pluriennale di rotazione con riguardo alle aree maggiormente esposte al rischio corruzione, approvato dal consiglio di amministrazione, in data 23 maggio 2017;

in particolare, si fa presente che, al fine di garantire una gestione delle gare condotta nel rispetto della normativa vigente, Consip si è da tempo dotata di un insieme di regole, procedure interne e strutture organizzative per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, rafforzando fortemente il sistema dei controlli interni;

oltre che di un codice etico, Consip si è dotata anche del modello, *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001 e del piano anticorruzione, che prevede, tra le diverse misure di presidio del rischio, anche un sistema di *whistleblowing* per la gestione delle segnalazioni verso il responsabile anticorruzione e l'Odv (Organismo di vigilanza);

con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la regolarità nell'espletamento delle proprie funzioni, Consip ha previsto, nell'ambito del sistema procedurale interno, una rigida separazione di compiti e funzioni, anche attraverso differenti livelli autorizzativi, al fine di evitare la concentrazione di attività critiche e delicate in capo a un unico soggetto;

Anac (Autorità nazionale anticorruzione), all'esito delle ordinarie attività di vigilanza, ha valutato positivamente l'impianto procedurale di Consip e dei piani di azione proposti per gli sviluppi futuri;

considerato, altresì, che:

secondo quanto riportato nel Documento di economia e finanza (presentato l'11 aprile 2017), il consuntivo 2016 sulle attività progettate e sviluppate da Consip ha fatto segnare, a fronte di un valore bandito delle gare di circa 18 miliardi (con un aumento del 41 per cento rispetto al 2015), una spesa presidiata (spesa annua della pubblica amministrazione per le merceologie rispetto alle quali è attivo almeno un contratto di acquisto) che passa da 40,1 a 48,3 miliardi (con un aumento del 20 per cento), un intermediato da 7,3 a 8,1 miliardi (con un aumento dell'11 per cento), un risparmio da 3,3 a 3,5 miliardi (con un aumento del 6 per cento);

a fine 2016, il perimetro di spesa presidiato è arrivato a oltre 48 miliardi. Il dato rappresenta oltre la metà dell'intera spesa pubblica per beni e servizi (89 miliardi), il che significa che, su una quota di spesa della pubblica amministrazione, l'offerta Consip rende gli acquisti delle amministrazioni più efficienti, rapidi e trasparenti;

nel 2016, attraverso Consip, sono stati effettuati acquisti, il cosiddetto "intermediato", per circa 8,1 miliardi, con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2015;

l'indicatore risparmio sui prezzi d'acquisto contabilizza per il 2016 un valore di circa 3,5 miliardi (con un aumento del 4 per cento rispetto al 2015), come anche riscontrato dalla annuale rilevazione Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze - Istat sui prezzi di acquisto della pubblica amministrazione;

sono molteplici le ulteriori voci di risparmio indiretto legate all'utilizzo degli strumenti Consip, di cui hanno usufruito le amministrazioni, che si sono rivolte alla società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo un'apposita analisi effettuata dal Politecnico di Milano, tali risparmi ammontano a circa ulteriori 3 miliardi per ciascun anno;

i primi mesi della gestione 2017 confermano, ed anzi migliorano, in linea con gli obiettivi impartiti dal Ministero dell'economia e delle finanze, la crescita già osservata nell'ultimo biennio: rispetto ad aprile 2016, si registra un incremento dell'intermediato dell'11 per cento;

come ogni anno, anche per il 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha realizzato, in collaborazione con l'Istat, una rilevazione presso le pubbliche amministrazioni per individuare, su un paniere di 19 categorie merceologiche, la differenza tra i prezzi Consip e quelli da acquisti autonomi delle amministrazioni (campione statistico pari a 1.350 amministrazioni centrali e locali). I risultati confermano che le convenzioni stipulate da Consip sono vantaggiose, coniugando risparmio di spesa e qualità. Le più significative riduzioni dei prezzi unitari di acquisto riguardano la telefonia mobile (fino a meno 48 per cento) e le stampanti (fino a meno 55 per cento). Rilevanti anche i risparmi sul settore "energia", quali i carburanti extra-rete (fino a meno 16 per cento) e l'energia elettrica (fino a meno 16 per cento), sui *personal computer* (fino a meno 25 per cento per i *desktop* e fino a meno 15 per cento per i portatili);

la società, da sempre, riserva all'inclusione delle piccole e medie imprese particolare attenzione, come dimostrato dall'ampia partecipazione alle iniziative di gara (ad esempio, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, pari al 97 per cento);

la centralizzazione della committenza e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti costituisce una scelta innovativa e caratterizzante del nuovo codice dei contratti, legata, oltre che alla professionalizzazione dei funzionari a ciò addetti, anche alla maggiore possibilità di effettuare controlli sull'operato e correggere eventuali anomalie riscontrate;

sul punto, lo stesso presidente Cantone, in data 7 aprile 2017, intervenendo in un convegno promosso da Cna sul tema 'Nuovo codice degli appalti - Pmi tra burocrazia e nuove opportunità', ha dichiarato: "La centralizzazione degli acquisti non va messa in discussione e chi oggi prova a utilizzare le indagini giudiziarie per farlo sbaglia clamorosamente". Ed ancora ha aggiunto: "Quello della centralizzazione è un sistema che difendo", parlando dell'attività della Consip;

considerato, infine, che a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo:

le ricostruzioni giornalistiche, ancorché indiscrezioni o anticipazioni di atti e fatti sottoposti ad indagine da parte dell'autorità giudiziaria e in

quanto tali coperti da segreto istruttorio, non rappresentano in alcun modo elementi probanti, sui quali fare affidamento per condanne aprioristiche e sommarie;

nell'opportuna riservatezza indispensabile nelle varie fasi di indagine, imprescindibile per la salvaguardia delle stesse, l'autorità giudiziaria non è tenuta a smentire o a confermare eventuali ricostruzioni rese pubbliche dagli organi di stampa, a prescindere dalla loro eventuale veridicità o meno;

la circostanza per la quale sono stati aperti dei filoni di indagine che vedono sottoposti all'azione inquirente dell'autorità giudiziaria alcuni dei protagonisti dell'attività investigativa su Consip richiederebbe, quantomeno, una profonda prudenza, specialmente da parte di quanti, non direttamente coinvolti nel caso, sono a conoscenza di notizie frammentarie, incomplete o, comunque, non ufficiali;

a seguito della pubblicazione sulla stampa di intercettazioni secretate dalla Procura di Napoli e comunque giudicate irrilevanti dagli inquirenti, la Procura di Roma ha ritenuto di avviare un'inchiesta per far luce sulla fuga di notizie, mentre il comitato di presidenza del Csm ha ritenuto di attivare un monitoraggio continuo e permanente sul procedimento ancora pendente, al fine di valutare un eventuale interessamento dell'organo di autogoverno della magistratura;

lo stesso ministro della Giustizia ha ritenuto di attivare i propri poteri ispettivi in merito a detta fuga di notizie, avviando una pre-ispezione, mentre il procuratore generale della Cassazione, Pasquale Ciccolo, ha intentato un'azione disciplinare nei confronti del pubblico ministero di Napoli, Henry John Woodcock, per alcune dichiarazioni rese alla stampa da quest'ultimo, in presunta violazione delle direttive emanate dal procuratore reggente di Napoli, Nunzio Fragliasso,

impegna il Governo:

1) ad agevolare, con tutti gli strumenti a propria disposizione, le azioni da tempo poste in essere dalla Consip SpA, al fine di garantire la massima trasparenza e rispondenza delle procedure al disposto normativo vigente e alle indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia (Anac Agcm, eccetera);

2) ad incoraggiare il proseguimento dell'azione posta in essere dagli attuali vertici di Consip, la cui gestione nel corso dell'ultimo biennio, anche grazie all'adozione di strategie e strumenti innovativi, ha determinato gli ingenti risparmi, di cui a più riprese hanno fatto cenno, a vario titolo, tanto gli esponenti del Governo Gentiloni, quanto quelli del precedente Governo Renzi;

3) a sviluppare e potenziare le attività di Consip, nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti.

(1-00797)

## Interrogazioni

FASIOLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nelle scorse settimane è stato dato ampio risalto dai *media* alla notizia dell'approvazione da parte dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) di un nuovo immunoterapico, che rivoluzionerebbe la terapia in alcuni tipi di cancro, in particolare in alcune forme di cancro al polmone, sia in prima, che in seconda linea;

rilevato che:

il 19 maggio 2017 il consiglio di amministrazione dell'AIFA ha ratificato, con delibera, l'autorizzazione all'ammissione alla rimborsabilità del medicinale "Keytruda" (principio attivo pembrolizumab) per il trattamento del carcinoma polmonare avanzato non a piccole cellule, sia in prima, che in seconda linea;

in tal modo, il Servizio sanitario nazionale renderà disponibile, anche in prima linea, l'opzione terapeutica immuno-oncologica per il trattamento del carcinoma polmonare, una neoplasia che colpisce oltre 41.000 persone ogni anno in Italia;

per rendere effettivamente disponibile tale opzione terapeutica è necessario un passaggio formale, ovvero la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della delibera già adottata dall'Aifa;

rilevato, inoltre, che con determina del direttore generale dell'AIFA del 30 novembre 2016, il citato farmaco "Keytruda" era stato classificato tra i farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, mentre nei mesi scorsi la Commissione europea ha approvato la commercializzazione del predetto farmaco su tutto il territorio dell'Unione europea;

considerato che il farmaco rappresenta una "rivoluzione" nel trattamento e nella cura di molte neoplasie, e alla luce dei risultati ottenuti, costituisce una forte e concreta speranza di vita per moltissimi pazienti italiani, altrimenti costretti a sopportare costi individuali ingentissimi per poter continuare a vivere (il costo di somministrazione si aggira tra gli 8.000 ed i 12.000 euro ogni tre settimane),

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui la delibera AIFA citata in premessa non sia stata ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima urgenza per rendere concretamente disponibile in tempi brevissimi il predetto farmaco in capo al Servizio sanitario nazionale, atteso che la concreta fruibilità dello stesso da parte dei malati oncologici è attualmente bloccata dalla mancata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera, già adottata da oltre venti giorni, dall'AIFA, dopo, tra l'altro, l'ampia pubbli-

cità che è stata data alla "rivoluzione terapeutica" nel trattamento e nella cura di molte neoplasie, alimentando in tal modo le speranze di vita dei malati e delle loro famiglie;

quali misure intenda eventualmente adottare per garantire la concreta, adeguata disponibilità del predetto farmaco da parte del SSN e di quelli regionali a favore di tutti i malati interessati, affinché le loro attese e speranze non siano mortificate da ulteriori ritardi;

se, in attesa della pubblicazione, il farmaco possa essere erogato per via "compassionevole".

(3-03813)

ANGIONI, FAVERO, TOMASELLI, ORRU', DALLA ZUANNA, Elena FERRARA, FABBRI, Stefano ESPOSITO, FISSORE, LAI, CUCCA, ASTORRE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

ad oggi risultano circa 600 i dipendenti, a tempo indeterminato, nelle università italiane, inquadrati come personale tecnico-amministrativo;

nella maggior parte dei casi, si tratta di personale di alta o altissima qualificazione, sia da un punto di vista formativo, che scientifico, trattandosi di protagonisti nell'attività di ricerca dell'università italiana. Hanno tutti la laurea, la maggior parte anche un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione. Molti di essi, inoltre, hanno potuto ottenere l'abilitazione scientifica nazionale a posti di professore di prima o di seconda fascia;

a fronte di tale preparazione, nel sistema universitario italiano permane una sostanziale equiparazione del personale tecnico a quello amministrativo, che, ovviamente, svolge mansioni e ha competenze molto diverse;

considerato che nonostante l'approvazione da diversi anni della legge n. 240 del 2010, ancora ad oggi risulta, salvo rare eccezioni, pressoché impossibile che, appartenenti a questa categoria, vengano chiamati a coprire posti di professore, sia di prima, che di seconda fascia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga paradossale l'attuale inquadramento del personale tecnico-amministrativo, oggi equiparato al personale meramente amministrativo, con una sostanziale posizione a parere degli interroganti discriminatoria dei primi nell'ambito della ricerca universitaria;

se ritenga opportuna e necessaria la riqualificazione del ruolo del suddetto personale, anche con l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema di ricerca universitario italiano;

se, per il superamento delle citate discriminazioni, ritenga necessaria ed insuperabile la strada di una modifica normativa o se, viceversa, reputi possibile, a legislazione vigente, il loro inquadramento in un nuovo ruolo,

che possa valorizzarne le competenze. Si pensi, tra tutti, al ruolo di "tecnologo", previsto già oggi per tutti gli enti di ricerca pubblici del nostro Paese;

quali iniziative intenda eventualmente adottare per valorizzare il ruolo del personale tecnico-amministrativo nell'ambito universitario e di ricerca nazionale.

(3-03814)

GIROTTO, GAETTI, CAPPELLETTI, PETROCELLI, PAGLINI, DONNO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'Annuario dell'agricoltura italiana - 2015 del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) indica che nell'annata agraria 2012/2013, in Italia, erano presenti circa 1.470.000 aziende agricole con una Sau (superficie agricola utilizzata) complessiva pari al 12,4 milioni di ettari. Nonostante una diminuzione delle unità produttive più piccole nel settore agricolo, vi è un'elevata presenza di aziende con piccole dimensioni (il 62 per cento ha meno di 8.000 euro di Ps - programmi di sostegno ed occupa il 13,4 per cento della Sau complessiva). Solamente il 5 per cento delle aziende arriva a dimensioni economiche rilevanti (oltre i 100.000 euro di Ps). Le aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti rappresentano il 53 per cento delle aziende complessive e il 77 per cento di queste, ha un'estensione inferiore ai 5 ettari;

nel 2015, gli occupati in agricoltura sono stati 843.000 ("L'agricoltura italiana, conta 2016", a cura del CREA);

dai dati pubblicati dall'ISTAT si evince che i prezzi dei prodotti agricoli venduti nel 2015 risultano in calo del 3,4 per cento;

dalla lettura dei dati pubblicati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) nel gennaio 2017 sui prezzi degli ortaggi e della frutta, si evince che le quotazioni dell'anno 2016 hanno subito una riduzione del 5,2 per cento rispetto al 2015. In particolare, si sono avute flessioni nell'ordine del 6,7 per cento per il gruppo delle produzioni vegetali e del 3,1 per cento per i prodotti zootecnici;

l'impatto deflattivo, analizzato con un maggiore dettaglio, è prevalentemente riconducile alla dinamica negativa dei prezzi dei cereali (meno 11,6 per cento nella media annua) e ai significativi ribassi rilevati da Ismea sui mercati degli oli di oliva (meno 18,5 per cento), della frutta (meno 4,9 per cento) e degli ortaggi (meno 3,9 per cento);

i dati forniti da Ismea per la campagna ortofrutticola in corso nel 2017 presentano un'ulteriore e drastica riduzione dei prezzi. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine della frutta rispetto a quelli dello scorso anno, per le albicocche hanno subito una variazione pari a un calo del 41,2 per cento, per le pesche pari a meno 36,9 per cento, per le ciliegie pari a meno 43,7 per cento, per le nettarine pari a meno 44,1 per cento. Al 2 giugno i prezzi medi

all'origine degli ortaggi rispetto a quelli dello scorso anno per le patate novelle hanno subito una variazione pari a meno 42,1 per cento, per i fagiolini sotto serra pari a meno 57,1 per cento e le melanzane sotto serra pari a meno 21,3 per cento;

secondo i dati Ismea, negli ultimi 5 anni la produzione nazionale ortofrutticola è stata di circa 26 milioni di tonnellate, con un valore della produzione commercializzata nel 2016 di circa 6 miliardi di euro;

considerato che:

la riduzione dei prezzi di origine determinata da diversi fattori è la causa di una forte crisi economica, che colpisce, in modo particolare, le aziende agricole di piccola e media dimensione, che non riescono a raggiungere un reddito che permetterebbe loro di proseguire l'attività agricola;

inoltre, ad una riduzione del prezzo di origine dell'ortofrutta, non corrisponde una riduzione del costo di acquisto del prodotto ortofrutticolo da parte del consumatore e quindi di un risparmio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le cause che abbiano determinato la riduzione del prezzo di origine per numerosi prodotti del settore ortofrutticolo e quali interventi di competenza intendano intraprendere con urgenza per tutelare le aziende agricole dalla crisi che la riduzione del prezzo ha determinato.

(3-03815)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MANCUSO - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali* - Premesso che

l'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni è un soggetto che svolge funzioni fondamentali ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio e della corretta gestione economico-finanziaria degli enti locali. In particolare, come stabilito dall'art. 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), all'organo di revisione sono attribuiti: poteri consultivi sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e sulle proposte di ricorso all'indebitamento; poteri di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; la predisposizione della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione; la relazione all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

nell'attività consultiva, il giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ha carattere di obbligatorietà; inoltre, l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

con l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012, è stata data piena applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il quale prevede che i revisori dei conti degli enti locali non devono più essere scelti dai Consigli comunali, ma vengono nominati mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

l'organo di revisione deve essere dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti;

i compensi dei componenti dei collegi vengono fissati, nel limite massimo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale, e gli importi sono determinati dall'ente locale con la stessa delibera di nomina dei revisori. La normativa ministeriale di riferimento è stata adottata con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2005, ma non si è proceduto ad alcun aggiornamento, come pure richiesto con cadenza triennale dall'art. 241 del decreto legislativo 267 del 2000;

considerato che:

poiché la normativa fissa un limite massimo dei compensi, ma non un limite minimo, a quanto risulta all'interrogante, molti Consigli comunali hanno avanzato proposte di riduzioni percentuali dei compensi o di inserimento di clausole di onnicomprensività della retribuzione, con l'esclusione del rimborso delle spese di viaggio. Inoltre, alcuni enti hanno previsto la gestione in forma associata dell'organo di revisione, creando una situazione di fatto in cui, a fronte di un duplice impegno dei revisori, viene corrisposta un'unica misura di remunerazione;

la possibilità per gli enti locali di determinare senza alcuna soglia minima i compensi dei revisori comporta potenziali gravi disparità di trattamento economico a danno di quei componenti dei collegi nominati in Comuni di grandi dimensioni, quindi chiamati ad una maggiore responsabilità in fase di controllo, che potrebbero percepire un compenso più basso rispetto a quello stabilito per Comuni rientranti in fasce demografiche inferiori;

rilevato che:

con la deliberazione n. 103/2017, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha ritenuto che la fissazione di un li-

mite massimo, che non si accompagni ad una simmetrica fissazione di un limite minimo, rischia di non apparire più coerente con l'attuale sistema di nomina basato sul sorteggio, posto che l'ente potrebbe disattenderne di fatto gli obiettivi, stabilendo per il revisore sorteggiato un compenso non congruo rispetto all'impegno professionale richiesto, così da indurre quest'ultimo a rinunciare all'incarico a fronte del rischio di incorrere in responsabilità non compatibili con la remunerazione percepita;

la Corte dei conti sostiene, inoltre, che "la necessità di individuare un limite minimo risulta quindi imposta, non solo dall'esigenza di assicurare l'indipendenza all'Organo di revisione, ma anche da quella di ricondurre a razionalità un sistema che, viceversa, potrebbe prestarsi ad applicazioni distorsive, in spregio ai principi di rilevanza costituzionale di parità di trattamento e di adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto". La fissazione di un limite minimo "appare preferibile in riferimento ad un istituto, quale quello della revisione contabile degli enti locali, che appare sempre più attratto nella dimensione pubblicistica non solo per le funzioni esercitate, ma anche per il metodo di nomina, sottratto all'autonoma scelte dell'ente";

secondo i magistrati contabili, il limite minimo al compenso dei componenti dell'organo di revisione degli enti locali potrebbe essere ragionevolmente individuato nel limite massimo della fascia demografica appena inferiore della griglia definita dal decreto ministeriale 20 maggio 2005;

anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con deliberazione n. 95/2016/PAR, ha stabilito che la misura del compenso deve essere, comunque, sempre adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2233, comma 2, del codice civile;

la questione dei compensi dei revisori legali negli enti locali era stata già posta all'attenzione del Governo dall'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo 4-06190, rimasto finora senza risposta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi per proporre tutti i provvedimenti legislativi occorrenti al fine di: a) colmare l'attuale lacuna normativa in materia di compensi dei revisori legali, individuando limiti minimi associati a quelli massimi già fissati per le singole categorie demografiche dei Comuni, al fine di evitare di svilire la funzione di controllo, compromettere l'autonomia e mortificare il lavoro prestato dai revisori sorteggiati secondo le disposizioni di legge; b) provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 20 maggio 2005 relativo ai limiti massimi dei compensi dei revisori, richiesto con cadenza triennale dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e tuttavia mai attuato.

(4-07665)

MINEO, DE PETRIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

per effetto del comma 2, a decorrere dalla data di insediamento del commissario e dei subcommissari, è stata prevista la soppressione, rispettivamente, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

con il decreto 21 maggio 2010, n. 123, emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato introdotto il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

con il decreto ministeriale 3 marzo 2017, è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il professor Bernardo De Bernardinis per la durata di 6 mesi e comunque non oltre la nomina del presidente;

con la deliberazione n. 8 del 30 aprile 2014 del consiglio di amministrazione dell'Istituto, il vice prefetto dottor Stefano Laporta è stato nominato direttore generale dell'Istituto, per la durata di 3 anni decorrenti dalla data della deliberazione;

con il decreto n. 1 del 13 marzo 2017 del commissario straordinario dell'ISPRA, è stato prorogato con decorrenza 30 aprile 2017 l'incarico di direttore generale conferito al dottor Stefano Laporta per un periodo di tempo concorrente alla durata del commissario straordinario, stabilita, come ricordato, in 6 mesi e comunque non oltre la nomina del nuovo presidente;

con la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", sono state attribuite ad ISPRA nuove e importanti competenze, prevedendone, per questi motivi, l'adeguamento dello statuto;

per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", è stato previsto il recepimento nello statuto di ISPRA della raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE);

per effetto dell'art. 12, comma 4, del richiamato decreto ministeriale 21 marzo 2010, n. 123, è stata stabilita la stipula di una convenzione triennale tra Ministero e ISPRA, nell'ambito della quale sono individuate, previa ricognizione dei servizi ordinari, le ulteriori attività dell'Istituto, nonché le risorse allo scopo disponibili;

considerato che:

allo stato dell'arte, l'Istituto risulta privo degli organi decisionali di vertice, giacché: a) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto 7 settembre 2013, n. 246, è venuto a scadere in data 7 settembre 2016, e, considerati i 45 giorni di *prorogatio*, è definitivamente scaduto in data 21 ottobre 2016; b) il 26 maggio 2017, il commissario straordinario De Bernardinis ha manifestato pubblicamente la volontà di rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni al Ministro, dichiarando di lasciare l'incarico a partire dal 1° giugno 2017; c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina a presidente di ISPRA di Laporta è attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei conti;

l'Istituto, in assenza di un sostegno al contributo ordinario dello Stato, pari ad almeno 13 milioni di euro, non è posto nelle condizioni di chiudere in pareggio l'esercizio di bilancio per l'anno in corso. A ciò si aggiunga che nei 3 precedenti esercizi è stato possibile rispettare il vincolo del pareggio solo grazie all'impiego degli avanzi di amministrazione oramai esauriti;

dal 22 maggio 2017, presso la sede romana dell'ISPRA, è in corso la protesta di circa 90 lavoratori precari, organizzati dall'Unione sindacale di base del pubblico impiego. La mancata proroga e conseguente stabilizzazione dei contratti dei lavoratori metterebbe a serio rischio le attività di ricerca finalizzate all'espletamento dei compiti istituzionali di ISPRA e dell'intero sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Si tratta di ricercatori, tecnici e amministrativi in possesso di tutti i requisiti per essere stabilizzati ai sensi dell'art. 20 ("Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni") del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale reca modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il nuovo decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, lettera *a)*, 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, 4, e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Quest'ultima ha infatti delegato il Governo al riordino della disciplina del "lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa";

l'attuale dotazione organica dell'ISPRA è di circa 1.209 unità, inclusi i lavoratori precari. Poiché l'ordinaria dotazione organica dovrebbe essere pari a 1.403 unità, si registra un sottodimensionamento di circa 200 unità;

l'Istituto svolge attività di fondamentale rilievo per quel che concerne la definizione di politiche pubbliche di prevenzione, controllo e monitoraggio ambientale e quindi di tutela della salute pubblica. Insieme alle Agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA), costituisce il "sistema nazionale a rete per la protezione ambientale", che a partire dal gennaio 2018 dovrà, tra l'altro, garantire su tutto il territorio nazionale i "livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali" (LEPTA),

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che stanno determinando i ripetuti ritardi nell'*iter* ordinario di designazione del consiglio di amministrazione e del presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

quali siano le azioni e i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intende adottare, affinché siano assicurati adeguati strumenti finanziari, per consentire, anche attraverso la stabilizzazione dei lavoratori precari e l'attivazione di nuovi concorsi, il regolare svolgimento delle attività dell'Istituto.

(4-07666)

CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

recentemente è già stato deciso l'accorpamento del distaccamento della Polizia stradale di Cassino con la sottosezione autostradale della stessa "città martire";

secondo quanto riportato dalle notizie di stampa e da quanto annunciato dal SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), in tempi stretti potrebbe essere chiusa anche la sezione specializzata della squadra mobile della Polizia di Stato presso il commissariato di Cassino, sezione distaccata della Questura di Frosinone;

tale sezione, istituita presso il commissariato di Cassino nel 1999, per contrastare la criminalità organizzata, negli anni ha raggiunto brillanti risultati nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, contro il riciclaggio di denaro e contro le infiltrazioni camorristiche e malavitose, legate anche alla vicinanza del nord della Campania;

il presidio è di vitale importanza in una città come Cassino, secondo centro della provincia di Frosinone, che una recente statistica pone al 42° posto per infiltrazioni malavitose, riciclaggio, usura ed attività predatoria, per vedere garantita la sicurezza dei luoghi pubblici, della persona e della famiglia;

nella città martire, inoltre, si registra la presenza di un elevato numero di immigrati nord-africani che in questi ultimi tempi hanno dato vita a risse per il monopolio delle attività sul territorio;

la notizia della ventilata chiusura della squadra mobile presso il commissariato di Cassino desta grande preoccupazione, per l'eccellente lavoro svolto dalle forze dell'ordine che ha consentito di far emergere collegamenti di gruppi mafiosi con attività anche al di là dei confini nazionali;

più volte il SIULP ha sottolineato la necessità di incrementare gli organici, più che pensare a tagli di risorse umane, per non incorrere nella condizione di riuscire a garantire una minore sicurezza del territorio e dei cittadini del cassinate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della chiusura della sezione specializzata della squadra mobile della Polizia di Stato presso il commissariato di Cassino;

se non ritenga di attivarsi con sollecitudine e quali iniziative intenda intraprendere per la salvaguardia di un presidio di pubblica sicurezza di enorme importanza e per garantire la tutela di un territorio ad alto rischio di criminalità.

(4-07667)

ARRIGONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 29 maggio 2017 le forze dell'ordine hanno sgomberato gli immobili, siti in Via Ariosto, a Montesilvano (Pescara), in cui soggiornavano in condizioni igienico-sanitarie precarie centinaia di migranti extracomunitari irregolari dediti ad ogni sorta di illeciti, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alla produzione e smercio di prodotti contraffatti;

per effetto dello sgombero, tuttavia, i migranti si sono riversati sull'arenile cittadino, trasformando le spiagge di Montesilvano nella sede di numerosi bivacchi;

la condizione di degrado in cui versavano i siti di Via Ariosto si è così sostanzialmente riprodotta in spiaggia, con gravi conseguenze per le prospettive della stagione turistica;

tale situazione, ove non tempestivamente corretta attraverso il trasferimento ad altra località dei migranti irregolari ed il rimpatrio di quelli tra loro, che risultino già destinatari di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, rischia di pregiudicare le attività economiche dei gestori degli stabilimenti balneari e degli alberghi di Montesilvano, che sono già oggetto di commenti denigratori da parte dei clienti che hanno potuto osservare quanto è accaduto,

si chiede di sapere quali misure e, in che tempi, il Governo intenda assumere per ripristinare la legalità e tutelare l'interesse degli abitanti, degli albergatori e di tutti coloro che vivono dell'indotto turistico a Montesilvano, per non vedere compromessa la stagione estiva.

(4-07668)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con la circolare "piano dei rinforzi estivi per l'anno 2017", datata 13 giugno 2017, ha comunicato il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza predisposto per l'imminente stagione estiva, indicando le località turistiche interessate e le relative aliquote di rinforzo;

per i comuni veneti di Jesolo, Caorle, Eraclea, Cavallino Treporti e Sottomarina il Ministero ha previsto di inviare 18 agenti, numero che appare all'interrogante del tutto insufficiente se paragonato alle 40 unità assegnate nel 2016 al solo comune di Jesolo e alle 94 assegnate quest'anno alla sola Rimini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario modificare le decisioni prese e prevedere la possibilità di aumentare le unità di pubblica sicurezza destinate ai 5 comuni del litorale veneto, al fine di assicurare il necessario controllo dei territori a difesa della sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti che nei mesi estivi affollano queste località.

(4-07669)

SPILABOTTE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per lo sport e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'intero settore dell'editoria sta vivendo un momento difficilissimo, la cui crisi si sta direttamente proiettando sui conti pubblici, sotto forma di ricorso agli ammortizzatori sociali;

il pluralismo dell'informazione è oggetto di tutela costituzionale, ai sensi dell'articolo 21 della Carta Costituzionale;

il Parlamento, al termine di un lungo e articolato dibattito, ha approvato la legge 26 ottobre 2016, n. 198;

il Governo, in attuazione dell'articolo 2 della citata legge, ha emanato il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sottoponendo lo schema dello stesso ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nel rispetto della fonte primaria;

il comma 7-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, come modificato dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevede che: "Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione de procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602";

per rispettare gli obblighi previsti dalla nuova normativa, le imprese hanno provveduto ad anticipare le richieste di regolarizzazione delle posizioni presso gli enti previdenziali e presso il fisco e hanno fatto, sulla base di una prescrizione di legge, affidamento sull'incasso, entro il termine fissato dalla norma del 30 maggio 2017;

il mancato incasso dell'anticipazione entro il termine previsto, rischia di non consentire alle imprese di rispettare gli ulteriori impegni che vanno onorati entro il termine fissato dalla legge del 30 settembre 2017, al fine della liquidazione del saldo del contributo;

il fondo istituito dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, garantisce il fabbisogno della liquidazione degli acconti nei tempi stabiliti dalla norma;

da quanto risulta, nessuna impresa ha ancora incassato gli anticipi previsti dalla legge, nonostante il termine del 30 maggio sia ampiamente scaduto e che la mancata erogazione delle somme prescritte rischi di determinare ulteriori crisi delle imprese, con chiusure ed azioni di risarcimento danni;

il Parlamento, approvando una legge, ha dato al Governo un'indicazione precisa e il rispetto della stessa rientra in un obbligo che non può essere eluso con ricorsi a formalismi, attesa anche la consistenza del fondo;

ogni ulteriore ritardo nelle erogazioni previste dalla norma rischia di compromettere, in maniera definitiva, la garanzia di un sistema pluralistico dell'informazione, in violazione dell'articolo 21 della Costituzione,

si chiede di sapere se il Governo intenda riferire in Parlamento in merito alle ragioni per cui non siano stati rispettati i termini di erogazione degli acconti previsti dalla legge e di relazionare in merito alla tempistica con cui verrà garantito l'adempimento di quanto previsto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

(4-07670)

FABBRI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a meno di un anno dal tragico incidente del 12 luglio 2016, che ha interessato la linea ferroviaria Andria-Corato, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51, il 13 giugno 2017, sempre in territorio pugliese, si è sfiorata una nuova tragedia: poco prima delle 17:30 due treni si sono scontrati sulla tratta Lecce-Zollino, all'uscita della stazione di Galugnano;

sui due convogli viaggiavano circa 80 persone, tra cui pendolari e numerosi turisti stranieri e, di queste, 11 hanno riportato lesioni;

il convoglio, appena partito, viaggiava a bassa velocità, in forza del limite di 50 chilometri orari imposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria su tutte le linee, che non dispongono del sistema automatizzato SCMT, proprio a seguito dell'incidente del luglio 2016;

considerato che:

da notizie di stampa, si apprende che, secondo una prima ricostruzione degli organi della Polizia ferroviaria e della Ferrovie Sud Est (gruppo Fsi), concessionaria della rete, uno dei due treni avrebbe sostato all'ingresso

della stazione di Galugnano, mentre l'altro si sarebbe mosso in direzione di Lecce, non rispettando il segnale semaforico rosso e quindi non riuscendo ad evitare lo scontro frontale;

la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato le indagini preliminari circa tali fatti delegandole agli organi di Polizia giudiziaria;

considerato altresì che:

anche sulla tratta Lecce-Zollino, come nel resto della Puglia, i treni viaggiano su un unico binario e la rete ferroviaria non dispone del sistema SCMT;

tale sistema informatico ha la funzione di impedire che due convogli, che si ritrovano sullo stesso binario, possano scontrarsi,

si chiede di sapere:

come si siano svolti realmente i fatti e se, allo stato, sia possibile individuare le responsabilità di quanto accaduto;

quale fosse il sistema di sicurezza utilizzato sulla tratta Lecce-Zollino al momento dell'incidente;

se e quali controlli siano stati eseguiti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie su tale tratta;

se risulti vero che siano stati assegnati 83 milioni di euro a Ferrovie Sud Est da destinare alla sicurezza ferroviaria, ivi compreso il montaggio dei dispositivi SCMT a bordo treno e a terra;

se tali fondi siano stati impegnati e in quale misura per la sicurezza;

quale sia la situazione economico-finanziaria delle Ferrovie Sud Est;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere procedere con la massima sollecitudine alla nomina di un commissario *ad acta*, al fine della messa in sicurezza della rete ferroviaria data in concessione.

(4-07671)

MORRA, GIARRUSSO, SANTANGELO, TAVERNA, LUCIDI, MORONESE, PAGLINI, DONNO, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA - *Ai Ministri della salute e della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

più volte la Regione Lazio ha specificato, in atti ufficiali, d'aver assicurato all'ospedale "A. Angelucci" di Subiaco (Roma) il mantenimento dei posti letto nel reparto di terapia intensiva nonostante gli stessi siano stati soppressi nel maggio 2015;

in particolare, come si legge su "caslinianews" del 31 maggio 2017, il presidente della Regione Lazio e commissario *ad acta* per la sanità, Nicola Zingaretti, ha ripetuto la suddetta affermazione nei seguenti atti: «Allegato 1.R del "Documento Programmatico del Servizio Sanitario Regionale

2016 - 2018", a pagina 101, è riportato che "Il PO di Subiaco si configura come Presidio Ospedaliero in zona particolarmente disagiata, status che comporta il mantenimento delle funzioni di Pronto Soccorso e dei letti di terapia intensiva" (04/05/2017); Identica affermazione è contenuta a Pagina 95 del Decreto del Commissario ad Acta n.U00190 del 26 Maggio 2016 - Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria; Indicazione ribadita, poi, a pagina 101 del Decreto del Commissario ad Acta n.U00314 del 12 ottobre 2016 (Rettifica del DCA U00190 del 26/05/2016). Approvazione del Programma Regionale di Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase Importo complessivo pari a € 264.441.089"»;

considerato che, a quanto risulta:

diversamente dalle suddette affermazioni il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Angelucci risultava essere chiuso nella serata dell'ispezione effettuata in data 16 marzo 2017 dai senatori Morra e Gaetti del Movimento 5 Stelle;

si legge ancora: «Contrariamente a quanto decretato per ben 3 volte, il dichiarato "mantenimento dei letti di terapia intensiva" non è stato assicurato. Regione ed Asl, infatti, nel maggio 2015 hanno chiuso i 4 posti letto del Reparto di Terapia Intensiva, riaperti in seguito all'ospedale di Colleferro, dove sono stati acquistati quasi tutti macchinari nuovi, con una spesa di un milione di euro»;

lo smantellamento è stato effettuato nonostante la carenza riconosciuta dalla stessa Regione Lazio, che nel decreto n. 80 del 2010, pag. 8, riporta: «Nella macro area 1 del Lazio risulta il minor numero di posti letto: complessivi 86 per un milione e mezzo di residenti», ribadito dai dati della Asl Rm5 degli anni 2016-2017;

la carenza dei posti letto è stata poi ribadita dalla stessa Asl Rm 5 che nel rapporto annuale 2014-2015 riporta: «Le due Rianimazioni riescono con difficoltà a servire gli Ospedali dove sono collocate fisicamente», con palese conseguenza di non riuscire a soddisfare le esigenze dell'intero territorio;

a parere degli interroganti la Regione sarebbe in difetto rispetto a quanto scritto nel rapporto annuale e sul mantenimento dei posti letto del reparto di terapia intensiva nell'ospedale di Subiaco. In quel testo la Regione sancisce anche un principio, di cui si chiede la conseguente applicazione. Perché, indicando che "Il PO di Subiaco si configura come Presidio Ospedaliero in zona particolarmente disagiata", la Regione afferma inequivocabilmente come sia proprio l'attribuzione di questo *status* che comporta il mantenimento delle funzioni di pronto soccorso e dei letti di terapia intensiva;

i "programmi operativi 2016-2018" presentati dal presidente Zingaretti al Ministero della salute, che indicano "Le sedi definitive delle REMS trovano allocazione nella ASL FR (Ceccano, 40 p.l.), ASL RM5 (Ospedale Angelucci di Subiaco - 40 p.l.) e ASL Rieti (11 p.l.)", risultano essere in aperto contrasto con la seconda relazione semestrale "sulle attività svolte dal Commissario del Governo per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari", come si legge su "subynews" il 2 giugno;

il commissario Franco Corleone ha manifestato la sua contrarietà alla presenza di due moduli da 20 posti, di cui i moduli stessi sono unità operative delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza istituite dalla "legge Marino" che ha riformato gli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Il commissario ha fatto presente i suoi dubbi su questa soluzione, dal punto di vista edilizio e del modello terapeutico. La sua preferenza è per una scelta verso modelli di strutture di accoglienza più piccole, come scritto nella seconda relazione del commissario stesso sulle Rems (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). La Rems di Subiaco è l'unica realizzata all'interno di un ospedale, in contrasto con la relazione del commissario nella quale, a pag. 6, si sostiene che: "le REMS dovranno essere architettonicamente e strutturalmente adeguate alla loro funzione e natura che è quella di una comunità e nemmeno lontanamente di un ospedale o di un carcere";

il commissario ha anche aggiunto sempre nella relazione: "La capitale produce sicuramente un numero elevato di presenze di pazienti e stupisce notare che a Roma non sia prevista neppure una REMS";

risulta agli interroganti che nel primo decreto del Commissario *ad acta* n. 300 del 3 luglio 2013 erano, in realtà, previste 2 Rems a Roma, poi però sostituite nel secondo decreto 19 febbraio 2015, n. U00072 Regione Lazio, che confermò solo la sede di Subiaco, col quale si aumentarono sia le strutture (da 3 a 5, di cui 2 provvisorie), che i costi (da 17.705.000 a 20.831.000 euro);

il Ministro della salute e il Ministro della giustizia avrebbero dichiarato, riferendo alle Camere, che l'ospedale Angelucci di Subiaco era dismesso (allegato della relazione dei Ministri del 18 dicembre 2013, pag. 10 - Pos n.3/2-33)

diversamente, il suddetto decreto n. 80 della Regione Lazio a firma del presidente *pro tempore* Renata Polverini riduceva drasticamente da 82 a 10 i posti letto presso l'ospedale di Subiaco, ma non lo chiudeva o dismetteva;

si utilizza la dismissione, per integrarci la Rems dentro, cosa che hanno fatto regolarmente, benché la legge non lo permetta;

i decreti regionali prevedevano che le Rems venissero realizzate a Roma in base alla residenza degli internati, quasi tutti romani, invece se ne realizzano una provvisoria a Palombara (Roma) e l'altra definitiva da subito a Subiaco, a discapito dell'ospedale Angelucci, appropriandosene;

infine, è stata presentata in data 26 giugno 2015 denuncia dal cittadino Antonio Amati indirizzata ai Carabinieri dei Nas di Roma e alla Procura della Repubblica di Tivoli in cui si segnalava l'utilizzo esclusivo degli ascensori di proprietà di gestione dell'ospedale Angelucci da parte della Rems "Castore" di Subiaco;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano, nei limiti delle proprie competenze, attivarsi affinché si provveda a riesaminare il progetto della Rems di Subiaco (Castore) e, con-

seguentemente, richiedere di bloccare la realizzazione del secondo modulo Rems, al fine di restituire gli spazi sottratti finora ai servizi sanitari per acuti dell'ospedale Angelucci in Subiaco;

se non ritengano che sia opportuno intervenire per restituire l'ascensore ad utilizzo esclusivo dell'ospedale di Subiaco.

(4-07672)

MOLINARI, SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI, MASTRANGELI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

come è noto, i posti di personale docente da tagliare per la Regione Calabria sono 227, secondo il riparto nazionale approntato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

detti tagli sono stati a loro volta ripartiti tra le province calabresi dall'ufficio scolastico (USR) regionale della Calabria, scaricando sulla provincia di Cosenza ben il 50 per cento dei tagli;

considerato che:

mentre il Ministero ha operato sulla base di un parametro che tiene conto della diminuzione degli studenti nei vari ordini di scuola, per la Regione Calabria non si conoscono il criterio utilizzato e la logica che hanno indotto l'USR a tagliare per la provincia di Cosenza 105 posti di personale docente, a fronte di un calo di 1.716 studenti;

nella provincia di Reggio Calabria, a fronte di un calo di ben 1.789 studenti, si tagliano solo 49 posti;

nella provincia di Catanzaro, a fronte di un calo di 864 studenti, solo 5 posti;

nella provincia di Vibo Valentia, a fronte di un calo di 479 studenti, solo 8 posti;

considerato, inoltre, che la provincia di Cosenza ha oltre un terzo di comuni in più rispetto alla provincia di Reggio Calabria e un territorio che si estende su una superficie di ben 6.000 chilometri, ben oltre il doppio della provincia reggina,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

come sia possibile assumere provvedimenti di drastica riduzione delle risorse, in una Regione "fragile" come la Calabria;

secondo quali parametri, in percentuale, si sia deciso di penalizzare la provincia più popolosa, ovvero quella di Cosenza.

(4-07673)

PEZZOPANE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il gruppo Buonotourist da circa 40 anni rappresenta una realtà consolidata nei trasporti pubblici locali, con l'impiego di circa 100 dipendenti stabili, oltre a quelli stagionali, ed opera nelle province della Campania;

a causa dei ritardi da parte della Regione Campania nell'erogazione dei contributi in conto esercizio per le varie annualità, la società madre ed il suo amministratore *pro tempore* facevano ricorso agli usurai;

divenuto insostenibile il pagamento negli anni crescente degli interessi usurari e soprattutto pressati dalle richieste estorsive finalizzate anche all'acquisizione dell'azienda, i titolari si vedevano costretti a denunciare i soggetti criminali e lo stato di vittima dell'usura ed estorsione alle autorità competenti;

in data 10 gennaio 2006 facevano richiesta di accesso al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura per ottenere i benefici previsti delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999 e per la concessione di un mutuo per la misura massima consentita dalla legge, con relativa provvisionale;

la Prefettura di Salerno, ufficio territoriale del Governo, riconosceva per la società ed i suoi titolari lo stato di vittima dell'usura e dell'estorsione ed è attualmente in corso l'istruttoria della pratica per la determinazione dell'ammontare dei danni subiti e l'erogazione del mutuo;

con istanza del 10 aprile 2017 la società ha sollecitato la definizione della posizione, vedendosi pregiudicata dal tempo trascorso per la quantificazione di danni da parte degli organi preposti;

la finalità della normativa invocata e l'istituzione del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è quella di sostenere le aziende con i fondi dello Stato per il ripristino delle attività produttive ed imprenditoriali, senza richiedere alle aziende stesse garanzie reali, bancarie o assicurative per la restituzione delle somme erogate e da restituire nel tempo con la continuità aziendale;

le società del gruppo hanno debiti, iscritti a ruolo, esclusivamente nei confronti dell'erario e beneficiano della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999, in virtù del provvedimento n. 8/12, con proroga del 12 ottobre 2016;

la debitoria erariale è in riscossione da parte di Equitalia, e sarà soddisfatta con l'erogazione del mutuo richiesto, depurata delle sanzioni e degli interessi per i benefici spettanti;

prescindendo dalla sospensiva delle cartelle, la società Buonotourist TPL Srl, legata alla Buonotourist Srl da vincoli di solidarietà del debito tributario, ha subito ricorso di fallimento da Equitalia servizi di riscossione

SpA ed è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Salerno per i debiti tributari azionati con il ricorso;

il presidente delegato del Tribunale fallimentare di Salerno ha fissato per il 3 luglio 2017 l'adunanza dei creditori per esprimere il voto alla proposta di concordato; il commissario ha, peraltro, rilevato che, in mancanza di concessione della rateizzazione da parte di Equitalia, verrebbero meno i requisiti per il mantenimento del piano concordatario con conseguente fallimento della società e rischio di perdita dei posti di lavoro di oltre 100 dipendenti;

la società Buonotourist TPL ha poi richiesto ad Equitalia di definire su base volontaria, uscendo dalla procedura di concordato complessa e particolarmente onerosa, il pagamento del debito azionato beneficiando della rateizzazione delle cartelle indicate nel ricorso di fallimento, e sono in corso interlocuzioni con la società di riscossione per la definizione della posizione;

il beneficio della rateizzazione delle cartelle non può essere precluso a chi è vittima di usura ed estorsione e ciò a maggior ragione se si tiene conto, come detto, che nei confronti di tali soggetti lo Stato eroga fondi prescindendo dalla preventiva garanzia reale o bancaria della restituzione delle somme erogate;

di fatto, la Buonotourist TPL Srl, pur avendo richiesto la rateizzazione, non è in grado di offrire garanzie reali come richiesto da Equitalia, non essendo proprietaria di beni immobili disponibili, concretizzandosi un paradosso tra la posizione di chi beneficia dell'erogazione di somme dal fondo vittime dell'usura, con l'obbligo di restituzione in base ad un piano di ammortamento, senza dover offrire garanzie;

è evidente il vantaggio da parte di Equitalia nel concedere il rateizzo delle cartelle azionate nei confronti della Buonotourist TPL Srl, prescindendo dalle garanzie, attesa la richiesta di pagamento volontario ed il superamento della sospensiva delle cartelle, ritenuto presupposto soggettivo da parte di Equitalia per concedere la rateizzazione, avendo poi la possibilità di riproporre ricorso di fallimento, nella malaugurata ipotesi del mancato pagamento delle somme oggetto del rateizzo;

in ogni caso va considerata la circostanza che si chiede la garanzia reale per pagare somme il cui destinatario è unicamente lo Stato, il quale non ha evidentemente nessun interesse a vedere fallita una società vittima di usura, ma tende ad aiutarla in esecuzione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999 per ripristinare la normalità aziendale minata dalle vicissitudini criminali;

per superare la situazione venutasi a creare, la Buonotourist TPL Srl ha richiesto ed ottenuto dal procuratore capo della Repubblica di Nocera inferiore il nulla osta alla rateizzazione richiesta, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte di Equitalia;

allo stato, nonostante la disponibilità dell'Agenzia delle entrate di Salerno, titolare del credito, a concedere la rateizzazione, Equitalia nella sua

qualità di concessionaria della riscossione non si è pronunciata sulla posizione e sulla richiesta di rateizzazione;

l'esito della richiesta di rateizzazione condiziona le sorti della società e dell'intero gruppo Buonotourist ed il mancato accoglimento comporterebbe il sicuro fallimento della società;

al contrario l'adesione alla rateizzazione comporta un maggiore vantaggio economico per l'erario, determinato sia dal pagamento spontaneo di cartelle attualmente sospese, sia dal fatto che in caso di fallimento della Buonotourist TPL nessun importo la società di riscossione andrebbe a ricavare dal riparto dell'attivo fallimentare, con un grave ed irreparabile danno per l'erario;

la dichiarazione di fallimento della società, oltre ad avere ripercussioni sul piano occupazionale, vanificherebbe lo sforzo fatto dalla Buonotourist in questi anni per risanare i debiti societari, non vedendo premiata la coraggiosa scelta di avere denunziato i soggetti criminali e di avere creduto nell'aiuto dello Stato;

giova infine sottolineare come oggi la richiesta di rateizzazione in 7 anni formulata ad Equitalia non richieda per legge alcuna dazione di garanzia e, nonostante ciò, Equitalia, per un verso, sostiene di non poter procedere a rateizzazione in virtù del provvedimento della Procura di sospensione delle cartelle, dall'altro, opera in senso opposto, pretendendo una garanzia per la rateizzazione;

tale condotta di Equitalia costituisce, a parere dell'interrogante, un evidente abuso di potere e potrebbe portare alla grave ed irrimediabile conseguenza del fallimento della società per il solo debito erariale, e questo pur essendo il debitore titolare di un credito di almeno pari importo nei confronti dello Stato,

si chiede di sapere se quanto rappresentato corrisponda al vero e, in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di accertare eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del procedimento a carico della società Buonotourist, adottando al contempo ogni azione utile a scongiurare il fallimento della stessa società e le conseguenti ricadute occupazionali.

(4-07674)

GAETTI, DONNO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il prosciutto crudo è uno dei prodotti agroalimentari tipici italiani che ha il maggior numero di marchi DOP (denominazione di origine protetta) a livello europeo ed è celebre in tutto il mondo per le sue qualità organolettiche naturali, dovute all'applicazione di molti disciplinari di produzione, in cui è vietato l'uso di conservanti e additivi, nonché per le sue peculiarità nu-

trizionali derivanti unicamente dalla lavorazione della coscia del suino pesante e dalla stagionatura sotto sale;

l'art. 3 della legge n. 30 del 1991, e successive modificazioni, assegna all'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS) il compito di tenere e gestire i libri genealogici dei suini e, più in generale, la titolarità di funzioni pubbliche di valutazione, controllo e certificazione di alcune rilevanti attività svolte dalle imprese attive nel settore della riproduzione animale suina;

il 28 marzo 2013 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la segnalazione AS1036 solleva alcune osservazioni sul possibile conflitto di interesse tra l'associazione e la sua società controllata GEN.I., che opera nel mercato dello sviluppo e della commercializzazione di linee genetiche suine ibride in concorrenza con altri operatori. Per l'organo di vigilanza, «ANAS, grazie allo svolgimento della funzione di tenuta dei libri genealogici, opera nel mercato e accede ad informazioni strategiche inerenti le politiche commerciali degli operatori, informazioni che risultano dalla stessa utilizzate per avvantaggiare la sua società controllata. Inoltre, ANAS beneficia di finanziamenti pubblici con cui può sussidiare l'attività di GEN.I., avvantaggiandola rispetto ai concorrenti. Infine, vale osservare che ANAS, o meglio i suoi rappresentanti, hanno un ruolo importante all'interno dei consorzi IPQ (Istituto Parma Qualità) e INEQ (Istituto Nord Est Qualità), entrambi incaricati di vigilare sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti suinicoli DOP/IGP (Identificazione Geografica Protetta). Si tratta di un'attività finalizzata alla verifica dei requisiti necessari all'inserimento del suino nella filiera DOP/IGP»;

considerato che:

qualora un soggetto privato faccia selezione genetica suina, dato per scontato che le caratteristiche siano conservative o migliorative, per poter certificare le progenie nei circuiti DOP deve iscriverli nei libri genealogici gestiti dall'associazione ANAS;

non risulta agli interroganti nessuna nuova selezione idonea ai circuiti DOP inserita dall'associazione ANAS nei propri registri fino a ottobre 2014;

la giunta d'appello è un organismo interno a INEQ (Istituto nordest qualità) che sovrintende, insieme a IPQ (Istituto Parma qualità), alla corretta applicazione di molti disciplinari per la realizzazione di prodotti DOP e IGP, principalmente nel settore suinicolo. La giunta d'appello è indipendente e *super partes* ed è stata voluta dall'Unione europea proprio con il compito principale di dirimere contenziosi venutisi a creare tra gli Istituti e le figure operanti nella filiera come allevatori, macellatori, trasformatori;

nell'ottobre 2014, a seguito anche delle nuove metodiche relative allo studio dei geni in ambito scientifico, stimata la voluminosa relazione di accompagnamento ed i dati raccolti da diversi allevatori, la giunta di appello ha valutato 5 tipi genetici non incompatibili per l'inserimento nei circuiti tutelati;

nel novembre 2014 INEQ ha comunicato ai componenti della giunta d'appello la cessazione del rapporto di consulenza, e ha nominato una nuova giunta d'appello che ha annullato la decisione presa dalla giunta precedente;

questa situazione sta determinando una grave incertezza da parte dei produttori sulle linee genetiche da utilizzare, che potrebbe avere enormi ripercussioni commerciali: da una parte ci sono le linee genetiche presenti nel libro genealogico e dall'altra selezioni che hanno caratteristiche non incompatibili all'iscrizione, ma a parere degli interroganti bloccate a causa di meri interessi commerciali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti misure intenda adottare al fine di evitare situazioni di confusione che potrebbero mettere il mercato suinicolo in grande difficoltà;

se, in base allo statuto INEQ, il giudizio della giunta di appello sia insindacabile; per quali motivi sia stata annullata tale decisione dalla nuova giunta di appello e quali motivi abbiano portato alla repentina "cessazione dell'incarico", apparentemente senza alcuna motivazione, dei vecchi componenti;

quali iniziative intenda assumere per porre fine al conflitto di interessi sollevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla gestione del registro genealogico dei suini.

(4-07675)

CENTINAIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella città di Pavia si stanno manifestando numerosi ritardi nella consegna della corrispondenza, a causa dell'impossibilità per i portalettere di utilizzare i mezzi di trasporto di Poste Italiane;

i sindacati lamentano una cattiva gestione da parte dell'azienda, che, negli ultimi anni, ha scelto di stipulare con le autofficine contratti al ribasso con inevitabili ritardi nella consegna dei mezzi da riparare e che ha portato l'azienda, oggi, ad essere insolvente e a non ricevere più le riparazioni da parte dei meccanici, a causa dei mancati pagamenti;

questa situazione insostenibile genera, da una parte, disagi per i dipendenti, che non vengono messi nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro (dovrebbero consegnare una media di 100 raccomandate al giorno a testa, con picchi di 300 senza mezzi a motore) e, dall'altra, gravi problemi per i cittadini, che non possono ricevere la corrispondenza nei tempi dovuti;

la problematica relativa alla mancanza di manutenzione dei mezzi aggrava la situazione già molto critica, legata alle scelte sconsiderate di un'azienda che sta puntando sempre di più a facili guadagni, a scapito della propria *mission* di servizio universale. Esempio lampante di ciò sono: la ca-

renza di personale che non viene reintegrato, il piano di consegna della corrispondenza a giorni alterni, la chiusura incondizionata di presidi fondamentali per il territorio, quali sono gli uffici postali;

il piano di riorganizzazione portato avanti da Poste Italiane sta dimostrando a parere dell'interrogante, ancora una volta, tutta la sua inefficienza e le conseguenze di ciò sono: soli 11 centri di recapito sul territorio provinciale pavese, con le zone di recapito scese da 299 a 226; una carenza di personale ormai diventata strutturale, vista la mancanza di 100 dipendenti, tra postini e sportellisti,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche attraverso una concertazione fra Poste Italiane e gli altri soggetti interessati, per risolvere tempestivamente la situazione, che sta creando gravi disagi, in primo luogo ai cittadini-utenti, che non vedono garantita l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità e, in secondo luogo, ai dipendenti, che non riescono a svolgere con la dovuta professionalità il proprio lavoro.

(4-07676)

## Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03815, del senatore Girotto ed altri, sulla riduzione del prezzo di origine di numerosi prodotti del settore ortofrutticolo.